

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 19

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 16 maggio 2001

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 113. Sentenza 7 - 9 maggio 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Questione di legittimità costituzionale - Termini normativi - Correzione della indicazione effettuata dal rimettente.

– D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 124, quinto comma (anziché ultimo comma).

Oggetto del giudizio - Atto avente forza di legge - Sindacabilità della norma denunciata - Eccezione di inammissibilità, basata sull'assunto contrario - Rigetto.

Questione di legittimità costituzionale - Eccezione di inammissibilità, basata sulla natura interpretativa del quesito prospettato - Rigetto.

Rilevanza della questione - Sufficienza e plausibilità della motivazione sul punto - Rigetto dell'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza.

Pensioni - Dipendenti dello Stato - Dipendenti con posizione assicurativa presso l'INPS - Periodi di studi universitari ammessi a riscatto a fini pensionistici - Valutabilità a condizione della effettiva prestazione di lavoro subordinato - Assenza di qualsivoglia giustificazione di tale condizione limitativa - Illegittimità costituzionale in parte qua.

– D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 124, quinto comma; legge 22 novembre 1962, n. 1646, art. 40.

– Costituzione, art. 3

Pag. 11

N. 114. Sentenza 7 - 9 maggio 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incidente probatorio - Procedimenti per reati di maltrattamenti in famiglia - Assunzione della prova cui siano interessati minori infrasedicenni - Inapplicabilità delle particolari modalità stabilite in caso di procedimenti per reati sessuali - Asserito contrasto con il principio di eguaglianza e con quello di protezione della personalità del minore - Non fondatezza della questione.

– Cod. proc. pen., art. 398, comma 5-bis.

– Costituzione, art. 3

» 17

N. 115. Sentenza 7 - 9 maggio 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Nuova disciplina - Esclusione di un autonomo potere del giudice di valutare l'ammissibilità del rito - Asserita, irragionevole, disparità di trattamento di situazioni processuali sostanzialmente identiche, nonché prospettata violazione dei principî della individualizzazione e della funzione rieducativa della pena e della soggezione del giudice soltanto alla legge - Non fondatezza delle questioni.

– Cod. proc. pen., artt. 438 e 442, comma 2.

– Costituzione, artt. 3, 27, 101, secondo comma, e 102, primo comma.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Nuova disciplina - Poteri del pubblico ministero - Esclusione del consenso o di qualsiasi facoltà di intervenire del p.m. ai fini dell'ammissione al rito nonché di chiedere una integrazione probatoria - Asserita violazione dei principi del contraddittorio, di parità tra le parti e di imparzialità e buon andamento - Non fondatezza delle questioni.

- Cod. proc. pen., artt. 438 e 442, comma 2.
- Costituzione, artt. 111, secondo comma e 97.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Utilizzazione di atti non utilizzabili nel giudizio ordinario - Asserita violazione del principio di eguaglianza - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., art. 442, comma 1-bis.
- Costituzione, art. 3.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Celebrazione del processo in camera di consiglio, se non vi sia stata richiesta di udienza da parte degli imputati - Asserita irragionevolezza della disciplina - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- Cod. proc. pen., art. 441, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 10, 101 e 102.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Possibilità che il giudice assuma, anche d'ufficio, elementi necessari ai fini della decisione - Assunta violazione del principio del contraddittorio - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- Cod. proc. pen., art. 441.
- Costituzione, artt. 24 e 111. Pag. 20

N. 116. Ordinanza 7 - 9 maggio 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte sui redditi - Condono fiscale - Nullità di atti di accertamento per effetto di sentenza costituzionale (n. 175 del 1986) - Irrevocabilità della dichiarazione integrativa del contribuente formulata sulla base dell'avviso di accertamento - Asserito contrasto con il principio di eguaglianza - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- D.L. 10 luglio 1982, n. 429 (convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516), art. 32, primo comma.
- Costituzione, art. 3 » 31

N. 117. Ordinanza 7 - 9 maggio 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Procedimento a carico di minorenne - Normativa sui presupposti per l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza - Inestensibilità al minorenne ultraquattordicenne infermo di mente - Lamentata, irragionevole, equiparazione della situazione degli infermi di mente minorenni a quella dei maggiorenni - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza e contraddittorietà della questione - Manifesta inammissibilità.

- D.P.R. 22 settembre 1998, n. 448, art. 37; cod. pen., art. 224.
- Costituzione, artt. 2, 3, 10 e 31 » 35

N. 118. Ordinanza 7 - 9 maggio 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incidente probatorio - Reati indicati dall'art. 550 cod. proc. pen. - Preclusione della possibilità di richiedere ed eseguire l'incidente fino alla citazione diretta a giudizio - Prospettata disparità di trattamento tra persone indagate e violazione dei diritti d'azione e difesa - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- Cod. proc. pen., artt. 392 e 393.
- Costituzione, artt. 3 e 24 » 37

N. 119. Ordinanza 7 - 9 maggio 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Notificazioni e comunicazioni - Notificazioni a mezzo posta - Assenza del destinatario di una notificazione - Perfezionamento della notificazione alla data del ritiro dell'atto depositato presso l'ufficio postale - Lamentata disparità di trattamento - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- Legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, quarto, quinto e sesto comma.
- Costituzione, art. 3.

Notificazioni e comunicazioni - Notificazioni a mezzo posta - Assenza del destinatario di una notificazione - Perfezionamento della notificazione - Termine di dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale - Asserita violazione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, quarto comma.
- Costituzione, art. 24 Pag. 40

N. 120. Sentenza 7 - 11 maggio 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Adozione - Adozione di persone maggiori di età - Cognome dell'adottato, in caso di adozione di figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori - Possibilità che questi aggiunga al cognome dell'adottante quello originariamente attribuitogli - Omessa previsione - Irragionevole lesione del diritto inviolabile al nome, quale segno distintivo dell'identità personale - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

- Cod. civ., art. 299, secondo comma.
- Costituzione, artt. 2 e 3.

Adozione - Adozione di persone maggiorenti - Cognome adottivo - Precedenza del cognome dell'adottante rispetto a quello originario dell'adottato - Non fondatezza della questione.

- Cod. civ., art. 299, primo comma.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 30 » 42

N. 121. Sentenza 7 - 11 maggio 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Amministrazione pubblica - Controversie di lavoro dei dipendenti pubblici locali - Attribuzione alla giurisdizione del giudice ordinario - Mancata considerazione del particolare assetto della giustizia amministrativa nella Regione Trentino-Alto Adige - Asserita lesione delle prerogative e garanzie riconosciute alla stessa Regione, con violazione delle procedure prescritte statutariamente - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, artt. 29 e 45, comma 17; legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 11, comma 4, lettera g).
- Costituzione, artt. 24, 25, 76, 113, 116 e 125; d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 90, 103 e 107 » 45

N. 122. Sentenza 7 - 11 maggio 2001.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati, in relazione al procedimento penale promosso nei confronti di un deputato - Ricorso del Tribunale di Torino per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Tardività del deposito in cancelleria del ricorso e dell'ordinanza di ammissibilità, notificati - Perentorietà del termine - Improcedibilità del conflitto.

- Deliberazione della Camera dei deputati 18 febbraio 1999.
- Costituzione, art. 68, primo comma; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, terzo e quarto comma » 49

N. 123. Ordinanza 7 - 11 maggio 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Inquadramento di personale già comandato nei ruoli del Ministero dell'ambiente - Conservazione, ai soli fini economici, dell'anzianità di qualifica posseduta e posizione nei ruoli - Prospettata irragionevolezza con violazione del principio di buon andamento - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 24 gennaio 1997, n. 6, art. 1, commi 2 e 3.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 35 Pag. 52

N. 124. Ordinanza 7 - 11 maggio 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Sostituti dei medici di medicina generale, in regime di convenzionamento - Diritto all'indennità di piena disponibilità e al compenso per variazione degli indici del costo della vita - Questione posta con riferimento a disposizioni prive di forza di legge - Manifesta inammissibilità.

- D.P.R. 28 settembre 1990, n. 314, art. 41 e allegato C), numero 2.
- Costituzione, artt. 3 e 36 » 55

N. 125. Ordinanza 7 - 11 maggio 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Indebito versamento di contributi previdenziali - Acquisizione alle gestioni previdenziali - Condizione per la loro computabilità - Inapplicabilità ai contributi versati alla gestione artigiani - Lamentata diversità di trattamento degli artigiani, rispetto ai lavoratori dipendenti - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 8, primo comma.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma » 56

N. 126. Ordinanza 7 - 11 maggio 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice che ha emesso decreto penale di condanna - Incompatibilità a deliberare sulla richiesta di giudizio immediato, di giudizio abbreviato o di applicazione della pena, a seguito di opposizione al decreto penale - Omessa previsione - Lamentato trattamento pregiudizievole riservato all'imputato, nonché violazione del principio del giudice naturale, del principio di imparzialità e del giusto processo - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., art. 461, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 76 e 111.

Processo penale - Decreto penale di condanna - Enunciazione del fatto e delle circostanze in forma chiara e precisa - Mancata indicazione tra i requisiti del decreto di condanna - Lamentata, irragionevole, disparità di trattamento - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., art. 460, comma 1, lettera b).
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111, terzo comma » 58

N. 127. Ordinanza 7 - 11 maggio 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Nuova disciplina - Termini di decadenza per la richiesta di applicazione della pena - Immediata applicabilità con efficacia retroattiva, in mancanza di disposizioni transitorie - Preclusione della facoltà di patteggiare la pena sino all'apertura del dibattimento - Prospettata disparità di trattamento tra imputati nonché lamentato mutamento delle regole valide per i processi in corso con effetti incidenti anche sulla misura della pena e sul contenuto dei provvedimenti sanzionatori - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 16 dicembre 1999, n. 479, art. 33, comma 1, lettera a); cod. proc. pen., artt. 446, comma 1, 555, comma 2, e 464, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, secondo comma, e 25, secondo comma

Pag. 61

N. 128. Ordinanza 7 - 11 maggio 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Banca - Anatocismo - Validità ed efficacia di clausole sugli interessi anatocistici - Motivazione generica sulla rilevanza della questione nonché intervenuta dichiarazione di incostituzionalità - Manifesta inammissibilità.

- Cod. civ., art. 1283; d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, comma 3.
- Costituzione, artt. 45 e 47; 3, 24, 76 e 77

» 65

N. 129. Ordinanza 7 - 11 maggio 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Banca - Anatocismo - Validità ed efficacia di clausole relative agli interessi anatocistici - Intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione denunciata - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 76, 101 e 102

» 66

N. 130. Ordinanza 7 - 11 maggio 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Somme maturate in conseguenza di pronunce di incostituzionalità (sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994) - Estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti - Asserita lesione del diritto di azione, con incidenza sull'esercizio della funzione giurisdizionale - Questione identica ad altre già decise - Manifesta infondatezza.

- Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 36, comma 5.
- Costituzione, artt. 24, primo comma, 101, 102 e 104

» 68

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 19. Ricorso per questione di legittimità costituzionale del 29 marzo 2001 (della Provincia autonoma di Trento).

Locazione di immobili urbani - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - Ripartizione fra i comuni delle risorse assegnate alle Regioni ed alle Province autonome - Potere sostitutivo dello Stato - Prevista nomina di un commissario *ad acta* qualora il trasferimento delle risorse ai comuni non avvenga entro novanta giorni - Applicabilità di tale previsione nei confronti della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione del giudicato costituzionale derivante dalla sentenza n. 520/2000 (in base alla quale non sussisterebbe alcun dovere di trasferimento a carico della medesima Provincia) - Lesione del principio di ragionevolezza - Lesione dell'autonomia amministrativa e finanziaria provinciale - Contrasto con le norme di attuazione statutaria.

- Legge 8 febbraio 2001, n. 21, art. 1, comma 2.
- Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 10) e 25), 16, nonché titolo VI, come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, art. 15, comma 2 (come sostituito dall'art. 2, d.lgs. 28 luglio 1997, n. 275); d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 4; legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 5, comma 2.

Pag. 71

- N. 20. Ricorso per questione di legittimità costituzionale del 14 aprile 2001 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Industria e commercio - Consorzi per le aree di sviluppo industriale - Norme della Regione Calabria - Previsioni concernenti: a) il potere del presidente della giunta regionale di procedere allo scioglimento degli organi consortili in caso di impossibilità di funzionamento o di gravi irregolarità nella gestione; b) l'individuazione, da parte della Regione, delle filiere produttive da privilegiare in ciascun consorzio; c) il procedimento della conferenza di servizi - Denunciato contrasto con la disciplina statale di riferimento - Violazione dei principî di buona amministrazione e di autonomia degli enti locali territoriali.

- Delibera legislativa della Regione Calabria riapprovata il 19 marzo 2001, artt. 18, commi 5 e 6, 22 e 25.
- Costituzione, artt. 97 e 128; legge 5 ottobre 1991, n. 317, art. 36; legge 8 agosto 1995, n. 341 [*recte*: d.l. 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modifiche nella legge 8 agosto 1995, n. 341], art. 11; legge 24 novembre 2000, n. 340, artt. da 9 a 12

» 74

- N. 328. Ordinanza del tribunale militare di Torino del 14 marzo 2001.

Processo penale - Reati di competenza dell'autorità giudiziaria militare - Procedimento per decreto - Applicabilità ai reati punibili a richiesta del comandante di corpo o di altro ente superiore da cui dipende il militare colpevole - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto agli analoghi reati comuni perseguibili a querela - Disparità di trattamento, altresì, rispetto ai reati militari più gravi perseguibili d'ufficio - Violazione del principio della ragionevole durata del processo.

- Cod. proc. pen., art. 3, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 111, secondo comma

» 76

n. 329. Ordinanza del tribunale di Torino del 26 febbraio 2001.

Locazione di immobili urbani - Morosità del conduttore - Termine per la sanatoria - Non concedibilità (nel regime ordinario) ai conduttori di immobili ad uso diverso da abitazione - Ingiustificata discriminazione rispetto ai conduttori di immobili ad uso abitativo - Violazione del diritto di azione e difesa del conduttore di immobile ad uso non abitativo.

- Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 55.
- Costituzione, artt. 3 e 24

Pag. 80

NN. da 330 a 337 Ordinanze - di identico contenuto - del tribunale di Milano del 15 gennaio 2001.

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, per impossibilità di eseguire l'espulsione con immediatezza - Procedimento di convalida da parte dell'autorità giudiziaria - Applicazione della disciplina di cui agli artt. 737 e seguenti cod. proc. civ. - Inidoneità di tale procedura ad assicurare la pienezza del contraddittorio e dell'esplicazione delle difese - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione del diritto di difesa - Contrasto con il principio di inviolabilità della libertà personale.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 10, 13 e 24.

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, per impossibilità di eseguire l'espulsione con immediatezza - Procedimento di convalida da parte dell'autorità giudiziaria - Accertamento concreto da parte del giudice della sussistenza dell'impossibilità di attuare l'accompagnamento immediato - Esclusione - Incidenza sui poteri d'indagine del giudice.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 10 e 111.

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, per impossibilità di eseguire l'espulsione con immediatezza - Procedimento di convalida da parte dell'autorità giudiziaria - Accertamento da parte del giudice sulle allegare ragioni idonee a configurare il divieto di espulsione e conseguentemente sulla mancanza del presupposto per il trattenimento - Incidenza sui poteri di indagine del giudice.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 10 e 111.

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, per impossibilità di eseguire l'espulsione con immediatezza - Obbligo di dare avviso al difensore d'ufficio o di fiducia, contestualmente alla comunicazione al giudice dall'inizio del trattenimento - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 3; d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 20.
- Costituzione, artt. 3, 10 e 24.

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, per impossibilità di eseguire l'espulsione con immediatezza - Convalida da parte dell'autorità giudiziaria - Mancata previsione di limite massimo anche per il cumulo successivo di vari periodi di trattenimento fondati sul medesimo decreto di espulsione - Conseguente impedimento per il giudice di accertare il superamento di tale limite - Lesione del principio di ragionevolezza e di parità di trattamento di situazioni identiche.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5.
- Costituzione, artt. 3, 10 e 13.

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, per impossibilità di eseguire l'espulsione con immediatezza - Procedimento di convalida da parte dell'autorità giudiziaria - Obbligo di provvedere alla convalida con un unico contestuale atto - Conseguente sottrazione al giudice del potere di determinare il ragionevole termine massimo anche cumulato del trattenimento - Lesione del principio di ragionevolezza e di parità di trattamento di situazioni identiche - Lesione del principio di riserva di giurisdizione.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 10, 13 e 111.....

Pag. 81

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 113

Sentenza 7 - 9 maggio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Questione di legittimità costituzionale - Termini normativi - Correzione della indicazione effettuata dal rimettente.

– D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 124, quinto comma (anziché ultimo comma).

Oggetto del giudizio - Atto avente forza di legge - Sindacabilità della norma denunciata - Eccezione di inammissibilità, basata sull'assunto contrario - Rigetto.

Questione di legittimità costituzionale - Eccezione di inammissibilità, basata sulla natura interpretativa del quesito prospettato - Rigetto.

Rilevanza della questione - Sufficienza e plausibilità della motivazione sul punto - Rigetto dell'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza.

Pensioni - Dipendenti dello Stato - Dipendenti con posizione assicurativa presso l'INPS - Periodi di studi universitari ammessi a riscatto a fini pensionistici - Valutabilità a condizione della effettiva prestazione di lavoro subordinato - Assenza di qualsivoglia giustificazione di tale condizione limitativa - Illegittimità costituzionale in parte qua.

– D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 124, quinto comma; legge 22 novembre 1962, n. 1646, art. 40.

– Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 124, ultimo comma (*recte*: quinto comma), del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) e 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), promosso con ordinanza emessa il 5 febbraio 1999 dal pretore di Torino nel procedimento civile tra Ortalda Luisa e l'INPS, iscritta al n. 287 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21, 1^a serie speciale, dell'anno 1999.

Visti gli atti di costituzione di Ortalda Luisa e dell'INPS nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 28 novembre 2000 il giudice relatore Massimo Vari;

Uditi gli avvocati Francesco Paolo Videtta per Ortalda Luisa, Antonino Sgroi per l'INPS e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio promosso da una pensionata amministrata dall'INPS, al fine di ottenere il computo, nel trattamento di reversibilità, dei contributi versati dal coniuge defunto per il riscatto degli anni di laurea, il pretore di Torino ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), «in combinato disposto con l'ultimo comma dell'art. 124» del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato).

Esponde, in punto di fatto, il rimettente che il marito della ricorrente aveva presentato, in data 11 giugno 1973, domanda al Ministero di grazia e giustizia per il riscatto della durata legale degli studi universitari, ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. n. 1092 del 1973.

Dopo la sua morte, avvenuta in data 26 ottobre 1975, senza aver maturato il diritto a pensione, la vedova, quale coniuge superstite avente diritto all'indennità *una tantum* in forza dell'art. 81 del citato d.P.R., aveva chiesto che «il predetto Ministero trasferisse all'INPS i contributi relativi alla retribuzione percepita dal marito come magistrato».

Rammenta ancora l'ordinanza che, successivamente, la ricorrente aveva rivolto istanza di computo di tali contributi a fini di pensione, ma che l'istanza stessa era stata respinta sulla base della motivazione che il riscatto degli anni di laurea non era «stato trasferito all'INPS in quanto utilizzato dal Ministero di grazia e giustizia per la concessione dell'indennità *una tantum*».

1.1. — Tanto premesso, il giudice *a quo* osserva che l'art. 124 del menzionato d.P.R. n. 1092 del 1973 dispone, per i servizi computabili a domanda, che «la costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS si effettua a norma dell'art. 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646» e che, a sua volta, quest'ultima disposizione subordina la costituzione di detta posizione assicurativa, per i periodi ammessi al riscatto in favore dei dipendenti statali, alla condizione che si tratti di periodi per i quali vi sia stata effettiva prestazione di lavoro.

Nel rilevare, altresì, che, nella fattispecie, le somme relative al riscatto degli anni di laurea «sono state riversate alla Tesoreria centrale dello Stato», l'ordinanza perviene alla conclusione che, in base al richiamato quadro normativo, l'INPS non poteva che respingere l'istanza di computo del suddetto periodo, non concernendo gli anni del corso di laurea periodi nei quali vi era stata effettiva prestazione lavorativa.

Il rimettente dubita, tuttavia, della ragionevolezza di un sistema che, consentendo al dipendente civile dello Stato il riscatto degli anni di studio universitario, solo ed esclusivamente quando il diploma di laurea sia necessario per l'ammissione in servizio, impedisca, poi, di utilizzare il periodo riscattato, unicamente perché la posizione contributiva, a seguito di ricongiungimento contributivo (o di costituzione di nuova posizione contributiva), viene a costituirsi presso l'INPS.

L'ordinanza, mentre ritiene giustificato che il dipendente civile dello Stato non possa costituire una posizione assicurativa presso l'INPS, attraverso il riscatto di periodi di studi universitari per i quali non ricorrano i presupposti dell'ordinamento pensionistico statale — e cioè essenzialmente la circostanza che detti studi costituiscano «condizione necessaria» per l'ammissione in servizio — è dell'avviso che analoga conclusione non possa ammettersi quando il dipendente abbia riscattato, presso l'Amministrazione di appartenenza, il periodo corrispondente al corso di laurea, nel rispetto delle previste condizioni.

In quest'ultima ipotesi l'ostacolo al computo degli anni relativi, anziché evitare un trattamento di favore, verrebbe a «discriminare in modo ingiustificato coloro che abbiano riscattato», in presenza dei requisiti richiesti dall'art. 13 del d.P.R. n. 1092 del 1973, il periodo legale del corso di laurea; e questo solo perché l'erogazione della pensione avviene a carico dell'INPS e non dello Stato.

2. — Si è costituita la ricorrente nel giudizio *a quo* la quale ha chiesto, in primo luogo, che la sollevata questione sia dichiarare infondata, dovendosi la normativa interpretare nel senso che essa non impedisca di costituire presso l'INPS la posizione assicurativa, anche per il periodo della durata legale degli studi universitari ammessi a riscatto giusta l'art. 13 del d.P.R. n. 1092 del 1973.

In via subordinata, la parte chiede che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale della normativa censurata, a causa della ingiustificata disparità di trattamento fra quei dipendenti che hanno riscattato, in forza

dell'art. 13 del d.P.R. n. 1092 del 1973, il periodo degli studi universitari, ma hanno maturato il diritto a pensione a carico dello Stato, e quelli che, avendo anch'essi riscattato *ex art. 13* il periodo degli studi universitari, hanno maturato il diritto a pensione verso l'INPS.

3. — Si è, altresì, costituito l'INPS, parte convenuta nel giudizio *a quo* per sentir dichiarare inammissibile e, comunque, infondata la sollevata questione.

La memoria eccepisce, pregiudizialmente, che sull'art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973, inserito in un decreto presidenziale, non può essere esercitato il sindacato di legittimità costituzionale, trattandosi di fonte subordinata «gerarchicamente alle fonti legislative» e che, in ogni caso, «la Corte non può essere chiamata a sindacare la legittimità costituzionale dell'interpretazione di una legge, come nel caso di specie». Si sostiene, altresì, il difetto di rilevanza della questione stessa, nel senso che la norma denunciata, ottenuta in via di interpretazione e «non esplicitamente dettata dall'ordinamento», costituirebbe «mero presupposto di fatto sul quale si è radicato il provvedimento di diniego dell'ente previdenziale», fondato sulla circostanza che l'ente stesso non è «in possesso dei contributi figurativi collegati al riscatto del corso di laurea in quanto gli stessi sono rimasti presso il Ministero di grazia e giustizia».

Nel merito, la parte costituita ritiene non fondata la questione, attesa la previsione, in favore di coloro che non hanno maturato il diritto a pensione, «di un duplice reticolato di tutela costituito dall'erogazione della c.d. indennità *una tantum* e dalla creazione di una posizione previdenziale presso l'INPS».

Aggiunge, inoltre, la memoria che «i meccanismi di calcolo del riscatto, presso il Ministero di grazia e giustizia e presso l'INPS», sono diversi, tanto da comportare, nell'ipotesi del riscatto del periodo di laurea presso l'amministrazione statale, «un onere pecuniario a carico del lavoratore di molto inferiore rispetto a quello affrontato da altro lavoratore» presso l'INPS, con la conseguenza che, a fronte di una pensione eguale, ma di un differente onere relativo al riscatto, si creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento a discapito della seconda categoria di lavoratori.

4. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale, «riservando ogni più ampia difesa», ha concluso per l'inammissibilità e, comunque, per la manifesta infondatezza della questione.

5. — Nell'imminenza dell'udienza, tutte le parti hanno depositato memorie illustrative.

5.1. — La ricorrente nel giudizio *a quo* contestata la fondatezza della eccezione di inammissibilità proposta dall'INPS, sostiene, nel merito, che il meccanismo di cui al denunciato art. 124 «non prevede che l'*ex* dipendente consegua due volte la stessa utilità economica (una volta a titolo di indennità e una volta a titolo di posizione assicurativa INPS); ma prevede che dalla stessa indennità *una tantum* sia prelevata la somma necessaria a costituire presso l'INPS una posizione assicurativa per il periodo di servizio prestato».

L'affermazione secondo la quale il riscatto del periodo di laurea «sarebbe molto meno oneroso per i dipendenti dello Stato che per gli iscritti all'INPS», sarebbe non solo sarebbe indimostrata, ma anche priva di fondamento, giacché, ai sensi dell'art. 124 citato, la posizione INPS viene costituita «con il versamento della somma che lo stesso INPS liquida, secondo i propri criteri e in base al periodo considerato».

5.2. — L'INPS, nel ribadire le conclusioni rassegnate in precedenza, insiste, anzitutto, per l'irrelevanza della sollevata questione, a motivo della inapplicabilità, nel caso di specie, di una disciplina riguardante, invece, «altri soggetti onerati dalla legge a riversare all'INPS i contributi dagli stessi riscossi».

La memoria contesta, inoltre, «l'interpretazione correttiva» prospettata dalla controparte nel giudizio principale, citando, a conforto di quanto sostenuto, anche l'orientamento espresso dalla Corte dei conti in fattispecie analoga.

5.3. — L'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri, nel concludere nuovamente per l'inammissibilità e, in ogni caso, per l'infondatezza della questione, sostiene che la normativa censurata non sarebbe pertinente al caso, in quanto l'istanza presentata a suo tempo dalla ricorrente, non era stata rigettata in applicazione della normativa denunciata, «ma per il fatto che l'Istituto previdenziale non aveva ricevuto il contributo di riscatto».

Nel merito, la difesa erariale sostiene che, essendo stata prospettata l'incostituzionalità della norma denunciata «solo per il verificarsi di una situazione anomala ed eccezionale in capo alla parte interessata», la «erronea applicazione della norma e le situazioni patologiche attinenti al funzionamento della medesima non possono essere poste a base di una pronuncia di illegittimità».

Considerato in diritto

1. — Il pretore di Torino dubita della legittimità costituzionale dell'art. 124, ultimo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), denunciato in combinato disposto con l'art. 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

2. — Deve anzitutto osservarsi che, in virtù di quanto emerge chiaramente dall'ordinanza di rimessione, oggetto della censura di incostituzionalità è non già l'ultimo comma dell'art. 124, bensì il «quinto comma» della medesima disposizione.

L'imprecisa indicazione, da parte del giudice *a quo* della norma portata al vaglio della Corte è suscettibile, tuttavia, di essere rettificata nel predetto senso, sì da non precludere, di per sé, l'esame della questione nei termini più puntuali in cui la stessa avrebbe dovuto essere prospettata.

3. — Il censurato art. 124, quinto comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, nel disciplinare, in favore del dipendente statale che cessa dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione, la costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS, prevede che essa, per i «servizi computabili a domanda», «si effettui a norma dell'art. 40» della legge n. 1646 del 1962.

Quest'ultima disposizione, dal canto suo, subordina, per i periodi ammessi a riscatto od a riconoscimento, la costituzione stessa alla duplice condizione «che tali periodi non siano coperti da contribuzione» nell'assicurazione generale obbligatoria, e che, per gli stessi, «vi sia stata effettiva prestazione di lavoro subordinato».

Il rimettente ritiene non ragionevole e ingiustificatamente discriminatoria una disciplina che preclude, a causa del difetto del secondo degli accennati requisiti, la valutazione a fini pensionistici del periodo corrispondente alla durata legale degli anni di studio universitario, benché utilmente riscattato presso l'Amministrazione statale di provenienza, nel rispetto delle condizioni previste dalla relativa normativa (art. 13 dello stesso d.P.R. n. 1092 del 1973). E questo solo perché la posizione assicurativa per l'erogazione della pensione viene ad essere costituita presso l'INPS.

4. — Vanno esaminate, preliminarmente al merito, le eccezioni sollevate dall'INPS e dall'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri.

4.1. — L'Istituto deduce, in primo luogo, l'inammissibilità della questione sotto un duplice profilo: da un lato, perché l'art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973, in quanto norma di decreto presidenziale, sarebbe contenuta in una fonte subordinata «gerarchicamente alle fonti legislative», non suscettibile, come tale, di sindacato in sede di giudizio di costituzionalità; dall'altro, perché, nel caso di specie, il rimettente chiederebbe alla Corte uno scrutinio sulla «legittimità costituzionale dell'interpretazione di una legge».

Entrambe le eccezioni sono infondate. Quanto alla prima è sufficiente rilevare che il d.P.R. n. 1092 del 1973, essendo stato emanato in attuazione della delega contenuta nell'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, costituisce atto di normazione primaria delegata (art. 76 della Costituzione), dotato, come tale, di valore e forza di legge, e, al tempo stesso, soggetto al giudizio di questa Corte (art. 134 della Costituzione).

Quanto alla seconda eccezione, va considerato che l'ordinanza, lungi dal prospettare un quesito interpretativo, tale da lasciare irrisolto il dubbio ermeneutico sulla portata delle disposizioni denunciate, individua, non senza plausibilmente argomentare, la «norma» in contrasto con il parametro evocato, rinvenendola nel combinato disposto delle disposizioni medesime. Il che è sufficiente per dare ingresso al giudizio di costituzionalità.

4.2. — Sia l'INPS che l'Avvocatura generale dello Stato eccepiscono, inoltre, il difetto di rilevanza della questione, sostenendo che le norme denunciate non sarebbero direttamente applicabili alla fattispecie oggetto di cognizione innanzi al giudice *a quo*. Secondo l'INPS, esse costituirebbero soltanto «il mero presupposto di fatto sul quale si è successivamente radicato il provvedimento di diniego dell'ente previdenziale». Non dissimile è la posizione dell'Avvocatura, la quale assume che la normativa censurata non sarebbe pertinente al caso, essendo stata l'istanza a suo tempo presentata dalla ricorrente rigettata non in applicazione della normativa stessa, «ma per il fatto che l'Istituto previdenziale non aveva ricevuto il contributo di riscatto».

Anche tali eccezioni vanno disattese, dal momento che il giudice *a quo* evidenzia espressamente che egli è chiamato a decidere anche su una domanda di accertamento del diritto al riconoscimento dell'incremento della posizione assicurativa spettante all'interessata presso l'INPS, tramite il computo del periodo di studi riscattato, così fornendo una motivazione esauriente e plausibile, in fatto e diritto, quanto all'applicabilità nel giudizio principale delle disposizioni censurate.

5. — Nel merito, la questione è fondata.

6. — Onde valutarne la portata, occorre rammentare, anzitutto, che l'istituto della costituzione di posizione assicurativa presso l'INPS, già previsto, in via generale, dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 322, e successivamente disciplinato, per i dipendenti dello Stato, dall'art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973, assolve una funzione di tutela previdenziale in favore del lavoratore iscritto a forme obbligatorie di previdenza sostitutive ovvero esonerative, che cessi dal servizio senza diritto a pensione, garantendo al medesimo la possibilità di fruire, in presenza ovviamente delle previste condizioni, di un trattamento pensionistico, secondo le regole dell'assicurazione generale obbligatoria.

In vista di ciò, è contemplato il versamento, alla gestione INPS, di un importo contributivo commisurato al periodo di servizio prestato dal lavoratore e determinato in base alle norme della predetta assicurazione (articolo unico, comma primo, della legge n. 322 del 1952).

Per i dipendenti dello Stato il suddetto importo complessivo è portato in detrazione dell'indennità *una tantum* spettante agli interessati, ponendosi a carico dello Stato l'eventuale onere differenziale (art. 124, secondo comma); onere che, invece, deve essere interamente assunto dallo Stato nel caso in cui il diritto all'indennità medesima non sussista.

Lo stesso art. 124, prevede, al quinto comma, che la costituzione della posizione assicurativa riguardi — sia pure nei termini già precisati — anche i «servizi computabili a domanda», da individuare, alla stregua di siffatta locuzione, che figura anche nella rubrica del Capo II del Titolo II del d.P.R. n. 1092 del 1973, in quelli che formano oggetto delle disposizioni contenute nel Capo stesso, tra le quali si rinviene anche l'art. 13 che consente il riscatto a fini di quiescenza dei «periodi di studi superiori e di esercizio professionale», a patto che il diploma di laurea costituisca «condizione necessaria per l'ammissione in servizio».

7. — Così ricostruito il quadro normativo nel quale si iscrive la sollevata questione, va rilevato che il rimettente — censurando le disposizioni dell'art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973 e dell'art. 40 della legge n. 1646 del 1962, nella parte in cui esigono che, anche per i periodi di studio testé rammentati, ricorra il requisito dell'avvenuto svolgimento di attività lavorativa subordinata — segnala, in definitiva, una esigenza di razionalità della normativa denunciata, dal punto di vista della sua coerenza con l'ordinamento, sulla quale la Corte non può non convenire.

Infatti, se l'intento dell'art. 40 della legge n. 1646 del 1962, come si può plausibilmente ritenere, era quello di ricondurre alle regole di base dell'ordinamento pensionistico INPS, vigenti all'epoca in cui esso fu emanato, la possibile eterogeneità degli ordinamenti pensionistici di provenienza, quanto a periodi suscettibili di riscatto o riconoscimento a fini pensionistici, tuttavia, per effetto del rinvio successivamente operato dal quinto comma dell'art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973, la norma che lega la valutabilità degli stessi alla coesistenza di una prestazione lavorativa subordinata non può non risultare priva di ogni «causa giustificativa» se riferita al periodo di studi universitari che sia stato riscattato, presso l'amministrazione statale di appartenenza del dipendente, in armonia con la regola dettata dall'art. 13 dello stesso d.P.R. n. 1092 del 1973.

Come questa Corte ha avuto più volte occasione di rilevare, l'istituto del riscatto per i dipendenti statali, quale si configura in quest'ultima disposizione, rappresenta l'epilogo di un lungo processo normativo preordinato a garantire alla preparazione professionale «ogni migliore considerazione ai fini di quiescenza» (sentenza n. 52

del 2000). E questo non solo per incentivare l'accesso nella pubblica amministrazione di personale idoneo per preparazione e cultura, ma anche al fine di evitare la penalizzazione dei lavoratori che abbiano dovuto ritardare l'inizio della loro attività onde acquisire il titolo necessario per essere ammessi all'impiego (sentenza n. 112 del 1996).

Si tratta, dunque, di esigenze che non possono essere frustrate unicamente per il fatto che la posizione assicurativa viene a costituirsi, in virtù di quanto obbligatoriamente previsto dalla legge (articolo unico della legge n. 322 del 1958 e art. 124, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973), presso l'INPS, specie a considerare quella generale tendenza, da tempo emersa nell'ordinamento, volta a valorizzare, in ogni caso, i periodi di studio che precedono l'attività lavorativa. Difatti, già con l'art. 50 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e dunque antecedentemente al censurato art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973, la facoltà di riscatto degli anni di studio universitario è stata estesa anche ai lavoratori privati iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, senza imporre, tuttavia, la condizione di strumentalità del corso universitario rispetto all'accesso in servizio o alla progressione in carriera. Principi analoghi sono stati, poi, accolti anche dall'art. 2-*novies* del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 (convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114); disposizione resa successivamente applicabile, dall'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, ai dipendenti pubblici, con compiuta parificazione tra tutti i lavoratori circa la facoltà di riscattare i periodi di studio universitari.

8. — Nei termini evidenziati, non è dubbio, dunque, che le disposizioni denunciate contrastino con l'art. 3 della Costituzione, giacché comportano, nel caso all'esame, una preclusione che non è, invero, sorretta da alcuna giustificazione.

Va da sé che, alla declaratoria di incostituzionalità delle censurate disposizioni, in combinato disposto tra loro, consegue non solo il computo, nella posizione assicurativa costituita presso l'ente previdenziale, del periodo di studi riscattato ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. n. 1092 del 1973, ma anche l'obbligo per l'amministrazione statale di versare i relativi contributi all'INPS, secondo le regole dettate, in via generale, dallo stesso art. 124.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 124, quinto comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) e 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), nella parte in cui — per i periodi di studi che siano stati oggetto di riscatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del citato d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 — subordinano la costituzione della posizione assicurativa nella assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, alla condizione che, per gli stessi periodi, «vi sia stata effettiva prestazione di lavoro subordinato».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.

Il Presidente: SANTOSUOSSO

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 9 maggio 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 114

Sentenza 7 - 9 maggio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incidente probatorio - Procedimenti per reati di maltrattamenti in famiglia - Assunzione della prova cui siano interessati minori infrasedicenni - Inapplicabilità delle particolari modalità stabilite in caso di procedimenti per reati sessuali - Asserito contrasto con il principio di eguaglianza e con quello di protezione della personalità del minore - Non fondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., art. 398, comma 5-*bis*.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 398, comma 5-*bis* del codice di procedura penale (Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio), come introdotto dall'art. 14, comma 2, della legge 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la violenza sessuale), promosso con ordinanza emessa il 26 aprile 2000 dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Modena, iscritta al n. 467 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, 1^a serie speciale, dell'anno 2000.

Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 2001 il giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un procedimento penale per il reato di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli (art. 572 del codice penale), nel cui ambito si rendeva necessario procedere, nelle forme dell'incidente probatorio, all'assunzione della testimonianza di una quattordicenne, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Modena, con ordinanza emessa il 26 aprile 2000, pervenuta a questa Corte il 14 giugno 2000, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 398, comma 5-*bis* del codice di procedura penale (Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio), nella parte in cui non prevede l'ipotesi di reato di cui all'art. 572 del codice penale «fra quelle in presenza delle quali, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova nelle forme dell'incidente probatorio vi siano minori di sedici anni, il giudice stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendano necessario od opportuno».

Il remittente ricorda che tale speciale disciplina è stata introdotta dall'art. 14 della legge 15 febbraio 1996, n. 66, per il caso in cui si proceda ad incidente probatorio nell'ambito di indagini riguardanti le ipotesi di reato previste dagli articoli 609-*bis* (Violenza sessuale), 609-*ter* (Circostanze aggravanti), 609-*quater* (Atti sessuali con minorenne), 609-*quinquies* (Corruzione di minorenne) — quest'ultima per effetto della sentenza n. 262 del 1998 di questa Corte, — e 609-*octies* (Violenza sessuale di gruppo) del codice penale; ed è stata estesa dall'art. 13, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 269, alle ipotesi di reato di cui agli articoli 600-*bis* (Prostituzione minorile), 600-*ter* (Pornografia minorile) e 600-*quinquies* (Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) del codice penale; e osserva che l'«audizione protetta» ivi prevista tenderebbe a realizzare forme alternative di assunzione della prova, in specie testimoniale, in modo da evitare il diretto contatto del minore con la «viva realtà processuale».

Ad avviso del remittente, benché la tipologia del bene offeso dalle fattispecie di reato contemplate dalla norma impugnata costituisca ragione sufficiente di deroga alle regole generali di svolgimento dell'incidente probatorio, tale scelta sembrerebbe in realtà rinvenire il proprio autentico fondamento nelle esigenze di salvaguardia *tout court* della personalità del minore interessato all'assunzione della prova: come sarebbe confermato dal fatto che l'estensione operata da questa Corte al reato di corruzione di minorenni (sentenza n. 262 del 1998) sarebbe collegata all'esistenza di una più generale ragione di tutela della personalità del minore coinvolto in fatti comunque attinenti alla sua sfera psichica, fisica ed affettiva.

Sarebbe perciò in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, per irragionevolezza, la limitazione della predetta disciplina solo ai reati indicati, in considerazione del fatto che identiche ragioni di salvaguardia della personalità del minore potrebbero valere in ordine a fattispecie diverse, eppure parimenti connotate da un «contenuto afflittivo non dissimile», come accadrebbe, appunto, nel caso del reato di cui all'art. 572 cod. pen. Trattandosi di un reato che si realizza attraverso un sistema reiterato di atti lesivi della libertà ed integrità fisica e morale o del decoro della persona offesa, tale da determinare una vera e propria sopraffazione, si presenterebbe una situazione «generativa del possibile perturbamento dell'equilibrio psico-fisico del minore e della correlata esigenza di riservatezza», in termini non diversi dal caso dei reati richiamati nella norma denunciata. L'esigenza di protezione del minore dal contatto invasivo con una realtà processuale non filtrata dalla mediazione demandata al giudice dalla norma in esame potrebbe discendere sia da situazioni involgenti la sfera della sessualità minorile, sia da situazioni che incidono sull'integrità fisica e sul patrimonio morale del minore.

Il giudice *a quo* motiva infine la rilevanza della questione osservando che l'espletamento della prova testimoniale ammessa in sede di incidente probatorio dovrebbe avere luogo secondo le forme ordinarie del dibattimento, come previsto dall'art. 401, comma 5, cod. proc. pen. Né tale rilevanza potrebbe essere contraddetta, secondo il remittente, dal rilievo della applicabilità dell'art. 502 cod. proc. pen., relativo all'escussione a domicilio del teste assolutamente impossibilitato a comparire per legittimo impedimento, poiché tale norma disciplinerebbe ipotesi di oggettiva impossibilità a comparire, e consentirebbe comunque l'intervento personale dell'imputato, nelle forme immediate e prive delle garanzie previste dall'art. 398, comma 5-bis cod. proc. pen.

2. — Non vi è stata costituzione di parti né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. — La questione sollevata riguarda l'art. 398, comma 5-bis del codice di procedura penale (Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio). La norma impugnata prevede che, nel caso di indagini riguardanti le ipotesi di reati sessuali introdotte dalle leggi 15 febbraio 1996, n. 66, e 3 agosto 1998, n. 269, ove tra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, il giudice, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno, stabilisce modalità particolari per procedere all'incidente probatorio, potendosi svolgere l'udienza anche in luoghi diversi dal tribunale con l'ausilio di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione del minore. La norma è censurata nella parte in cui non prevede, fra le ipotesi di reato in presenza delle quali essa si applica, il reato di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, di cui all'art. 572 del codice penale.

Secondo il remittente, contrasterebbe con il principio di uguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione, la mancata estensione di dette regole a quest'ultimo reato, riguardo al quale varrebbe la stessa esigenza di protezione della personalità del minore, che sta a base della previsione legislativa in esame.

2. — La questione non è fondata.

La scelta del legislatore di prevedere una speciale disciplina per l'incidente probatorio reso accessibile anche al di fuori delle ipotesi generalmente previste (art. 392, comma 1-bis cod. proc. pen.) quando tra gli interessati all'assunzione della prova vi siano minori infrasedicenni, e si proceda per taluno dei reati di cui alla legge n. 66 del 1996 o alla legge n. 269 del 1998, è evidentemente collegata alla valutazione secondo cui, nei procedimenti per reati sessuali, si pongono specifiche esigenze sia di assicurazione della genuinità della prova, sia, soprattutto, di protezione del minore infrasedicenne rispetto alle possibili lesioni alla sua personalità derivanti dalle modalità del suo intervento nel procedimento.

Tale *ratio* differenziatrice fra i reati sessuali (nel cui ambito l'assenza, nel testo originario dell'art. 398, comma 5-bis cod. proc. pen., del riferimento al reato di corruzione di minorenni ha condotto alla pronuncia additiva di questa Corte contenuta nella sentenza n. 262 del 1998) e gli altri reati non appare ingiustificata. Il reato di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli non presenta caratteristiche di tale assimilabilità, rispetto ai reati sessuali, da imporre in modo automatico l'estensione della medesima *ratio*: esso non coinvolge infatti, in quanto tale e necessariamente, la sfera sessuale, rispetto alla quale si pongono le particolari esigenze di riserbo e di protezione dell'intimità personale che hanno ispirato la scelta compiuta dal legislatore con l'art. 398, comma 5-bis.

3. — Ciò non esclude che anche nei procedimenti per altri reati, non previsti da quest'ultima norma, e così per il delitto di cui si discute, possano sussistere esigenze di protezione della personalità dei minori interessati all'assunzione della prova, quanto alle modalità di quest'ultima. Ma tali esigenze trovano riscontro in altre norme dell'ordinamento processuale. In primo luogo soccorre l'art. 498, comma 4, del codice di rito, ai cui sensi l'esame testimoniale del minore è condotto, non già dalle parti, secondo la regola generale, bensì, su domande e contestazioni proposte dalle parti, dal giudice, il quale può avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile, salvo che si ritenga che l'esame diretto non possa nuocere alla serenità del teste. Ancora, il giudice può sempre disporre che l'esame dei minorenni avvenga a porte chiuse (art. 472, comma 4, cod. proc. pen.); e delle generalità e dell'immagine dei testimoni minorenni è vietata la pubblicazione, fino a quando non sono divenuti maggiorenni, salva l'autorizzazione del tribunale per i minorenni, data nell'interesse esclusivo del minore, o il consenso di questi, ma solo se ha compiuto sedici anni (art. 114, comma 6, cod. proc. pen.).

Ma c'è di più. La legge n. 269 del 1998 (art. 13, comma 6) ha introdotto nell'art. 498 del codice di procedura penale, che disciplina le modalità dell'esame testimoniale nel dibattimento, il comma 4-*bis* ai sensi del quale «si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalità di cui all'articolo 398, comma 5-*bis*», cioè appunto le modalità di cui alla norma qui impugnata. Ora, benché tale nuova regola sia stata introdotta nel contesto della disciplina dei reati concernenti la prostituzione minorile e la pornografia minorile, sta di fatto che la disposizione che la contiene riguarda le modalità dell'esame testimoniale nel dibattimento, prescindendo dall'ipotesi di reato per cui si procede: a differenza del successivo comma 4-*ter* introdotto con lo stesso art. 13, comma 6, della legge n. 269 del 1998, che esplicitamente si riferisce ai casi in cui si procede per uno dei reati sessuali indicati, il comma 4-*bis* non reca alcuna limitazione in ordine ai reati.

Ora, come ricorda lo stesso giudice remittente, l'art. 401, comma 5, del codice di procedura penale, relativo alle modalità di svolgimento dell'udienza per l'incidente probatorio, dispone che «le prove sono assunte con le forme stabilite per il dibattimento». Pertanto, se il nuovo comma 4-*bis* dell'art. 498 si applica, nel dibattimento, indipendentemente dal titolo di reato per il quale si procede, e se esso è applicabile, in forza dell'art. 401, comma 5, anche all'incidente probatorio, ne risulta che, in forza del doppio richiamo accennato, anche nel caso di incidente probatorio nell'ambito di un procedimento per reato diverso da quelli sessuali (e così per il reato sottoposto al giudice *a quo*), le modalità particolari di assunzione della testimonianza del minore infrasedicenne, previste dall'art. 398, comma 5-*bis* possono trovare applicazione: che è proprio quanto il remittente vorrebbe ottenere attraverso la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma denunciata.

Né potrebbe opporsi che le condizioni poste dall'art. 498, comma 4-*bis* (richiesta di una delle parti o necessità ritenuta dal giudice), sono diverse da quelle cui è subordinata l'applicazione dell'art. 398, comma 5-*bis* nell'incidente probatorio relativo ai reati sessuali (necessità o opportunità in relazione alle esigenze del minore); e che parzialmente diverso è, nei due casi, l'oggetto della disciplina (esame dei testimoni, nell'art. 498; assunzione della prova cui siano interessate persone minori di sedici anni, nell'art. 398). Infatti, le eventuali esigenze — delle quali si è concretamente fatto carico il remittente nel giudizio *a quo* — di speciale protezione del minore infrasedicenne chiamato a testimoniare potrebbero comunque essere prese in considerazione anche in base all'art. 498, comma 4-*bis* attraverso la valutazione della «necessità» del ricorso alle particolari modalità, operata dal giudice in applicazione di tale ultima disposizione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 398, comma 5-bis del codice di procedura penale (Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Modena con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: ONIDA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 9 maggio 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

01C0448

N. 115

Sentenza 7 - 9 maggio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Nuova disciplina - Esclusione di un autonomo potere del giudice di valutare l'ammissibilità del rito - Asserita, irragionevole, disparità di trattamento di situazioni processuali sostanzialmente identiche, nonché prospettata violazione dei principi della individualizzazione e della funzione rieducativa della pena e della soggezione del giudice soltanto alla legge - Non fondatezza delle questioni.

- Cod. proc. pen., artt. 438 e 442, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 27, 101, secondo comma, e 102, primo comma.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Nuova disciplina - Poteri del pubblico ministero - Esclusione del consenso o di qualsiasi facoltà di intervenire del p.m. ai fini dell'ammissione al rito nonché di chiedere una integrazione probatoria - Asserita violazione dei principi del contraddittorio, di parità tra le parti e di imparzialità e buon andamento - Non fondatezza delle questioni.

- Cod. proc. pen., artt. 438 e 442, comma 2.
- Costituzione, artt. 111, secondo comma e 97.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Utilizzazione di atti non utilizzabili nel giudizio ordinario - Asserita violazione del principio di eguaglianza - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., art. 442, comma 1-*bis*.
- Costituzione, art. 3.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Celebrazione del processo in camera di consiglio, se non vi sia stata richiesta di udienza da parte degli imputati - Asserita irragionevolezza della disciplina - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- Cod. proc. pen., art. 441, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 10, 101 e 102.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Possibilità che il giudice assuma, anche d'ufficio, elementi necessari ai fini della decisione - Assunta violazione del principio del contraddittorio - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- Cod. proc. pen., art. 441.
- Costituzione, artt. 24 e 111.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 438, 441 e 442, commi 1-*bis* e 2, del codice di procedura penale nel testo modificato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti ai giudici di pace e di esercizio della professione forense), e dell'art. 223 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), come modificato dall'art. 56 della suddetta legge n. 479 del 1999, promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dai Giudici dell'udienza preliminare dei tribunali di Roma, di Bologna, di Imperia e dal tribunale di Firenze con ordinanze emesse in data

4 aprile, 19 e 14 gennaio, 16, 10, 19 e 9 maggio 2000, iscritte rispettivamente ai nn. 279, 305, 405, 464, 465, 474 e 607 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 23, 24, 29, 37, 38 e 44, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 2001 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza del 14 gennaio 2000 (r.o. n. 405 del 2000) il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Imperia ha sollevato questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 438 del codice di procedura penale, come novellato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti ai giudici di pace e di esercizio della professione forense), «nella parte in cui non prevede il contraddittorio delle parti nella ammissione al rito abbreviato» e nella parte in cui non attribuisce al giudice alcun potere di preliminare deliberazione in ordine alla ammissibilità del rito, in riferimento agli artt. 101 e 111 della Costituzione;

b) dell'art. 441 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 479 del 1999, nella parte in cui consente al giudice che, investito di una richiesta di giudizio abbreviato, ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, di assumere anche d'ufficio gli elementi necessari ai fini della decisione, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione.

Il rimettente premette che nel corso dell'udienza preliminare l'imputato aveva formulato richiesta di giudizio abbreviato e il pubblico ministero aveva eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 438 cod. proc. pen. sotto il duplice profilo della violazione del principio del contraddittorio (art. 111 Cost.) e della violazione del principio della soggezione del giudice alla legge (art. 101 Cost.), censurando rispettivamente la mancata previsione del consenso della pubblica accusa e l'impossibilità per il giudice di esprimersi in ordine alla ammissibilità del rito.

Il giudice *a quo* condivide le censure del pubblico ministero, ma ritiene che il contrasto della nuova disciplina con il novellato art. 111 della Costituzione emerga soprattutto dalla attribuzione al giudice di particolari poteri istruttori che ne snaturerebbero la configurazione originaria. Gli artt. 438 e 441 cod. proc. pen., come modificati dalla legge n. 479 del 1999, delineano infatti, secondo il rimettente, una «nuova figura di giudice che ineluttabilmente rimanda a quella del giudice istruttore»; un giudice che non ha alcun potere di deliberazione preliminare sulla richiesta di giudizio abbreviato ma che, qualora non ritenga di poter decidere allo stato degli atti, assume, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen., gli elementi necessari ai fini della pronuncia, che pure è chiamato a adottare, a differenza del «vecchio» giudice istruttore, sulla responsabilità dell'imputato.

Evidente sarebbe quindi sotto questo particolare profilo il contrasto della nuova disciplina con quanto disposto nell'art. 111 Cost., secondo cui il processo è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova.

L'attribuzione al giudice di così rilevanti poteri di integrazione probatoria *ex officio* violerebbe inoltre, a giudizio del rimettente, anche l'art. 24, secondo comma, Cost; quand'anche si intendesse l'art. 441, comma 5, cod. proc. pen. come disposizione «parallela» all'art. 507 cod. proc. pen., l'imputato che ha chiesto il rito abbreviato rimarrebbe infatti esposto ad un mutamento del quadro probatorio e persino, essendo fatta salva l'applicabilità dell'art. 423 cod. proc. pen., ad una modifica dell'imputazione, senza alcuna possibilità di «ripensamento».

1.1. — Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Per quanto concerne la censura riferita alla violazione del principio del contraddittorio, che deriverebbe dalla eliminazione della necessità del consenso al rito del pubblico ministero, la difesa erariale rileva che la nozione di contraddittorio individuata dal costituente è da riferire al contraddittorio nella formazione della prova, «indefettibile in tutti i casi diversi da quelli che lo stesso articolo 111 della Costituzione individua, casi tra i quali, appunto, si annovera il consenso dell'imputato e, a più forte ragione, la richiesta dell'imputato».

Quanto alla presunta lesione dell'art. 101 della Costituzione per l'impossibilità per il giudice di esprimersi in ordine alla ammissibilità del rito, nell'atto di intervento si sottolinea che, essendo la legge ordinaria a prevedere che il giudice debba procedere con le forme del giudizio abbreviato a richiesta dell'imputato, il giudice in realtà non soggiace alla mera volontà delle parti ma alla legge che di quella volontà regola gli effetti.

Infine, in relazione alla censurata attribuzione al giudice di poteri di integrazione probatoria *ex officio* l'Avvocatura sottolinea che il principio della separazione fra funzioni accusatorie e funzioni decisorie ovvero tra queste ultime e le funzioni istruttorie, principio intorno al quale sostanzialmente si fondano le argomentazioni del giudice *a quo*, non trova riconoscimento costituzionale (v. sentenza n. 123 del 1970) e che comunque, quand'anche si volesse ritenere che esso sia derivabile direttamente da quello costituzionale del contraddittorio nella formazione della prova, è lo stesso art. 111 della Costituzione a prevederne la possibilità di deroga per effetto del consenso dell'imputato, in questo caso implicito nella richiesta di giudizio abbreviato.

2. — Con ordinanza del 19 gennaio 2000 (r.o. n. 305 del 2000) il giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Bologna ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, primo e terzo comma, 101, primo comma, e 102, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale: 1) dell'art. 438, commi 1 e 4, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che l'imputato venga ammesso al giudizio abbreviato a seguito di semplice richiesta, senza alcuna preliminare delibazione da parte del giudice; 2) degli artt. 438, commi 1 e 4, e 442, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui prevedono che alla richiesta dell'imputato, non soggetta ad alcuna verifica da parte del giudice, consegua la riduzione di un terzo della pena; 3) dell'art. 442, comma 1-*bis* cod. proc. pen., nella parte in cui consente l'utilizzazione nel giudizio abbreviato di atti non utilizzabili nel rito ordinario; 4) dell'art. 441, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce che il giudizio abbreviato si celebra in udienza camerale, salvo che tutti gli imputati richiedano che si svolga in udienza pubblica.

Il giudice *a quo* premesso in fatto che l'imputato aveva chiesto la definizione del procedimento con il rito abbreviato, in primo luogo rileva che l'opzione legislativa di rimettere in via esclusiva ad una sola delle parti la scelta del rito, senza alcun controllo di «congruità» da parte del giudice, contrasta con l'art. 102, primo comma, Cost., che «implicitamente postula l'illegittimità di qualunque forma, anche mediata, di condizionamento [della funzione giurisdizionale] da parte di soggetti diversi» e ciò tanto più quando la scelta sulle modalità di definizione del procedimento è destinata ad incidere anche sul trattamento sanzionatorio.

La mancata attribuzione al giudice di un potere di controllo sulla richiesta formulata dall'imputato sarebbe inoltre lesiva dell'art. 3 della Costituzione se confrontata con la diversa disciplina prevista per l'ipotesi in cui l'imputato subordini la richiesta di giudizio abbreviato a integrazione probatoria; in questo caso infatti il giudice può, ai sensi dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen., rigettare la richiesta di giudizio abbreviato, esercitando un potere che, secondo il rimettente, irragionevolmente gli viene sottratto nell'altra situazione sostanzialmente identica.

In secondo luogo il rimettente denuncia l'illegittimità costituzionale degli artt. 438, commi 1 e 4, e 442, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui prevedono che alla richiesta dell'imputato, non soggetta ad alcun controllo del giudice, consegua la riduzione di un terzo della pena o la sostituzione della pena dell'ergastolo con la reclusione di anni trenta.

La riduzione derivante dalla scelta del rito, per essere conseguenza anch'essa di una manifestazione di volontà unilaterale, violerebbe infatti non solo l'art. 102 Cost., posto che la determinazione in concreto della pena è atto di giurisdizione che spetta al giudice ed è affidato al suo potere discrezionale ai sensi dell'art. 132 cod. pen., ma anche gli artt. 3 e 27, primo comma, Cost., che impongono che la pena, determinata in base al principio di proporzionalità, sia altresì ragguagliata alla gravità del fatto e alla capacità a delinquere del colpevole.

La prevista diminuzione di un terzo della pena conseguente alla scelta del rito semplificato contrasterebbe inoltre con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione secondo cui la pena deve tendere alla rieducazione del condannato: «difatti, se in relazione ad un determinato reato commesso da un determinato imputato si considera rieducativa la pena fissata in una certa misura, tale non può essere considerata anche una pena inferiore di un terzo».

Altro profilo di incostituzionalità viene individuato nell'art. 442, comma 1-*bis* cod. proc. pen., nella parte in cui consente l'utilizzazione nel giudizio abbreviato di atti non utilizzabili nel rito ordinario, per l'irragionevole disparità di trattamento che conseguirebbe da una disciplina per la quale, a fronte di identiche situazioni, i medesimi atti, a seconda del rito prescelto, possono o meno concorrere a formare il convincimento del giudice, con possibilità di esiti processuali contraddittori.

Il giudice *a quo* dubita infine, in riferimento agli artt. 3, 101, primo comma, e 102, primo comma, Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 441, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce che il giudizio abbreviato si celebra in udienza camerale, salvo che tutti gli imputati richiedano che si svolga in udienza pubblica.

In base alla disposizione censurata la scelta fra udienza pubblica e udienza camerale, verrebbe irragionevolmente sottratta al giudice e rimessa in modo esclusivo e insindacabile a una delle parti, così da consentire che anche fatti di estrema gravità, tali da suscitare un enorme allarme sociale, vengano giudicati nel segreto della camera di consiglio.

A giudizio del rimettente tale disciplina si rivela non solo irragionevole (art. 3 Cost.) e lesiva dell'art. 102, primo comma, della Costituzione (in quanto sottrarrebbe al giudice un potere intimamente connesso alla funzione giurisdizionale), ma anche in evidente contrasto con il principio secondo cui la giustizia è amministrata in nome del popolo (art. 101, primo comma, Cost.) e con quello della pubblicità del processo, principio ritenuto dalla stessa Corte costituzionale «garanzia di giustizia e mezzo per allontanare qualsiasi sospetto di parzialità» (si richiama in proposito la sentenza n. 25 del 1965).

L'art. 441, comma 3, cod. proc. pen., richiedendo per l'adozione dell'udienza pubblica l'unanime volontà di tutte le parti, violerebbe inoltre anche l'art. 6, primo comma, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (e, quindi, l'art. 10 Cost.), in quanto il diritto alla pubblica udienza di alcuni imputati viene ad essere vanificato dal «diritto di veto» di coloro che invece vogliono che si proceda in camera di consiglio.

2.1. — Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che la questione venga dichiarata non fondata.

A parere dell'Avvocatura le modifiche apportate al giudizio abbreviato dalla legge n. 479 del 1999 rispondono a un preciso invito rivolto dalla Corte al legislatore che, nel por mano alla riforma, si è mosso su tre fronti.

Da un lato ha allargato l'area di operatività dell'istituto, ricomprendendovi ipotesi di delitti puniti con la pena dell'ergastolo esclusi dalla Corte solo per eccesso di delega, dall'altro ha valorizzato la riduzione di pena, che è stata così configurata come una sorta di facoltà dell'imputato e, infine, ha previsto la possibilità di integrazione probatoria anche d'ufficio.

Secondo l'Avvocatura però anche una complessa integrazione probatoria non autorizza a sostenere che lo «sconto» di pena sia concesso «senza contropartita».

In realtà, oggetto della integrazione probatoria non può che essere, secondo l'Avvocatura, unicamente la prova ◊ ai fini della decisione e ciò a prescindere dal tipo di richiesta formulata dall'imputato. Indipendentemente dal tenore testuale dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen., infatti, la richiesta condizionata a integrazione probatoria priverebbe l'organo giudicante solo degli ordinari poteri di verifica della superfluità e irrilevanza della prova (art. 192 cod. proc. pen.) «per restituirglieli sul piano della accoglibilità della richiesta» dovendosi intendere il riferimento, contenuto in tale norma, alla compatibilità della richiesta con le finalità di economia processuale proprie del rito, come finalizzato unicamente ad evitare richieste pretestuose.

L'ordinamento inoltre riconosce una congrua attenuazione della pena a coloro che, optando per una rinuncia al metodo dialogico della formazione della prova, acconsentono all'utilizzazione degli atti raccolti nel fascicolo del pubblico ministero e in prospettiva, in relazione ad eventuali integrazioni probatorie, all'assunzione di prove con modalità diverse (e meno dispendiose) rispetto a quelle dibattimentali.

Secondo l'Avvocatura pertanto la nuova normativa, da un lato, non lede in alcun modo l'esercizio della funzione giurisdizionale e, dall'altro, lasciando all'imputato la scelta del metodo su cui fondare la decisione in ordine alla responsabilità, non contrasta con gli artt. 3 e 27 Cost.

Infine, per quanto concerne la censura relativa al previsto svolgimento del giudizio in camera di consiglio, l'Avvocatura rileva come non possa rinvenirsi alcun contrasto tra la disciplina censurata e gli artt. 3, 101 e 102 della Costituzione in quanto i parametri evocati «non implicano necessariamente che la pubblicità investa udienze diverse da quelle dibattimentali, ovvero, in ipotesi, ed in presenza di altre esigenze meritevoli di tutela, che siano sempre e solo riferibili ad una udienza piuttosto che all'atto conclusivo di questa».

3. — Con ordinanza in data 4 aprile 2000 (r.o. n. 279 del 2000), il giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 438 cod. proc. pen., nella parte in cui prevede l'obbligo del giudice di accogliere la richiesta di giudizio abbreviato e di applicare la diminuzione di un terzo della pena, in caso di condanna, anche quando lo stato degli atti imponga di svolgere un'integrazione probatoria complessa, «non dissimile da quella che sarebbe compiuta nel dibattimento».

Premette il rimettente che in sede di udienza preliminare l'imputato ha chiesto la celebrazione del giudizio con il rito abbreviato e che il procedimento, particolarmente complesso, non appare decidibile allo stato degli atti, ma richiede una attività istruttoria simile a quella che sarebbe compiuta nel dibattimento.

Il giudice *a quo* ricostruisce quindi l'istituto, come venutosi a delineare a seguito della legge n. 479 del 1999, e rileva che il giudizio abbreviato, «nella sua forma pura» è automaticamente introdotto dalla richiesta dell'imputato, il cui accoglimento non è più subordinato ad alcun requisito di ammissibilità; non è previsto né il consenso del pubblico ministero né la verifica, da parte del giudice, circa la decidibilità del processo «allo stato degli atti».

Infatti, prosegue il rimettente, se il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, deve, anche d'ufficio, assumere gli elementi necessari ai fini della decisione pure in ipotesi, come quella in esame, in cui la carenza delle investigazioni del pubblico ministero imponga di esperire una integrazione probatoria complessa.

Tale soluzione normativa, ad avviso del rimettente, non appare ragionevole sia perché equipara situazioni processuali tra loro diverse, sia perché non è in linea con la configurazione deflativa del procedimento, fondato pur sempre su ragioni di economia processuale e in relazione al quale è infatti prevista la riduzione della pena nella misura di un terzo.

Il contrasto con l'art. 3 della Costituzione sarebbe inoltre ravvisabile anche raffrontando tale forma di rito abbreviato con quella, prevista dall'art. 438, comma 5, cod. proc. pen., che consente all'imputato di subordinare la richiesta del rito a una integrazione probatoria ritenuta necessaria ai fini della decisione.

In tale ipotesi, infatti, il giudice è chiamato a valutare se l'integrazione probatoria richiesta sia compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento e può respingere la richiesta se l'integrazione, per la sua complessità, sia incompatibile con la natura del rito abbreviato.

L'«incoerenza interna delle diverse articolazioni del giudizio abbreviato» appare al rimettente priva di razionale giustificazione: a fronte della «obiettiva esigenza di una istruttoria complessa il rito sarà ammesso nell'abbreviato puro e respinto — invece — in quello condizionato»; la situazione, ad avviso del giudice *a quo*, sarebbe simile a quella che ha indotto questa Corte a dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 247 del d.lgs. n. 271 del 1989 (sentenza n. 66 del 1990) e dell'art. 452 cod. proc. pen. (sentenza n. 183 del 1990).

L'art. 438 cod. proc. pen., nella parte in cui prevede una automatica diminuzione della pena nella misura di un terzo, anche in presenza di una complessa attività istruttoria, si porrebbe inoltre in contrasto con il principio della funzione rieducativa della pena, enunciato dall'art. 27 Cost.

Vengono sul punto richiamate le sentenze nn. 313 e 284 del 1990.

3.1. — Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto che la questione venga dichiarata non fondata, formulando le medesime considerazioni svolte nell'atto di intervento relativo all'ordinanza di rimessione iscritta al n. 305 del r.o. del 2000.

4. — Con ordinanze in data 9, 10, 16 e 19 maggio 2000 (r.o. nn. 607, 465, 474 e 464 del 2000), il tribunale di Firenze ha sollevato, su richiesta del pubblico ministero, in riferimento agli artt. 3, 97 (parametro richiamato solo in r.o. n. 607 del 2000), 101 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 438 del codice di procedura penale, da solo e in combinato disposto con l'art. 223 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 recante «Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado» (r.o. nn. 465 e 474 del 2000), «nella parte in cui non prevede il diritto del p.m. di intervenire sulla richiesta di rito abbreviato formulata dall'imputato, esprimendo consenso o dissenso motivato, e nella parte in cui non prevede autonomo potere del giudice di decidere sulla ammissibilità della richiesta».

Premettono in fatto i rimettenti che gli imputati hanno chiesto il giudizio abbreviato ai sensi dell'art. 223 del decreto legislativo n. 51 del 1998, ma che, nella specie, appare applicabile la nuova formulazione dell'art. 438 cod. proc. pen., in quanto, «trattandosi di norma a prevalente carattere processuale, essa è estensibile a tutti i procedimenti pendenti, e quindi anche all'attuale processo».

L'art. 111 della Costituzione, rileva il giudice *a quo*, prevede che ogni processo si svolga nel contraddittorio delle parti e in condizioni di parità davanti ad un giudice terzo e imparziale; previsione che non può che riguardare qualsiasi fase processuale in quanto le disposizioni contenute nei «commi 4 e 5 regolano, più specificamente, l'applicazione del principio del contraddittorio alle sole fasi in cui viene assunta la prova».

A tutte le parti deve quindi essere riconosciuto il «diritto ad interloquire» inteso non «come mera facoltà formale ad esprimersi» ma nel senso che ad esso possa conseguire efficacia giuridica; in caso contrario il diritto a contraddire e il principio della parità delle parti resterebbero privi di contenuti concreti, con conseguente violazione dell'art. 111 Cost.

L'attuale impianto normativo priva invece «il pubblico ministero del diritto a contraddire le richieste dell'imputato in tema di giudizio abbreviato» e non attribuisce alcuna efficacia giuridica alle sue eventuali deduzioni.

Secondo il giudice *a quo* al pubblico ministero dovrebbe essere data la possibilità di pronunciarsi sulla richiesta dell'imputato: in presenza di un dissenso motivato il processo dovrebbe proseguire con il rito ordinario, salva la possibilità per il giudice, a dibattimento concluso, di ritenere ingiustificato il dissenso e applicare all'imputato la riduzione di pena.

In alternativa, secondo il rimettente, il giudice dovrebbe avere la possibilità di ammettere o respingere la richiesta di rito abbreviato.

I principi della parità delle parti e del contraddittorio sarebbero altresì violati in quanto alla perdita da parte del pubblico ministero della facoltà di interloquire sulla scelta del rito non si accompagna né una disciplina del diritto alla prova, non essendo riconosciuto al pubblico ministero di chiedere integrazioni probatorie d'iniziativa, né «una modifica estensiva delle attuali limitazioni alla facoltà di impugnare».

Inoltre, una normativa «che esclude il giudice dall'assolvimento di indefettibili compiti istituzionali che gli sono propri, violerebbe anche il principio della giurisdizione e quindi l'art. 101 della Costituzione».

L'eliminazione dei presupposti per accedere al giudizio abbreviato avrebbe «trasformato» il diritto dell'imputato alla scelta del rito in un «singolare diritto soggettivo assoluto» al conseguimento automatico ed irragionevole del beneficio della riduzione di pena.

La *ratio* del rito abbreviato, pur sempre rinvenibile nella abbreviazione dei tempi processuali in conseguenza del mancato svolgimento dell'istruttoria dibattimentale, e a fronte della quale il legislatore ha riconosciuto uno sconto di pena, non appare più sussistente nell'attuale normativa in cui il giudice ha comunque l'obbligo di applicare la diminuzione, anche nell'ipotesi in cui, non potendo decidere allo stato degli atti, deve procedere ad una integrazione probatoria, venendo così «disattese le ragioni di speditezza e economia alla base dell'istituto».

La situazione da ultimo delineata violerebbe, secondo il rimettente, l'art. 97 della Costituzione sotto il profilo dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione a causa della attribuzione agli imputati di vantaggi significativi e del tutto ingiustificati.

Tali vantaggi, peraltro, riguarderebbero indifferentemente tutti gli imputati, senza alcuna distinzione tra coloro che hanno effettivamente contribuito alla riduzione dei tempi processuali e «coloro che invece hanno dato causa alla dilatazione degli stessi attraverso attività di integrazione probatoria resasi necessaria in base alle valutazioni del giudice» con conseguente violazione anche dell'art. 3 Cost.

4.1. — Nei giudizi instaurati con r.o. nn. 464, 465 e 474 del 2000, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata e riportandosi alle argomentazioni svolte con l'atto di intervento depositato in relazione alla questione sollevata dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma (r.o. n. 279 del 2000).

Considerato in diritto

1. — Vengono sottoposte al giudizio di questa Corte numerose questioni di legittimità costituzionale relative a vari aspetti della nuova disciplina del giudizio abbreviato, quale risulta a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, sollevate dai Giudici dell'udienza preliminare dei Tribunali di Imperia (r.o. n. 405 del 2000), Bologna (r.o. n. 305 del 2000) e Roma (r.o. n. 279 del 2000), nonché dal Tribunale di Firenze (r.o. nn. 464, 465, 474 e 607 del 2000). I profili di illegittimità costituzionale denunciati dai rimettenti possono essere raggruppati nei termini di seguito sintetizzati.

1.1. — Tutti i rimettenti in sostanza lamentano che il giudice sia stato privato del potere di respingere la richiesta di giudizio abbreviato, previsto dall'abrogato art. 440 del codice di procedura penale nei casi in cui il giudice stesso ritenesse che il processo non poteva essere deciso allo stato degli atti.

Sotto diverse angolazioni viene pertanto sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 438 cod. proc. pen., da solo e in combinato disposto con l'art. 223 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (r.o. nn. 465 e 474 del 2000), nella parte in cui non prevede «un autonomo potere del giudice di decidere sulla ammissibilità della richiesta» (r.o. nn. 464, 465, 474 e 607 del 2000, nonché r.o. n. 405 del 2000), «nella parte in cui consente che l'imputato, con richiesta non soggetta ad alcuna verifica, venga ammesso al giudizio abbreviato» (r.o. n. 305 del 2000), «nella parte in cui non prevede che il giudice possa rigettare la richiesta di giudizio abbreviato» (r.o. n. 279 del 2000).

Ancorché sia formalmente impugnato dal tribunale di Firenze anche l'art. 223 del d.lgs. n. 51 del 1998, tutte le censure sono rivolte in realtà all'art. 438 cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 27 della legge n. 479 del 1999: l'art. 223 è invero richiamato, nella prospettiva dei rimettenti, solo come la disposizione che consente in via transitoria l'instaurazione del rito abbreviato nella fase dibattimentale.

Ad avviso dei giudici rimettenti, la norma censurata contrasterebbe:

con l'art. 3 Cost.: a causa dell'irragionevole diversità di trattamento riservato a situazioni processuali sostanzialmente identiche, potendo il giudice rigettare la richiesta di rito abbreviato solo se effettuata nella forma «subordinata» di cui al comma 5 dell'art. 438 cod. proc. pen. (r.o. n. 305 del 2000); perché la riduzione di un terzo della pena a semplice richiesta trasforma, in caso di condanna, «il diritto processuale dell'imputato alla scelta del rito in un sostanziale diritto del medesimo al conseguimento automatico e irragionevole del beneficio della riduzione di pena» (r.o. nn. 464, 465, 474 e 607 del 2000); perché la norma censurata tratta in modo uguale situazioni diverse, consentendo di procedere con il giudizio abbreviato, a semplice richiesta dell'imputato, qualunque sia lo stato delle acquisizioni probatorie e, quindi, anche in situazioni in cui si imponga una consistente acquisizione probatoria, e perché, a fronte della «obiettiva esigenza di un'istruttoria complessa, il rito sarà ammesso nell'abbreviato puro e respinto — invece — in quello condizionato» così determinando una diversità di trattamento di situazioni identiche (r.o. n. 279 del 2000); infine, perché non pone alcuna distinzione tra coloro che hanno «effettivamente contribuito alla riduzione dei tempi processuali e coloro che invece hanno dato causa alla dilatazione degli stessi attraverso attività di integrazione probatoria resasi necessaria in base alle valutazioni del giudice» (r.o. nn. 464, 465, 474 e 607 del 2000);

con gli artt. 3 e 27, primo comma, Cost., che esigono che «la pena, in concreto, sia ragguagliata alla gravità del fatto e alla capacità a delinquere del colpevole» (r.o. n. 305 del 2000);

con l'art. 27, terzo comma, Cost., per «l'interferenza incontrollata di una diminuzione processuale nel delicato esercizio del potere di determinazione in concreto della pena» con conseguente violazione del principio di proporzione e della funzione rieducativa della pena (r.o. nn. 279 e 305 del 2000), con l'art. 97 Cost., in quanto l'attribuzione agli imputati di vantaggi significativi ma ingiustificati violerebbe i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione;

con l'art. 101 Cost., perché l'impossibilità per il giudice di esprimersi in ordine alla stessa ammissibilità del giudizio abbreviato violerebbe il principio della soggezione del giudice solo alla legge (r.o. n. 405 del 2000), traducendosi in soggezione del giudice «alla mera volontà di una delle parti del processo» (r.o. nn. 464, 465, 474 e 607 del 2000);

con l'art. 102 Cost., perché l'imputato, con la semplice richiesta, può conseguire la diminuzione di un terzo della pena, ovvero la sostituzione dell'ergastolo con la reclusione in anni trenta, così incidendo sulla determinazione della pena, la cui «definizione in concreto [...] è atto di giurisdizione di spettanza del giudice, rientrante nel suo potere discrezionale ex art. 132 c.p.» con la conseguenza che l'esercizio della giurisdizione viene ad essere sottoposto a impropri condizionamenti (r.o. n. 305 del 2000).

1.2. — Un secondo gruppo di censure, relative al medesimo art. 438 cod. proc. pen., si riferisce alla posizione del pubblico ministero, al quale, a differenza di quanto previsto dalla precedente disciplina, non è riconosciuto alcun potere di interloquire sulla richiesta di giudizio abbreviato formulata dall'imputato. In particolare, l'articolo in esame viene censurato nella parte in cui non prevede né «il contraddittorio delle parti nell'ammissione al rito abbreviato» (r.o. n. 405 del 2000), né «il diritto del p.m. di intervenire nella richiesta di rito abbreviato, formulata dall'imputato, esprimendo consenso o dissenso motivato» né la facoltà, da parte del pubblico ministero, di chiedere una integrazione probatoria (r.o. nn. 464, 465, 474 e 607 del 2000).

La nuova disciplina sarebbe in contrasto con l'art. 111, secondo comma, Cost., perché la omessa previsione dell'intervento del pubblico ministero e della specifica facoltà di chiedere una integrazione probatoria violerebbe il principio che ogni processo si deve svolgere nel rispetto del contraddittorio, in condizioni di parità tra le parti e davanti ad un giudice terzo ed imparziale.

1.3. — La legittimità costituzionale del nuovo giudizio abbreviato viene contestata anche sotto il profilo che l'art. 441 cod. proc. pen. «consente al giudice di assumere, anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione» (r.o. n. 405 del 2000). La norma sarebbe in contrasto con gli artt. 111 e 24 della Costituzione perché la previsione, in capo allo stesso organo, di poteri istruttori e decisorii violerebbe il principio del contraddittorio nella formazione della prova ed esporrebbe l'imputato che ha chiesto il giudizio abbreviato ad un possibile mutamento del quadro probatorio ed alla conseguente, eventuale modifica dell'imputazione, senza che gli venga riconosciuta la facoltà di rinunciare al rito abbreviato.

1.4. — In parte complementare alla precedente è la censura rivolta all'art. 442, comma 1-*bis* cod. proc. pen., «nella parte in cui consente l'utilizzazione, nel giudizio abbreviato, di atti non utilizzabili nel giudizio ordinario» (r.o. n. 305 del 2000). La norma contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione per la diversità della disciplina concernente l'utilizzabilità degli atti del fascicolo del pubblico ministero, consentita *in toto* solo nel giudizio abbreviato, nonché per la irragionevolezza complessiva della stessa disciplina.

1.5. — Infine, vengono avanzati dubbi sulla legittimità costituzionale dell'art. 441, comma 3, cod. proc. pen., «nella parte in cui stabilisce che il giudizio abbreviato si celebra in udienza camerale salvo che tutti gli imputati richiedano l'udienza pubblica» (r.o. n. 305 del 2000). La norma si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 10, 101 e 102 della Costituzione per la irragionevolezza di una disciplina che, prevedendo anche per i reati punibili con l'ergastolo la celebrazione del processo in camera di consiglio, salvo che tutti gli imputati ne chiedano la trattazione in pubblica udienza, da un lato sottrae al giudice la scelta tra l'udienza pubblica e quella camerale, «fondamentale per il corretto e trasparente esercizio della giurisdizione» dall'altro crea una sorta di «diritto di veto» da parte dei coimputati, così vanificando il diritto di coloro che richiedono l'udienza pubblica, riconosciuto dall'art. 6, comma 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

2. — Poiché alcune delle questioni relative all'art. 438 cod. proc. pen. sono sostanzialmente identiche, e comunque tutte riguardano la nuova disciplina del giudizio abbreviato, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi.

3. — Prima di esaminare i due gruppi di censure concernenti, rispettivamente, i poteri del giudice e del pubblico ministero nella fase introduttiva del giudizio abbreviato, è opportuno premettere che le modifiche introdotte dalla legge n. 479 del 1999 hanno inciso profondamente sulla disciplina di tale rito. In particolare, la richiesta dell'imputato non è più subordinata al consenso del pubblico ministero, previsto dal testo originario dell'art. 438, comma 1, cod. proc. pen., e non è più sottoposta, salvo che nell'ipotesi di cui all'art. 438, comma 5, cod. proc. pen., al vaglio di ammissibilità da parte del giudice, contemplato dall'art. 440, comma 1, cod. proc. pen., ora abrogato. Ne deriva che l'imputato, ove presenti la relativa richiesta, ha diritto di essere giudicato mediante il rito abbreviato, così da usufruire, in caso di condanna, della riduzione della pena prevista dalla legge.

I nuovi meccanismi introduttivi incidono su un altro carattere fondamentale dell'originaria disciplina del giudizio abbreviato, che non è più basato esclusivamente sugli atti raccolti durante le indagini preliminari, ma prevede varie forme di integrazione probatoria, demandate all'iniziativa dell'imputato (art. 438, comma 5, cod. proc. pen.), del pubblico ministero, ammesso alla prova contraria ove l'imputato abbia esercitato la facoltà di chiedere l'integrazione probatoria (art. 438, comma 5, cod. proc. pen.), dello stesso giudice, qualora ritenga di non poter decidere allo stato degli atti (art. 441, comma 5, cod. proc. pen.).

4. — Le questioni di legittimità costituzionale esposte *sub* 1.1. e *sub* 1.2. sono infondate.

4.1. — La scelta del legislatore di eliminare la valutazione del giudice sull'ammissibilità del giudizio abbreviato — salvo che nell'ipotesi, sopra menzionata, di cui all'art. 438, comma 5, cod. proc. pen. — si innesta nel solco della giurisprudenza costituzionale in materia.

Dapprima la Corte — sul presupposto che, in presenza delle condizioni per addivenire al giudizio abbreviato, all'imputato che ne abbia fatto richiesta deve essere riconosciuto il diritto di ottenere la riduzione di un terzo della pena — ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina che non prevedeva la motivazione del dissenso del pubblico ministero (sentenze nn. 66 e 183 del 1990, n. 81 del 1991) e il controllo giurisdizionale sull'ordinanza di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato (sentenza n. 23 del 1992); con la conseguenza che in entrambe le ipotesi il giudice del dibattimento, ove ritenesse ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, ovvero non fondato il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari aveva dichiarato il procedimento non definibile allo stato degli atti, applicava egli stesso la riduzione di un terzo della pena.

Strettamente collegato a questi profili di illegittimità costituzionale era il problema dei parametri ai quali avrebbe dovuto attenersi il pubblico ministero nel motivare il proprio dissenso sulla richiesta di giudizio abbreviato. In assenza di una esplicita indicazione legislativa, la Corte ha individuato il parametro della definibilità del procedimento allo stato degli atti, cioè il criterio dettato per la valutazione di ammissibilità del rito operata dal giudice per le indagini preliminari *ex* art. 440, comma 1, cod. proc. pen. (sentenza n. 81 del 1991). E poiché, come ha rilevato la successiva sentenza n. 92 del 1992, era lo stesso pubblico ministero a decidere quali e quante indagini esperire in vista della richiesta di rinvio a giudizio, ne derivava «l'inaccettabile paradosso» per cui il pubblico ministero poteva legittimamente precludere l'instaurazione del giudizio abbreviato allegando lacune probatorie da lui stesso determinate; di qui l'indicazione, «al fine di ricondurre l'istituto a piena sintonia con i principi costituzionali» di introdurre «un meccanismo di integrazione probatoria» rimesso alle scelte discrezionali del legislatore.

La Corte ha avuto ancora occasione di ritornare sulla disciplina che precludeva la possibilità di integrazione probatoria, ravvisandovi non solo la violazione del diritto di difesa, ma anche una alterazione dei caratteri propri dell'esercizio della funzione giurisdizionale (v., in particolare, sentenza n. 318 del 1992, nonché sentenze n. 56 del 1993 e n. 442 del 1994).

4.2. — Raccogliendo i reiterati inviti «ad evitare che permanga la più volte constatata distonia dell'istituto con i principi costituzionali» (sentenza n. 442 del 1994), tra il ventaglio delle soluzioni possibili la legge n. 479 del 1999 ha operato scelte che si propongono di porre rimedio agli aspetti contraddittori della precedente disciplina, in particolare eliminando sia la valutazione di ammissibilità da parte del giudice (salvo che nell'ipotesi di cui all'art. 438, comma 5, cod. proc. pen.), sia la necessità del consenso del pubblico ministero. Con riferimento ad entrambe le soluzioni, il legislatore ha evidentemente tenuto presenti le considerazioni svolte da questa Corte circa i profili di incostituzionalità derivanti dall'essere la definibilità allo stato degli atti subordinata alla scelta discrezionale del pubblico ministero di svolgere indagini più o meno approfondite.

L'eliminazione del potere di valutazione del giudice sull'ammissibilità del rito — ora previsto, a norma dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen., solo se l'integrazione probatoria richiesta dall'imputato risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento — non determina l'irragionevole diversità di trattamento di situazioni processuali sostanzialmente identiche denunciata dai rimettenti, né, tantomeno, anche ove il giudice disponga d'ufficio *ex art.* 441, comma 5, cod. proc. pen. una integrazione probatoria lunga e complessa, l'irragionevolezza complessiva del giudizio abbreviato.

Al riguardo, e contrariamente a quanto ritengono i rimettenti, ove si debbano compiere valutazioni in termini di economia processuale, il nuovo giudizio abbreviato va posto a raffronto con l'ordinario giudizio dibattimentale, e non con il rito esclusivamente e rigorosamente limitato allo stato degli atti previsto dalla precedente disciplina. Movendosi in quest'ottica, non è neppure produttivo il confronto — anch'esso prospettato dai rimettenti — tra giudizio abbreviato «puro», accompagnato dalla mera eventualità di integrazione probatoria disposta *ex officio*, e giudizio condizionato dalla richiesta dell'imputato di integrazione probatoria.

Si deve infatti tener presente, da un lato, che sarebbe incostituzionale, come in precedenza già ricordato, fare discendere l'impossibilità di accedere al giudizio abbreviato da lacune probatorie non addebitabili all'imputato; dall'altro che nelle situazioni in cui è oggettivamente necessario procedere ad una anche consistente integrazione probatoria, non importa se chiesta dall'imputato o disposta d'ufficio dal giudice, il giudizio abbreviato si traduce sempre e comunque in una considerevole economia processuale rispetto all'assunzione della prova in dibattimento: chiedendo il giudizio abbreviato e rinunciando, conseguentemente, all'istruzione dibattimentale, l'imputato accetta che gli atti assunti nel corso delle indagini preliminari vengano utilizzati come prova e che gli atti oggetto dell'eventuale integrazione probatoria siano acquisiti mediante le forme previste dall'art. 422, commi 2, 3 e 4, cod. proc. pen., espressamente richiamate dall'art. 441, comma 6, cod. proc. pen., così da evitare la più onerosa formazione della prova in dibattimento; infine, presta il consenso ad essere giudicato dal giudice monocratico dell'udienza preliminare.

Anche se viene richiesta o disposta una integrazione probatoria, il minor dispendio di tempo e di energie processuali rispetto al procedimento ordinario continua dunque ad essere un carattere essenziale del giudizio abbreviato.

4.3. — Prive di fondamento sono anche le ulteriori censure, sollevate in riferimento agli artt. 3, 27, 101, secondo comma, e 102, primo comma, Cost., che contestano l'eliminazione della valutazione sull'ammissibilità del rito sotto i diversi profili della violazione dei principi della individualizzazione e della funzione rieducativa della pena, nonché di esclusività dell'esercizio della giurisdizione, con particolare riferimento al potere di autonomia determinazione in concreto della pena, che verrebbe sottoposto ad impropri condizionamenti dalla mera volontà dell'imputato.

Fermo restando l'automatismo della diminuzione di un terzo della pena, rimane comunque intatto il potere del giudice di determinare la pena base tra il minimo e il massimo edittale e di stabilire la misura della diminuzione o dell'aumento della pena ove siano presenti circostanze attenuanti o aggravanti. Più in generale, la compatibilità tra le facoltà esercitate dalle parti — unilateralmente o previo accordo — in ordine alla scelta del rito ed alla determinazione della pena, e i principi, rispettivamente enunciati dagli artt. 101, secondo comma, e 102, primo comma, Cost., della soggezione del giudice soltanto alla legge e dell'esclusività dell'esercizio della funzione giurisdizionale, risulta costantemente ammessa nelle decisioni con cui questa Corte ha affrontato analoghe questioni di costituzionalità relative ai poteri dispositivi delle parti e alla logica premiale che caratterizzano i procedimenti speciali (v. ad esempio, sentenze nn. 313 e 284 del 1990); né, al riguardo, i rimettenti prospettano argomentazioni che inducano a riprendere in esame queste problematiche alla luce dell'attuale disciplina.

4.4. — Sul terreno dei meccanismi introduttivi del giudizio abbreviato si collocano anche le questioni relative all'eliminazione del consenso del pubblico ministero e, più in generale, di qualsiasi forma di intervento della pubblica accusa ai fini dell'ammissione al rito. Il dedotto contrasto con l'art. 111, secondo comma, della Costituzione sarebbe ravvisabile anche nella mancata previsione del potere del pubblico ministero di chiedere una integrazione probatoria a seguito della richiesta di giudizio abbreviato, diversamente da quanto stabilito in favore dell'imputato.

La scelta legislativa di non prevedere interventi del pubblico ministero ostativi alla introduzione del giudizio abbreviato va ricollegata alla dichiarazione di incostituzionalità della disciplina relativa al dissenso immotivato del pubblico ministero e alle rilevate distonie dell'istituto con i principi costituzionali, per essere lo stesso pubblico ministero arbitro della «definibilità» del procedimento allo stato degli atti. Da un lato il potere di veto del pubblico ministero sulla richiesta di giudizio abbreviato riprodurrebbe i profili di illegittimità costituzionale derivanti dal sacrificio del diritto dell'imputato alla riduzione di pena; dall'altro il principio del contraddittorio tra le parti, enunciato dal secondo comma dell'art. 111 Cost., non è evocabile in relazione a una disciplina che attiene alle forme introduttive del giudizio abbreviato, quale si è venuta delineando, a seguito degli interventi della giurisprudenza costituzionale e delle successive scelte legislative, dall'originario accordo tra le parti alla richiesta dell'imputato, e che si pone come diretta conseguenza della specificità di tale rito.

Infine, l'omessa previsione di un potere di iniziativa probatoria del pubblico ministero, analogo a quello attribuito all'imputato che abbia presentato richiesta di giudizio abbreviato (art. 438, comma 5, cod. proc. pen.), non viola l'art. 111, secondo comma, Cost., sotto il profilo del contrasto con il principio della parità tra le parti.

L'attribuzione all'imputato della facoltà di subordinare la richiesta di giudizio abbreviato ad un'integrazione probatoria è coerente con la posizione di tale soggetto processuale, che si trova ad affrontare il rischio di un giudizio (e di una possibile conseguente condanna) basato sugli atti raccolti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari ed a cui va pertanto riconosciuta la facoltà di chiedere l'acquisizione di nuovi e ulteriori elementi di prova. Diversa è, invece, la posizione del pubblico ministero: tenuto conto del ruolo svolto nelle indagini preliminari, e fermo restando il suo diritto all'ammissione di prova contraria a norma dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen., non è irragionevole la scelta legislativa di non riconoscergli il diritto di chiedere l'ammissione di prove a carico dell'imputato solo perché questi ha presentato richiesta di giudizio abbreviato.

Da un lato, il pubblico ministero ha già esercitato il potere e assolto al dovere di svolgere tutte le attività necessarie in vista delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale; dall'altro, l'esigenza di completezza delle indagini preliminari (su cui v. sentenza n. 88 del 1991) risulta rafforzata dal riconoscimento del diritto dell'imputato ad essere giudicato, ove ne faccia richiesta, con il rito abbreviato. Il pubblico ministero dovrà infatti tenere conto, nello svolgere le indagini preliminari, che sulla base degli elementi raccolti l'imputato potrà chiedere ed ottenere di essere giudicato con tale rito, e non potrà quindi esimersi dal predisporre un esaustivo quadro probatorio in vista dell'esercizio dell'azione penale. Ne deriva che non costituisce irragionevole discriminazione tra le parti la mancata attribuzione all'organo dell'accusa di uno specifico potere di iniziativa probatoria per «controbilanciare» il diritto dell'imputato al giudizio abbreviato.

4.5. — Infondate sono, infine, le censure sollevate in riferimento all'art. 97 Cost.: il principio di buon andamento dei pubblici uffici non si riferisce all'attività giurisdizionale in senso stretto, bensì all'organizzazione e al funzionamento dell'amministrazione della giustizia (cfr., *ex plurimis* sentenze n. 381 del 1999 e n. 53 del 1998, nonché ordinanza n. 412 del 1999).

5. — Manifestamente infondata è la questione relativa all'art. 442, comma 1-*bis* cod. proc. pen., nella parte in cui consente l'utilizzazione nel giudizio abbreviato di atti non utilizzabili nel giudizio ordinario, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Bologna (r.o. n. 305 del 2000). Il fondamento del giudizio abbreviato sta, appunto, nella utilizzazione probatoria — previo consenso dell'imputato, implicito nella richiesta del rito speciale — degli atti legittimamente assunti nel corso delle indagini preliminari: al riguardo, è sufficiente ricordare che l'art. 111, quarto comma, della Costituzione ha enunciato il principio del contraddittorio nella formazione della prova nel processo penale, ma ha poi espressamente previsto il consenso dell'imputato tra i casi di deroga al principio stesso (quinto comma).

6. — Manifestamente inammissibile è la questione avente ad oggetto l'art. 441, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce che il giudizio abbreviato si celebra in camera di consiglio, salvo che tutti gli imputati richiedano la pubblica udienza, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10, 101 e 102 Cost., dal medesimo rimettente.

Dall'ordinanza di remissione emerge che solo uno degli imputati ha chiesto il giudizio abbreviato, con l'ovvia conseguenza che la censura concernente il «diritto di veto» dei coimputati alla celebrazione del processo in udienza pubblica è priva di rilevanza nel caso di specie.

Per quanto riguarda, poi, l'ulteriore censura sollevata, in riferimento ai medesimi parametri, nei confronti della disciplina che affida esclusivamente all'imputato la scelta tra udienza pubblica e udienza camerale, va riaffermato che nel «giudizio abbreviato entrano in gioco interessi diversi che solo il legislatore può valutare comparativamente e bilanciare nell'ambito della sua discrezionalità» (ordinanza n. 160 del 1994, nonché sentenza n. 373 del 1992): né il rimettente prospetta argomenti che inducano questa Corte, alla luce di una disciplina che oggi offre — sia pure a determinate condizioni — maggiori spazi alla pubblicità del giudizio, a riesaminare tali conclusioni.

7. — Infine, è manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza la questione avente ad oggetto l'art. 441 cod. proc. pen., nella parte in cui prevede in capo allo stesso giudice poteri istruttori e decisorii, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Imperia (r.o. n. 405 del 2000): l'ordinanza di remissione è infatti priva di qualsiasi motivazione in ordine all'esigenza del giudice *a quo* di assumere elementi necessari ai fini della decisione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 438 e 442, comma 2, del codice di procedura penale sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 27, primo e terzo comma, 97, 101, 102 e 111 della Costituzione, dai Giudici dell'udienza preliminare dei tribunali di Imperia, Bologna e Roma, e dal tribunale di Firenze, con le ordinanze in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma 1-bis del codice di procedura penale sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Bologna, con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 441, comma 3, del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10, 101 e 102 della Costituzione, dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Bologna, con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 441 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Imperia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 9 maggio 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 116

Ordinanza 7 - 9 maggio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte sui redditi - Condono fiscale - Nullità di atti di accertamento per effetto di sentenza costituzionale (n. 175 del 1986) - Irrevocabilità della dichiarazione integrativa del contribuente formulata sulla base dell'avviso di accertamento - Asserito contrasto con il principio di eguaglianza - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- D.L. 10 luglio 1982, n. 429 (convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516), art. 32, primo comma.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, del d.l. 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 10 luglio 1982, n. 429, recante norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria. Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari), promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio 1999 dalla Commissione tributaria regionale del Veneto sul ricorso proposto dalla SICC s.p.a. contro l'Ufficio imposte dirette di Rovigo, iscritta al n. 396 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, 1^a serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 2000 il giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che la Commissione tributaria regionale del Veneto, chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto da una società per azioni avverso una cartella esattoriale, notificata l'11 novembre 1988 per IRPEF ed ILOR degli anni 1979/1980, relativa ad imposte liquidate ed iscritte a ruolo ai sensi degli artt. 16, 17 e 20-*bis* del d.l. 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 10 luglio 1982, n. 429, recante norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria. Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari), con ordinanza del 28 gennaio 1999 (r.o. n. 396 del 2000), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, del predetto d.l. n. 429 del 1982, nella parte in cui non prevede che le dichiarazioni integrative, presentate ai sensi dell'art. 16 del medesimo d.l., possano essere modificate in domande integrative

presentate ai sensi del successivo art. 19 (per la definizione automatica di IRPEF, IRPEG e ILOR) quando seguano ad atti di accertamento nulli ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 175 del 1986;

che la Commissione tributaria regionale denuncia la violazione dell'art. 3 della Costituzione, osservando, in particolare, che alla società ricorrente è stata notificata una cartella esattoriale relativa al carico fiscale degli anni 1979 e 1980, che trae origine da un avviso di accertamento notificato dall'Amministrazione finanziaria il 29 dicembre 1982 e dalla successiva dichiarazione integrativa (di condono fiscale) presentata dalla società ai sensi dell'art. 16 del d.l. n. 429 del 1982;

che, a seguito di tale ultima dichiarazione, l'Ufficio competente ha liquidato l'imposta sulla base del contenuto della dichiarazione del contribuente, in conformità agli artt. 16, 17 e 20-*bis* del d.l. n. 429 del 1982;

che dopo la liquidazione, infine, si è proceduto all'iscrizione a ruolo nei confronti del contribuente ed all'emissione della cartella esattoriale;

che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 175 del 1986, l'accertamento eseguito dall'Ufficio nella c.d. «zona condono», oscillante tra il 14 luglio 1982 ed il 13 marzo 1983, sarebbe affetto da radicale nullità, ragion per cui la contribuente ha impugnato la cartella esattoriale, sostenendo che siffatta nullità doveva trasmettersi necessariamente anche alla dichiarazione integrativa e che la liquidazione dell'imposta non poteva perciò effettuarsi da parte dell'Amministrazione finanziaria a norma dell'art. 16 del d.l. n. 429 del 1982, bensì a norma dell'art. 19, che introduce un regime più favorevole, riferito alla posizione del contribuente che presenta la domanda di condono senza avere ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento;

che la pretesa della ricorrente a che la liquidazione dell'imposta fosse eseguita sulla base dell'art. 19 del d.l. n. 429 del 1982 incontrava, tuttavia, l'ostacolo derivante dall'art. 32, primo comma, del medesimo d.l.; ai sensi del quale la domanda di condono è irrevocabile e le imposte ed eventuali maggiori imposte che risultano dalle dichiarazioni del contribuente sono acquisite a titolo definitivo dall'Amministrazione finanziaria;

che a parere della Commissione tributaria di secondo grado di Rovigo, davanti alla quale il giudizio era stato inizialmente incardinato, la nullità di tutti gli accertamenti d'ufficio notificati durante la zona condono (periodo corrente tra la data di entrata in vigore del d.l. n. 429 del 1982 e la scadenza del termine utile per presentare la domanda di condono) non avrebbe automaticamente provocato la nullità della dichiarazione integrativa formulata dal contribuente sulla base dei contenuti dell'avviso di accertamento, in aderenza all'art. 16 del citato d.l.;

che quest'ultima dichiarazione, proprio perché irrevocabile, costituiva piuttosto la base di riferimento per l'esercizio del potere di liquidazione dell'imposta dovuta, puntualmente esercitato dall'Amministrazione finanziaria nel caso concreto;

che l'applicazione del principio di irrevocabilità della dichiarazione integrativa, tuttavia, avrebbe perpetuato il medesimo effetto che la sentenza della Corte costituzionale n. 175 del 1986 ha giudicato in contrasto col principio di eguaglianza, consentendo all'Amministrazione finanziaria di stabilire arbitrariamente, in luogo della legge, i contribuenti ai quali era concesso di proporre una domanda di condono per la definizione automatica dei periodi di imposta *ex* art. 19 citato ed i contribuenti, destinatari dell'avviso di accertamento, che invece dovevano sostenere i maggiori oneri economici derivanti dall'applicazione dell'art. 16 del d.l. n. 429 del 1982;

che l'irrevocabilità della domanda ormai presentata dal contribuente, anche se in connessione con un accertamento del tutto privo di validità, avrebbe posto nel nulla il rimedio introdotto dalla stessa sentenza n. 175 del 1986: pur se l'avviso di accertamento è nullo, resterebbe invero valida, irrevocabile e produttiva di pieni effetti la conseguente dichiarazione integrativa;

che per tali ragioni il giudice tributario, con ordinanza del 14 novembre 1994, ha per la prima volta sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, del d.l. n. 429 del 1982, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, questione che la Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 42 del 1998, ha dichiarato manifestamente inammissibile in quanto l'ordinanza di rimessione era «priva di qualsiasi elemento di individuazione della fattispecie oggetto del giudizio principale» e carente di una «sia pur sintetica motivazione della rilevanza della questione»;

che la Commissione tributaria regionale del Veneto, investita della medesima controversia, ha condiviso i dubbi di legittimità costituzionale esposti dal primo giudice remittente ed ha pertanto nuovamente sollevato la questione davanti alla Corte per la dedotta violazione dell'art. 3 della Costituzione;

che il giudice *a quo*, nell'intento di spiegare le ragioni di rilevanza della questione, ha in primo luogo esposto i singoli passaggi della vicenda controversa, che sono scanditi in linea di massima, dai seguenti atti: la notifica dell'avviso di accertamento (in una data compresa nella «zona condono»); la presentazione della dichiarazione integrativa formulata in conformità alle previsioni dell'art. 16 del d.l. n. 429 del 1982; la liquidazione eseguita dall'Amministrazione finanziaria; l'iscrizione a ruolo con emissione della cartella esattoriale; la presentazione del ricorso da parte del contribuente, il quale aveva richiesto che la liquidazione dell'imposta fosse effettuata a norma dell'art. 19 anziché a norma dell'art. 16 del d.l. n. 429 del 1982;

che, in secondo luogo, il giudice *a quo* ha ribadito che la disposizione dell'art. 32, primo comma, del d.l. n. 429 del 1982, non consentirebbe all'Amministrazione finanziaria di provvedere a liquidare il tributo in forme diverse da quelle regolate dall'art. 16 e che è proprio tale disposizione che impedirebbe l'accoglimento della pretesa della società ricorrente, altrimenti fondata sugli effetti derivanti dalla declaratoria di incostituzionalità pronunciata dalla sentenza n. 175 del 1986 più volte citata;

che la questione, inoltre, è ritenuta dal giudice *a quo* non manifestamente infondata, dal momento che l'applicazione del principio di irrevocabilità è tale da svuotare delle sue ragionevoli conseguenze la sentenza n. 175 del 1986: sebbene l'accertamento d'ufficio fosse nullo, in quanto notificato dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 429 del 1982, la dichiarazione integrativa su di esso basata avrebbe prodotto pieni effetti, abilitando l'Amministrazione ad assumerla a parametro per la liquidazione dell'imposta; si tratterebbe di una vera e propria ultrattività della disposizione già dichiarata incostituzionale, con inevitabile violazione dei principi di ragionevolezza e di parità di trattamento;

che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o comunque infondata;

che, in primo luogo, l'interveniente ricorda che, in conformità a quanto dispone l'art. 16 del d.P.R. n. 636 del 1972 (oggi l'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992), il ricorso avverso il ruolo per motivi diversi da quelli relativi a vizi propri di questo è ammesso solo quando l'iscrizione a ruolo non sia stata preceduta dalla notificazione dell'avviso di accertamento o dell'avviso di liquidazione di imposta;

che nella controversia in oggetto l'unico motivo di impugnazione dell'iscrizione a ruolo si sostanzia nel richiamo alla sentenza n. 175 del 1986 (e dunque ad un motivo «esterno»), mentre il giudice *a quo* nulla preciserebbe circa l'ammissibilità del ricorso del contribuente in relazione alla pretesa notificazione dell'avviso di liquidazione avverso il quale, sempre secondo l'Avvocatura generale dello Stato, in presenza di una notificazione tempestivamente effettuata, il ricorrente avrebbe dovuto proporre l'immediata impugnazione, senza poter invocare, a giustificazione del ritardo, la sopravvenienza della sentenza n. 175 del 1986, onde in mancanza di siffatta impugnazione, ne sarebbe derivata l'acquiescenza del contribuente;

che in secondo luogo secondo la difesa erariale, a fronte della pretesa del ricorrente volta ad ottenere una diversa valutazione giuridica della domanda di condono, il giudice rimettente non avrebbe spiegato l'eventuale sussistenza dei presupposti per realizzare una «conversione» della dichiarazione inizialmente proposta ai sensi dell'art. 16 del d.l. n. 429 del 1982;

che nel merito, a parere dell'interveniente, la questione sarebbe nondimeno infondata, poiché l'irretrattabilità delle dichiarazioni integrative presentate ai sensi del d.l. n. 429 del 1982 discenderebbe dalla circostanza che esse poggiano comunque le basi su un'acquiescenza e sulla valutazione di convenienza espressa dal contribuente interessato, che, nella specie, in presenza di un avviso di accertamento notificato oltre il termine di entrata in vigore del d.l. n. 429 del 1982, avrebbe potuto proporre immediato ricorso contro tale avviso, deducendo la medesima eccezione di illegittimità costituzionale accolta con la sentenza n. 175 del 1986;

che la norma che sancisce l'irrevocabilità della dichiarazione integrativa, dunque, sarebbe tutt'altro che irragionevole e la questione di costituzionalità si rivelerebbe infondata.

Considerato che il giudice *a quo* ha ommesso di considerare che rientrava nei suoi poteri di giudicante sulla controversia tributaria valutare gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 16 del d.l. 10 luglio 1982, n. 429, come modificato con la legge di conversione 7 agosto 1982, n. 516, «nella parte in cui consente la notifica degli accertamenti di rettifica o di ufficio sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa, anziché sino alla data di entrata in vigore del d.l. n. 429 del 1982» (sentenza n. 175 del 1986), di modo che, per

questo periodo colpito da illegittimità costituzionale, doveva essere verificato se fosse configurabile una carenza di potere dei provvedimenti di accertamento tra le diverse soluzioni idonee a garantire un'effettività di tutela al contribuente;

che lo stesso giudice *a quo* certamente non poteva dare ulteriore efficacia ad accertamenti tributari basati su norme di cui sia sopravvenuta la dichiarazione di illegittimità costituzionale, sia pure parziale, salvo che si trattasse di situazioni divenute comunque definitive e non soggette a tutela giurisdizionale per acquiescenza o per decorso dei termini di impugnazione, cioè in tutti i casi in cui sia preclusa una ulteriore tutela giurisdizionale;

che una tale preclusione in senso assoluto non può rinvenirsi nella disposizione denunciata, in quanto l'art. 32 del d.l. 10 luglio 1982, n. 429, modificato dalla legge di conversione 7 agosto 1982, n. 516, preclude la revoca delle dichiarazioni integrative o la loro contestazione, ma per la definitività presuppone che le imposte siano state acquisite, mentre consente che il contribuente possa dedurre un «errore materiale» o una «violazione delle norme degli articoli precedenti» (tra cui anche l'articolo 16 del d.l. n. 429 del 1982, nel testo risultante dalla dichiarazione parziale di illegittimità costituzionale);

che degli anzidetti profili di rilevanza il giudice *a quo* non si è dato carico, senza neppure precisare se vi fosse stata la precedente notificazione di avviso di liquidazione delle imposte o se la cartella conglobava gli elementi della liquidazione, ovvero — come sottolineato dall'Avvocatura generale dello Stato — se sussistessero o no i presupposti per una conversione della dichiarazione inizialmente proposta ai sensi dell'anzidetto art. 16, questioni tutte che rientrano nei poteri del giudice *a quo*, in sede di verifica e motivazione sulla rilevanza;

che pertanto risulta la manifesta inammissibilità della questione sollevata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, dell'art. 32, primo comma, del d.l. 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 10 luglio 1982, n. 429, recante norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria. Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale del Veneto, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.

Il Presidente: SANTOSUOSSO

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 9 maggio 2001

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 117

Ordinanza 7 - 9 maggio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Procedimento a carico di minorenne - Normativa sui presupposti per l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza - Inestensibilità al minorenne ultraquattordicenne infermo di mente - Lamentata, irragionevole, equiparazione della situazione degli infermi di mente minorenni a quella dei maggiorenni - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza e contraddittorietà della questione - Manifesta inammissibilità.

- D.P.R. 22 settembre 1998, n. 448, art. 37; cod. pen., art. 224.
- Costituzione, artt. 2, 3, 10 e 31.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;

Giudici: Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni) e dell'art. 224 del codice penale (Minore non imputabile), promosso con ordinanza emessa il 26 maggio 1999 dal tribunale per i minorenni di Messina, iscritta al n. 474 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, 1^a serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 2000 il giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 2 maggio 1999, pervenuta a questa Corte il 12 agosto 1999, il tribunale per i minorenni di Messina in funzione di giudice per l'udienza preliminare, investito di una richiesta di applicazione provvisoria della misura di sicurezza del collocamento in comunità a carico di un minore ultraquattordicenne non imputabile per vizio totale di mente, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 31 della Costituzione, dell'art. 37 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), «nella parte in cui non prevede l'estensione della normativa relativa ai presupposti necessari per l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza ai minori ultraquattordicenni che versino in situazione di assoluta incapacità di intendere e di volere per vizio totale di mente» ai sensi dell'art. 88 del codice penale, nonché dell'art. 224 del codice penale (Minore non imputabile), «nella parte in cui esclude dalla relativa disciplina il minore ultraquattordicenne non imputabile per vizio totale di mente»;

che, secondo il giudice *a quo* mentre al minore infraquattordicenne si applicherebbe la disciplina di cui all'art. 37 del d.P.R. n. 448 del 1988 (accertamento delle condizioni previste dall'art. 224 cod. pen. e del concreto pericolo che l'imputato commetta delitti di specifica gravità), e mentre al minore ultraquattordicenne non imputabile ai sensi dell'art. 98 cod. pen. si applicherebbe la previsione dell'art. 224 cod. pen., che impone di valutare la gravità del fatto e le condizioni morali della famiglia in cui il minore è vissuto, tenendo dunque conto «della specificità della materia», invece nel caso del minore ultraquattordicenne infermo di mente l'applicazione della misura di sicurezza sarebbe subordinata ai soli presupposti richiesti in generale dagli artt. 203 e 206 cod. pen., e cioè all'accertamento della pericolosità sociale generica;

che ciò comporterebbe, ad avviso del remittente, una irragionevole equiparazione della situazione dell'infermo di mente minorenni a quella dell'infermo di mente maggiorenne, nonché l'assenza di una adeguata tutela dei diritti del minore, soggetto debole e personalità in formazione, in contrasto sia con i principi costituzionali (artt. 2, 3 e 31 Cost.) che impongono un trattamento differenziato degli imputati minorenni rispetto agli adulti, sia con l'art. 10 della Costituzione, per la violazione delle norme delle dichiarazioni dei diritti dell'uomo e del fanciullo e delle cosiddette «regole di Pechino» (regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile), da cui discenderebbero impegni internazionali volti ad assicurare un trattamento differenziato al minore in relazione alle esigenze di tutela del medesimo;

che la questione sarebbe rilevante in quanto il giudice *a quo* procede nei confronti di un imputato, all'epoca dei fatti minorenni, affetto da vizio totale di mente, che, alla stregua dei criteri di cui all'art. 37 del d.P.R. n. 448 del 1988, potrebbe essere considerato socialmente pericoloso;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

che, secondo l'interveniente, quale che sia la latitudine del vuoto normativo creatosi per effetto della sentenza n. 324 del 1998 di questa Corte, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme che prevedevano l'applicazione della misura di sicurezza dell'ospedale psichiatrico giudiziario ai minorenni infermi di mente giudicati socialmente pericolosi, a seguito di tale pronuncia non sarebbe più dato di registrare un trattamento indifferenziato per adulti e minori, dovendosi al contrario ritenere che le specifiche esigenze dell'età minorile siano garantite proprio dalla impossibilità di applicare nei confronti dei minori quella misura che, nelle medesime ipotesi, trova applicazione per gli adulti.

Considerato che il giudice *a quo* non sembra mettere in discussione l'applicabilità, in sé, della misura di sicurezza del riformatorio giudiziario (da eseguire nelle forme del collocamento in comunità) nei confronti del minore non imputabile per vizio totale di mente, ma lamenta solo l'asserita differenza nei presupposti per l'applicazione della misura, che sarebbero, nel caso del minore ultraquattordicenne infermo di mente, quelli generali previsti dagli artt. 203 e 206 del codice penale, e non quelli specifici previsti dall'art. 37 del d.P.R. n. 448 del 1988 e dall'art. 224 del codice penale, presupposti, questi ultimi, che il remittente vorrebbe invece vedere estesi all'ipotesi considerata;

che con sentenza n. 324 del 1998 questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, primo comma, del codice penale, ai cui sensi, nel caso di proscioglimento per infermità psichica, è ordinata, ove sussista la pericolosità sociale dell'autore del fatto, la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, nella parte in cui ne prevedeva l'applicazione anche ai minori, nonché dell'art. 222, quarto comma, del codice penale, che prevedeva l'applicazione della stessa misura ai minori degli anni quattordici o maggiori dei quattordici e minori dei diciotto, infermi di mente, e prosciolti per ragione di età: risultando così non più utilizzabile nei confronti degli imputati minorenni la specifica misura di sicurezza che era prevista per il caso di soggetti non imputabili per vizio totale di mente;

che l'autorità remittente non spiega in base a quale *iter* logico e interpretativo ritiene di potere applicare nei confronti di un minorenni, non imputabile per infermità mentale, la misura di sicurezza del riformatorio giudiziario;

che, d'altra parte, nemmeno si spiega, nell'ordinanza di remissione, perché, prospettandosi — secondo le affermazioni dello stesso giudice *a quo* — l'applicazione della misura di sicurezza del riformatorio giudiziario, di cui all'art. 36, comma 2, del d.P.R. n. 448 del 1988 e all'art. 224 del codice penale, non risulterebbe invece possibile fare riferimento ai presupposti che proprio queste ultime norme richiedono, in ogni caso, per l'applicazione di detta misura speciale, prevista per gli imputati minorenni;

che, pertanto, non risulta adeguatamente motivata la rilevanza della questione, che appare inoltre intimamente contraddittoria: onde essa si palesa manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), e dell'art. 224 del codice penale (Minore non imputabile), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 10 e 31 della Costituzione, dal tribunale per i minorenni di Messina con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.

Il Presidente: SANTOSUOSSO

Il redattore: ONIDA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 9 maggio 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

01C0451

N. 118

Ordinanza 7 - 9 maggio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incidente probatorio - Reati indicati dall'art. 550 cod. proc. pen. - Preclusione della possibilità di richiedere ed eseguire l'incidente fino alla citazione diretta a giudizio - Prospettata disparità di trattamento tra persone indagate e violazione dei diritti d'azione e difesa - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- Cod. proc. pen., artt. 392 e 393.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 392 e 393 del codice di procedura penale, promosso nell'ambito di un procedimento penale, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Torino, con ordinanza emessa in data 8 luglio 2000, iscritta al n. 660 del registro ordinanze del 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, 1^a serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di costituzione di due indagati nel procedimento *a quo* nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 2001 il giudice relatore Guido Neppi Modona;

Uditi gli avvocati Luigi Chiappero, Delfino Siracusano e Vittorio Chiusano per le parti costituite e l'avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Torino ha sollevato d'ufficio, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 392 e 393 del codice di procedura penale «nella parte in cui non prevedono che, nei casi disciplinati dall'art. 392 cod. proc. pen., l'incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito, per i reati indicati dall'art. 550 cod. proc. pen., fino alla citazione diretta a giudizio»;

che, in fatto, il rimettente premette che due indagati per reati in relazione ai quali è previsto che l'azione penale venga esercitata con citazione diretta avevano presentato, a seguito di notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari *ex art. 415-bis* cod. proc. pen., richiesta di perizia da espletarsi con incidente probatorio;

che a tale richiesta si era opposto il pubblico ministero, segnalando che la perizia non rientra tra le attività esperibili ai sensi dell'art. 415-*bis* cod. proc. pen. e che il procedimento aveva ad oggetto reati per i quali l'azione penale è esercitata con citazione diretta e, quindi, «non sottoposti al regime essenzialmente diverso dell'udienza preliminare preso in considerazione dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 77/1994»;

che il giudice *a quo* condividendo le argomentazioni del pubblico ministero, rileva che la richiesta di incidente probatorio non è riconducibile al novero delle attività di indagine che possono essere sollecitate ai sensi del comma 3 dell'art. 415-*bis* cod. proc. pen. e che la richiesta dovrebbe comunque ritenersi inammissibile, in quanto tardiva rispetto ai termini per la conclusione delle indagini preliminari richiamati dall'art. 393 cod. proc. pen., oramai scaduti;

che, a parere del rimettente, i motivi adottati dalla Corte a fondamento della sentenza n. 77 del 1994 «parrebbero [...] consentire, svincolando l'accesso all'incidente probatorio dai termini degli artt. 392 e 393 c.p.p.», di ritenere ammissibile la richiesta, ma tale soluzione non può considerarsi «pacifica», in quanto in realtà la Corte non ha in alcun modo esaminato la problematica della interpretazione della dizione «nel corso delle indagini preliminari» di cui all'art. 392 cod. proc. pen. alla luce del riferimento — contenuto nell'art. 393 cod. proc. pen. — alla «conclusione delle indagini preliminari»: probabilmente perché all'epoca l'incidente probatorio era autonomamente disciplinato, nei procedimenti riguardanti i reati di competenza del pretore, dagli artt. 551 cod. proc. pen. e 151 disp. att.;

che tuttavia le modifiche introdotte con legge 16 dicembre 1999, n. 479 — in particolare la omologazione della disciplina dell'incidente probatorio per i reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio a quella per i reati per i quali è prevista l'udienza preliminare, e la istituzione, con l'art. 415-*bis* cod. proc. pen., di «una sorta di sub-procedimento» destinato a rendere possibili, anche dopo la scadenza dei termini delle indagini preliminari, ulteriori accertamenti e interventi difensivi — avrebbero fatto emergere una disparità di trattamento degli indagati per reati per i quali è prevista l'udienza preliminare rispetto agli indagati per reati per i quali è prevista — *ex art. 550* cod. proc. pen. — la citazione diretta;

che, infatti, scaduto il termine di cui all'art. 405 cod. proc. pen., mentre i soggetti imputati di reati per i quali deve essere celebrata l'udienza preliminare possono ancora chiedere l'incidente probatorio in tale fase, analoga facoltà è, invece, preclusa per chi è indagato per i reati di cui all'art. 550 cod. proc. pen., anche quando le indagini non possono considerarsi «chiuse», essendo stato instaurato prima dell'esercizio dell'azione penale il «sub-procedimento» di cui all'art. 415-*bis* cod. proc. pen.;

che, ad avviso del rimettente, le argomentazioni svolte dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 77 del 1994 condurrebbero dunque a ritenere che una interpretazione degli artt. 392 e 393 cod. proc. pen. in termini di inammissibilità dell'incidente probatorio durante il tempo intercorrente tra la conclusione delle indagini preliminari e la citazione diretta a giudizio sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto la persona sottoposta alle indagini e lo stesso pubblico ministero non potrebbero accedere, pur in presenza di una prova non rinviabile a dibattimento, all'incidente probatorio, «con conseguenze inaccettabilmente lesive dei diritti di azione e difesa»;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

che a parere dell'Avvocatura il significato della sentenza n. 77 del 1994 «non può che risiedere nella riconosciuta possibilità di «superamento» dei limiti temporali richiamati dalla lettera delle disposizioni denunciate»; né la omologazione della disciplina tra procedimenti con udienza preliminare e procedimenti a citazione diretta può essere d'ostacolo alla estensione della *ratio* della decisione della Corte, alla cui luce, anzi, va letta anche la disposizione dell'art. 554 cod. proc. pen., introdotta dalla legge n. 479 del 1999, che consente al giudice delle indagini preliminari di assumere gli atti urgenti di cui all'art. 467 cod. proc. pen. fino a quando il decreto di citazione a giudizio e il relativo fascicolo non siano trasmessi al giudice del dibattimento;

che, di conseguenza, secondo l'Avvocatura, «la possibilità di ricorrere all'incidente probatorio non incontra soluzioni di continuità, tanto nei processi con citazione diretta che in quelli ove è necessaria l'udienza preliminare»;

che si sono costituiti nel giudizio di legittimità costituzionale gli indagati nel procedimento *a quo* rappresentati e difesi dagli avvocati Luigi Chiappero, Vittorio Chiusano e Delfino Siracusano, con due distinti atti di costituzione, eguali nella forma e nei contenuti;

che a sostegno della richiesta di accoglimento della questione di costituzionalità, gli indagati hanno svolto argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle esposte nella motivazione dell'ordinanza di rimessione, ribadendo che l'eventuale inammissibilità della richiesta di incidente probatorio comporterebbe l'incostituzionalità degli artt. 392 e 393 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che, per i reati di cui all'art. 550 cod. proc. pen., l'incidente possa essere chiesto e ottenuto sino alla citazione diretta a giudizio;

che nella discussione in udienza la difesa degli indagati ha ulteriormente insistito sulla diretta applicabilità del *decisum* della sentenza n. 77 del 1994 anche nei procedimenti per i reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio.

Considerato che il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Torino dubita della legittimità costituzionale degli artt. 392 e 393 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che l'incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito nella fase intercorrente tra la scadenza dei termini delle indagini preliminari e la citazione diretta a giudizio;

che, prendendo le mosse dalla sentenza di questa Corte n. 77 del 1994, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei predetti articoli nella parte in cui non consentono che l'incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito anche nella fase dell'udienza preliminare, il giudice *a quo* ritiene che nella situazione processuale al suo esame la preclusione all'espletamento dell'incidente probatorio sarebbe in contrasto con l'art. 3 Cost., determinando una irragionevole diversità di trattamento tra le persone indagate in procedimenti per i quali è prevista l'udienza preliminare, che possono in tale fase, dopo la scadenza del termine di cui all'art. 405 cod. proc. pen., chiedere ancora l'incidente probatorio, e quelle indagate in procedimenti per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio, alle quali analoga facoltà è invece preclusa anche quando, scaduto il termine di cui all'art. 405 cod. proc. pen., a seguito dell'avviso di cui all'art. 415-*bis* cod. proc. pen. potrebbero essere ancora disposte nuove indagini;

che, inoltre, la disciplina censurata violerebbe l'art. 24 Cost., non consentendo alla persona sottoposta alle indagini, pur in presenza di una prova non rinviabile a dibattimento, di accedere all'incidente probatorio durante il tempo intercorrente tra la scadenza dei termini di cui all'art. 405 cod. proc. pen. e la citazione diretta a giudizio;

che, in sostanza, il rimettente chiede alla Corte una pronuncia che, nei termini sopra precisati, estenda la portata della sentenza n. 77 del 1994;

che con tale pronuncia la Corte aveva rilevato che la chiusura delle indagini preliminari non può essere di ostacolo alla «acquisizione al processo di elementi — in tesi — necessari all'accertamento dei fatti» e a «garantire l'effettività del diritto delle parti alla prova, che sarebbe altrimenti irrimediabilmente perduta», dato che la necessità di assicurare tali prove indifferibili ben può «insorgere per la prima volta dopo la richiesta di rinvio a giudizio»;

che era dunque la concreta indifferibilità della prova, in relazione al pericolo della sua «perdita» irrimediabile, a imporne l'assunzione anticipata;

che, proprio stando alla *ratio* della sentenza n. 77 del 1994, da un lato, ove il pericolo di perdita irrimediabile della prova si profilasse nello spazio temporale tra l'avviso *ex art. 415-bis* cod. proc. pen. e la citazione a giudizio, ovvero tra detto avviso e l'inizio della udienza preliminare, non potrebbe non essere assicurata alle parti, anche in tale fase, la facoltà di richiedere l'assunzione della prova in via di incidente; dall'altro sarebbe palesemente incongruo differire la *vocatio in jus* per l'assunzione di una prova per la quale non sia ravvisabile alcun pericolo nel ritardo;

che, pur richiamando testualmente e ripetutamente le argomentazioni che sorreggono la pronuncia di questa Corte, il rimettente non espone quale sia la ragione di indifferibilità della perizia di cui è stata chiesta l'assunzione mediante incidente probatorio; anzi, omettendo persino di precisare se la richiesta sia stata formulata *ex art. 392*, comma 1, lettera *f*), o *ex art. 392*, comma 2, cod. proc. pen., rileva, in via del tutto astratta, che la censurata preclusione dell'incidente probatorio condurrebbe a conseguenze «inaccettabilmente lesive dei diritti di azione e di difesa», «pur in presenza di una prova non rinviabile a dibattimento», e indica, a titolo di esempio, la «ipotesi di un testimone in fin di vita»;

che la mancata precisazione di questo aspetto, essenziale ai fini dell'esame delle censure di legittimità costituzionale, rende la questione, nei termini prospettati, manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 392 e 393 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Torino, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 9 maggio 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

01C0452

N. 119

Ordinanza 7 - 9 maggio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Notificazioni e comunicazioni - Notificazioni a mezzo posta - Assenza del destinatario di una notificazione - Perfezionamento della notificazione alla data del ritiro dell'atto depositato presso l'ufficio postale - Lamentata disparità di trattamento - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- Legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, quarto, quinto e sesto comma.
- Costituzione, art. 3.

Notificazioni e comunicazioni - Notificazioni a mezzo posta - Assenza del destinatario di una notificazione - Perfezionamento della notificazione - Termine di dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale - Asserita violazione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, quarto comma.
- Costituzione, art. 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, quarto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), promosso con ordinanza emessa il 2 maggio 2000 dal Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento civile vertente tra Carpanoni Francesco e Khalikane Miloudi, iscritta al n. 460 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, 1^a serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 2001 il giudice relatore Annibale Marini;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 2 maggio 2000 il tribunale di Reggio Emilia, nel corso di un procedimento per convalida di sfratto, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, quarto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), il quale prevede che, in

caso di assenza del destinatario di una notificazione a mezzo posta (e di rifiuto, mancanza, inidoneità o assenza delle altre persone abilitate a ricevere l'atto), la notificazione si abbia per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di deposito del piego presso l'ufficio postale;

che, per quanto riguarda il parametro di cui all'art. 3 Cost., il rimettente ritiene che a seguito della sentenza n. 346 del 1998 — con la quale questa Corte ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del terzo comma del medesimo art. 8 della legge n. 890 del 1982, nella parte in cui disponeva che il piego, decorso il ricor-dato termine di dieci giorni dal deposito senza che ne fosse stato curato il ritiro, dovesse essere restituito al mit-tente — risulterebbe allo stato incerto, in mancanza di un intervento del legislatore, «il lasso di tempo decorso il quale la notifica può intendersi validamente effettuata», con la possibilità che il vuoto legislativo venutosi a deter-minare sia colmato in via interpretativa in modo differente violandosi, in tal modo, l'art. 3 Cost.;

che, sotto altro aspetto, e con riferimento al parametro di cui all'art. 24 Cost., dovrebbe altresì dubitarsi, ad avviso del rimettente, che il termine di dieci giorni dalla data del deposito del piego presso l'ufficio postale, decorso il quale l'atto si ha per notificato, «possa tuttora rappresentare lasso di tempo necessario e sufficiente al perfezionamento della notifica»;

che il medesimo rimettente, nella sola parte motiva dell'ordinanza, ha altresì sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale del quinto e sesto comma dello stesso art. 8, i quali preve-dono che, nel caso in cui il destinatario o un suo incaricato ritirino il piego presso l'ufficio postale, la notifica-zione si ha per eseguita alla data di ritiro del piego;

che anche tali norme comporterebbero una illegittima disparità di trattamento derivante dalla possibilità di differenti soluzioni interpretative, essendo, ad avviso del rimettente, compatibile con il loro tenore letterale un'interpretazione secondo la quale il ritiro del piego possa avvenire, e dunque la notificazione perfezionarsi, pur dopo il decimo giorno dal deposito;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvoca-tura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di infondatezza della questione;

che, ad avviso dell'Avvocatura, l'art. 8 della legge n. 890 del 1982 avrebbe ormai — dopo la sentenza di questa Corte n. 346 del 1998 — un contenuto precettivo tale da assicurare (attraverso l'avviso del deposito e la conservazione del piego presso l'ufficio postale) una effettiva possibilità, per il destinatario, di venire a cono-scenza dell'esistenza e del contenuto dell'atto notificatogli, cosicché qualsiasi ulteriore rafforzamento delle garan-zie di difesa del destinatario della notificazione finirebbe per squilibrare, in danno del notificante, il bilancia-mento degli interessi in conflitto, lasciando il notificante stesso in balia del comportamento della controparte.

Considerato che la questione, sollevata solamente nella parte motiva dell'ordinanza, riguardante l'art. 8, quinto e sesto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunica-zioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), deve ritenersi priva di rilevanza nel giudizio *a quo*, e va perciò dichiarata manifestamente inammissibile, non risultando dall'ordinanza stessa che il convenuto, rimasto contumace, abbia provveduto al ritiro del piego presso l'ufficio postale;

che, per quanto riguarda la questione riferita al quarto comma del medesimo art. 8, sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza, pur a prescindere da ogni altra considerazione, l'asserito vuoto normativo derivante dalla sentenza n. 346 del 1998 riguarderebbe, non già il momento perfezionativo della notificazione, ma semmai la data di restituzione del piego ai sensi del terzo comma dell'art. 8; per cui anche tale questione va dichiarata manifestamente inammissibile, siccome attinente a norma diversa da quella denunciata;

che il termine di dieci giorni necessario ai fini del perfezionamento della notificazione a mezzo posta, in caso di assenza del destinatario (e di rifiuto, mancanza, inidoneità o assenza delle altre persone abilitate a ricevere l'atto), non si pone in contrasto con il diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost., risultando detto termine espres-sione non irragionevole del bilanciamento, discrezionalmente operato dal legislatore, tra l'interesse del notificante al compimento della notificazione e l'interesse del destinatario all'effettiva conoscenza dell'atto notificato (v. ordi-nanza n. 591 del 1989);

che il richiamo alla sentenza n. 346 del 1998 appare d'altro canto non pertinente, non riguardando essa come già osservato — il momento di perfezionamento della notificazione, di cui al citato quarto comma dell'art. 8 (dieci giorni dal deposito, ed anzi — a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale del secondo comma dello stesso art. 8 — dalla comunicazione al destinatario del compimento delle formalità ivi previste e del depo-sito del piego), bensì il termine, anch'esso peraltro di dieci giorni, originariamente previsto dal terzo comma del-l'art. 8 al diverso fine della restituzione al mittente del piego depositato presso l'ufficio postale, e ritenuto lesivo, con la succitata sentenza, del diritto di difesa del destinatario della notificazione, in quanto ostacolava irragione-volmente l'effettiva possibilità di conoscenza dell'atto, dopo il perfezionamento della notificazione, senza che alla brevità del termine stesso corrispondesse alcun interesse giuridicamente apprezzabile in capo al notificante;

che quest'ultima questione va pertanto dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integra-tive per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, quarto, quinto e sesto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Reggio Emilia con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, quarto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal tribunale di Reggio Emilia con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 9 maggio 2001

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

01C0453

N. 120

Sentenza 7 - 11 maggio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Adozione - Adozione di persone maggiori di età - Cognome dell'adottato, in caso di adozione di figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori - Possibilità che questi aggiunga al cognome dell'adottante quello originariamente attribuitogli - Omessa previsione - Irragionevole lesione del diritto inviolabile al nome, quale segno distintivo dell'identità personale - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Cod. civ., art. 299, secondo comma.
- Costituzione, artt. 2 e 3.

Adozione - Adozione di persone maggiorenni - Cognome adottivo - Precedenza del cognome dell'adottante rispetto a quello originario dell'adottato - Non fondatezza della questione.

- Cod. civ., art. 299, primo comma.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 30.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionalità dell'art. 299, primo e secondo comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 16 maggio 2000 dalla Corte di appello di Palermo sul ricorso proposto da S. L., iscritta al n. 472 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, 1^a serie speciale, dell'anno 2000.

Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 2001 il giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto in fatto

1. — La Corte di appello di Palermo, adita in sede di impugnazione del decreto col quale il Tribunale di quella città aveva respinto la richiesta di L. S. di poter aggiungere al cognome acquisito con l'adozione il proprio cognome originario, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del primo e del secondo comma dell'art. 299 codice civile, in riferimento agli artt. 2, 3 e 30 della Costituzione.

Premette in punto di fatto il giudice *a quo* che il ricorrente, nato nel 1945 e coniugato, è stato adottato da A. S. con decreto del 4 giugno 1999; a seguito di ciò, egli ha chiesto al Tribunale di poter conservare il proprio cognome anteponendolo a quello adottivo, domanda respinta perché, trattandosi di figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori, l'art. 299 cod. civ. prevede espressamente che, in tale caso, l'adottato assuma come unico cognome quello dell'adottante.

Ciò posto la Corte rimettente osserva che la norma impugnata non è suscettibile di ricevere un'interpretazione adeguatrice, perché il testo della stessa esprime, oggettivamente, un dato lessicale indiscutibile. Ne consegue, perciò, la necessità di sollevare la questione di legittimità costituzionale dei primi due commi dell'art. 299 cod. civ.; questione che è rilevante, perché dal suo accoglimento deriverebbe il buon esito del gravame, e non manifestamente infondata in riferimento agli invocati parametri. Rileva in proposito il giudice *a quo* che il nome ha, nell'attuale ordinamento, un valore fondamentale di identificazione della persona umana, al punto da qualificarsi come un diritto della personalità. Tale diritto si collega a quello, più ampio, all'identità personale, quale si è andato progressivamente maturando nella giurisprudenza e nella coscienza sociale. Anche la Corte costituzionale, con la sentenza n. 13 del 1994, ha riconosciuto che il diritto all'identità personale rientra nella tutela prevista dall'art. 2 della Costituzione, contribuendo a formare il patrimonio inviolabile della persona umana.

La norma impugnata, introdotta nel suo testo attuale dall'art. 61 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), ha ribaltato il principio previgente, stabilendo che nell'adozione di maggiorenni l'adottato anteponga il cognome adottivo a quello originario. Ove, però, egli sia figlio naturale non riconosciuto, l'acquisto del nuovo cognome implica automaticamente la perdita di quello originario. Tale principio, se trova in linea di massima una giustificazione nell'antico convincimento di tutelare il figlio nascondendo un cognome imposto dall'ufficiale di stato civile (e, perciò, rivelatore dell'origine illegittima), appare, invece, palesemente irrazionale nell'ipotesi dell'adozione di un maggiorenne. Quest'ultimo, infatti, essendo ormai una persona adulta, ha una posizione familiare e sociale da tutelare, rispetto alla quale il cognome originario, benché imposto dall'ufficiale di stato civile, è ormai un segno distintivo che costituisce parte integrante dell'identità personale, avendolo egli anche trasmesso ai propri figli; la sua eliminazione, quindi, si risolve in un'oggettiva lesione della predetta identità, con conseguente violazione dell'art. 2 della Carta fondamentale.

Al giudice *a quo*, inoltre, la norma appare anche in conflitto con gli artt. 3 e 30 Cost., perché il figlio naturale non riconosciuto ha lo stesso diritto del figlio legittimo di tutelare il proprio cognome, mentre la norma impugnata determina «un'ingiustificata disparità di trattamento tra figli non riconosciuti (e non riconoscibili) e figli legittimi».

Considerato in diritto

1. — La Corte di appello di Palermo dubita della legittimità costituzionale del primo e del secondo comma dell'art. 299 codice civile, nella parte in cui prevedono che l'adottato anteponga il cognome adottivo a quello originario e che, qualora il medesimo sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori, egli assuma solo il cognome dell'adottante, perdendo, perciò, quello originariamente imposto dall'ufficiale di stato civile.

Il giudice *a quo* ritiene che tale previsione sia lesiva degli artt. 2, 3 e 30 della Costituzione, innanzitutto perché, trattandosi di adottato maggiorenne, il cognome originario ha ormai acquisito per lui il carattere di segno distintivo dell'identità personale, avendolo l'interessato trasmesso ai propri figli ed essendo egli, comunque, identificato in tal modo nel contesto familiare e sociale di appartenenza; ed in secondo luogo perché il figlio naturale

non riconosciuto ha lo stesso diritto del figlio legittimo di tutelare il proprio cognome, mentre la norma impugnata determina «un'ingiustificata disparità di trattamento tra figli non riconosciuti (e non riconoscibili) e figli legittimi».

La prospettazione dell'ordinanza investe, seguendo l'ordine logico, preliminarmente il secondo comma della norma impugnata, che non permette all'adottato di mantenere il proprio cognome e, subordinatamente all'accoglimento, anche il primo comma, poiché il giudice rimettente pare richiedere alla Corte una pronuncia manipolativa che, invertendo la regola vigente, consenta all'adottato di anteporre il cognome originario rispetto a quello adottivo.

2. — La questione principale è fondata.

Il secondo comma dell'art. 299 cod. civ., nel regolare l'assunzione del cognome in caso di adozione di maggiorenne che abbia la qualità di figlio naturale, prevede, nel suo primo periodo, che, qualora si tratti di figlio naturale non riconosciuto, l'adottato assuma solo il cognome dell'adottante. La *ratio* di tale norma, sulla quale non ha inciso la sostituzione operata dall'art. 61 della legge 4 maggio 1983, n. 184, risiede — come rileva la relazione ministeriale — nella ritenuta opportunità di far scomparire il cognome imposto dall'ufficiale di stato civile ai sensi dell'art. 71, ultimo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

Tale scelta, peraltro, risulta in contrasto con l'invocato art. 2 della Costituzione, dovendosi ormai ritenere principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello per cui il diritto al nome — inteso come primo e più immediato segno distintivo che caratterizza l'identità personale — costituisce uno dei diritti inviolabili protetti dalla menzionata norma costituzionale (sentenze n. 297 del 1996 e n. 13 del 1994).

Nel caso in esame, non solo l'interessato ha utilizzato da sempre quel cognome, trasmettendolo anche ai propri figli, ma tale segno distintivo si è radicato nel contesto sociale in cui egli si trova a vivere, sicché precludere all'adottato la possibilità di mantenerlo si risolve in un'ingiusta privazione di un elemento della sua personalità, tradizionalmente definito come il diritto «ad essere se stessi». Ed è innegabile, d'altra parte, che l'antico sfavore verso i figli nati fuori del matrimonio è superato dalla nostra Costituzione oltre che dalla coscienza sociale. Per queste ragioni il fatto che l'adottato acquisisca uno *status* del quale era privo non è motivo sufficiente per negare la violazione dell'art. 2 della Costituzione.

Non può essere dimenticato, d'altronde, che la norma in esame è anche del tutto irrazionale alla luce della riforma dell'adozione di cui alla menzionata legge n. 184 del 1983. Con questa legge, infatti, si è compiuta una netta distinzione fra l'adozione di minori, sia essa legittimante o meno, e quella di maggiorenni, regolata dal codice civile. Se la *ratio* della prima è, almeno in linea di massima, quella di fornire al minore una famiglia che sia idonea a consentire nel modo migliore il suo sviluppo - il che spiega l'assunzione, da parte dell'adottato, del solo cognome dell'adottante e la cessazione di ogni rapporto con la famiglia d'origine (art. 27 della legge n. 184 del 1983), salvo la c.d. adozione in casi particolari - l'obiettivo della seconda evidentemente non è il medesimo, poiché tale adozione (art. 300 cod. civ.) non crea alcun vincolo di parentela tra l'adottato e la famiglia dell'adottante, tanto che il primo conserva tutti i propri precedenti rapporti, specie quelli con la famiglia di origine (v. sentenze n. 500 del 2000 e n. 240 del 1998 ed ordinanza n. 82 del 2001).

La scomparsa del cognome originario, dunque, nel caso del maggiorenne appare anche priva di razionale giustificazione, sicché risulta violato l'art. 3 della Costituzione.

3. — L'ordinanza di rimessione, come si è accennato, prospetta un'ulteriore contrarietà agli invocati parametri della regola prevista dal primo comma dell'art. 299 cod. civ., in base alla quale il cognome dell'adottante deve essere anteposto al proprio.

Alla luce delle considerazioni svolte, la precedenza del cognome dell'adottante non appare irrazionale, così come non può costituire violazione del diritto all'identità personale il fatto che il cognome adottivo preceda o segua quello originario. La lesione di tale identità è ravvisabile nella soppressione del segno distintivo, non certo nella sua collocazione dopo il cognome dell'adottante.

Ne consegue l'infondatezza di questa seconda questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che, qualora sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori, l'adottato possa aggiungere al cognome dell'adottante anche quello originariamente attribuitogli;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 30 della Costituzione, dalla Corte di appello di Palermo con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in Cancelleria l'11 maggio 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

01C0470

N. 121

Sentenza 7 - 11 maggio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Amministrazione pubblica - Controversie di lavoro dei dipendenti pubblici locali - Attribuzione alla giurisdizione del giudice ordinario - Mancata considerazione del particolare assetto della giustizia amministrativa nella Regione Trentino-Alto Adige - Asserita lesione delle prerogative e garanzie riconosciute alla stessa Regione, con violazione delle procedure prescritte statutariamente - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, artt. 29 e 45, comma 17; legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 11, comma 4, lettera g).
- Costituzione, artt. 24, 25, 76, 113, 116 e 125; d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 90, 103 e 107.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 29 e 45, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e 11, comma 4, lettera g) della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), promosso con ordinanza emessa il 29 aprile 1999 dal tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, sul ricorso proposto da Beber Franco ed altri contro la Regione Trentino-Alto Adige ed altro, iscritta al n. 475 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visti gli atti di costituzione della Regione Trentino-Alto Adige e di Beber Franco ed altri nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Udito nell'udienza pubblica del 16 gennaio 2001 il giudice relatore Riccardo Chieppa;

Uditi gli avvocati Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Regione Trentino-Alto Adige, Maurizio Calò per Beber Franco ed altri e l'Avvocato dello Stato Luigi Mazzella per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio promosso da alcuni dipendenti regionali, avente ad oggetto l'impugnazione della delibera della Giunta regionale di affidamento di incarico di direzione dell'Ufficio studi, statistica e rapporti con organismi interregionali, il tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, 25, 76, 113, 116 e 125 della Costituzione, nonché agli artt. 90, 103 e 107 dello statuto del Trentino-Alto Adige (approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), questione di legittimità costituzionale degli artt. 29 e 45, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dell'art. 11, comma 4, lettera g), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa).

Il giudice rimettente ha ritenuto rilevante, al fine della definizione del giudizio *a quo* l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa dell'amministrazione, trattandosi di questione che sarebbe devoluta, in forza delle norme impugnate, al giudice ordinario ed ha, quindi, sollevato questione di legittimità costituzionale della normativa sopra riportata.

Ad avviso del collegio rimettente è indubbia la struttura autonomistica del Trentino-Alto Adige e, in tale quadro di «specialità» autonomistica, si colloca anche la previsione statutaria (art. 90) dell'organo di giustizia amministrativa di primo grado. Quest'ultimo, oltre a rispondere al principio costituzionale introduttivo del doppio grado della giurisdizione amministrativa, sul piano strutturale e funzionale si pone in una dimensione del tutto atipica. Basti pensare alla particolare composizione di detto organo (artt. 1, 2 e 4 del d.P.R. n. 426 del 1984), che risponde all'esigenza di consentire una più puntuale tutela dei rapporti tra le diverse etnie esistenti sul territorio regionale.

Il giudice *a quo* quindi, sottolinea come non possa essere configurata una *deminutio* di competenza con semplice intervento del legislatore ordinario o delegato senza che vengano incise le peculiarità di detto giudice amministrativo.

In particolare, sottolinea come non possa valere, in proposito, il richiamo alla «riserva di legge statale» per la disciplina della materia giurisdizionale, atteso che la eccepita incostituzionalità della normativa viene dedotta in relazione allo strumento legislativo usato, fondato su legge delega ordinaria (art. 76 della Costituzione) in sostituzione del procedimento inderogabile stabilito dalle norme di attuazione, siccome tassativamente previsto dall'art. 107 dello statuto.

Tale violazione è, peraltro, molto significativa se si considera che lo spostamento di giurisdizione a favore del giudice ordinario sottrae al TRGA le controversie di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, con il venire meno del principio di concentrazione processuale insito nella giurisdizione esclusiva.

Nell'ordinanza viene segnalato, inoltre, che la peculiare specialità autonomistica del Trentino-Alto Adige, connessa all'esigenza di tutela dei rapporti fra i diversi gruppi etnico-linguistici, è collegata anche alla particolare e più ampia attribuzione di materie su cui il TRGA è chiamato a decidere rispetto ai normali tribunali amministrativi regionali, nonché al rigoroso riparto della competenza territoriale fra il TRGA di Trento e la sezione autonoma di Bolzano, che può dar luogo ad un «conflitto di competenza» non configurabile per gli altri tribunali amministrativi regionali tra sede centrale e sezione staccata, rimesso alla decisione del Consiglio di Stato con conseguente non applicazione per il Trentino-Alto Adige del dettato di cui all'art. 31, primo e nono comma, della legge n. 1034 del 1971 ed al successivo art. 32.

Il giudice *a quo* mette, infine, in evidenza la assoluta inderogabilità della competenza territoriale, tale da essere qualificata come una competenza funzionale, ogni qual volta vengano in considerazione le connotazioni proprie della specialità del Trentino-Alto Adige, il che si verifica in tema di rapporti di lavoro dei dipendenti di amministrazioni pubbliche aventi sede nella Regione.

2. — Nel giudizio introdotto con l'ordinanza sopra riportata si è costituita la Regione Trentino-Alto Adige, che ha chiesto la declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme impugnate, svolgendo argomentazioni adesive a quelle riferite.

3. — Anche le parti private del giudizio *a quo* si sono costituite, chiedendo la declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme impugnate.

4. — E', altresì, intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione, osservando che le norme impugnate attengono alla materia giurisdizionale, che deve ritenersi sottratta alla potestà legislativa primaria riconosciuta a tali regioni.

L'intervento legislativo in contestazione, infatti, riguarda, in generale, l'esercizio del potere giurisdizionale e non tocca l'organizzazione o le modalità di funzionamento del TRGA, atteso che — secondo la prospettazione della difesa erariale — solo questo aspetto è investito dalla peculiarità voluta dalle norme statutarie.

5. — In prossimità della data fissata per la pubblica udienza, la Regione Trentino-Alto Adige ha prodotto una memoria in cui sottolinea la particolare autonomia di cui godono la regione e le province autonome, che si sostanzia in un proprio ordinamento giuridico, in cui la legge statale non ha una diretta operatività, ma dev'essere recepita, per quanto riguarda i principi di riforma, dal legislatore locale. Ciò vale anche per la giurisdizione amministrativa, in quanto il TRGA si differenzia, sia sotto il profilo organizzativo, sia con riguardo agli ambiti di giurisdizione, dai normali tribunali amministrativi regionali, e trova il proprio fondamento in disposizioni particolarmente resistenti, nel senso che la eventuale modifica deve avvenire o attraverso lo strumento della revisione costituzionale, qualora si voglia modificare lo statuto, ovvero attraverso lo speciale procedimento rinforzato se si decida di modificare le norme di attuazione.

Nella memoria viene, infine, segnalato che l'ordinamento del TRGA di Trento e della sezione staccata di Bolzano, che lo statuto demanda alle norme di attuazione, non comprende solo l'organizzazione, ma tocca anche gli ambiti di giurisdizione, con la conseguenza che ogni intervento sulla giurisdizione dovrebbe avvenire seguendo le prescrizioni delle norme di attuazione dello statuto.

6. — Anche le parti private del giudizio *a quo* hanno prodotto una memoria, in cui illustrano, con argomentazioni adesive a quelle svolte dal giudice rimettente, le esigenze che hanno condotto alla speciale autonomia, sia legislativa, sia amministrativa, sia degli organi di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige.

In particolare, in memoria si pone in evidenza la violazione della gerarchia delle fonti, in quanto il decreto legislativo impugnato incide sulla Costituzione, sullo statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige, nonché sulle disposizioni di natura paracostituzionale ad esso collegate.

Considerato in diritto

1. — Le questioni, sottoposte in via incidentale all'esame della Corte dal tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, riguardano gli artt. 29 e 45, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e l'art. 11, comma 4, lettera g), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), nella parte in cui, nell'attribuire la giurisdizione in materia di controversie di lavoro dei dipendenti pubblici locali al giudice ordinario, non hanno tenuto conto della singolare caratteristica ordinamentale del tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige.

L'ordinanza del giudice rimettente denuncia la violazione degli artt. 24, 25, 76, 113, 116 e 125 della Costituzione, in quanto verrebbero fortemente incise le prerogative e le garanzie riconosciute alla regione ed alle province autonome, senza, peraltro, l'osservanza dell'*iter* procedimentale previsto dalle norme statutarie; nonché degli artt. 90, 103 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in quanto verrebbe violato l'assetto organizzativo della giustizia amministrativa con conseguente compromissione della particolare autonomia di cui gode la Regione.

2. — Preliminarmente deve essere precisato che il ricorso avanti al giudice amministrativo, che ha dato luogo al procedimento nel corso del quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale, non coinvolge alcuno dei profili di autonomia e garanzia (come ad esempio gli speciali ricorsi *ex* artt. 91, quarto comma, e 92 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670; *ex* artt. 7 e 9 e 10, primo comma, del d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426 recante: «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige concernenti istituzione del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano» per lesione del principio di parità

dei gruppi linguistici e la procedura di approvazione dei bilanci regionali e provinciali), per i quali sono attualmente previsti particolari rimedi procedimentali. Infatti, il giudizio *a quo* riguarda l'affidamento provvisorio (3 luglio 1998) di incarico di direzione dell'ufficio studi, statistica e rapporti con organismi interregionali, deducendosi tra l'altro l'erronea applicazione del criterio di appartenenza al gruppo linguistico e la mancata considerazione di una graduatoria per la direzione di un ufficio.

Trattasi pertanto di ordinaria controversia relativa a rapporto di lavoro ormai devoluto al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

La determinazione effettuata, in via generale, dal legislatore ordinario sul riparto della giurisdizione, in materia di rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, non poteva essere che unitaria in tutto il territorio nazionale, ivi comprese le regioni a statuto speciale, non essendo consentite sul piano costituzionale, in una materia, quale la disciplina della giurisdizione, spettante allo Stato (v. sentenza n. 154 del 1995), ripartizioni o soluzioni difformi tra regione e regione.

Di conseguenza deve ritenersi privo di fondamento ogni profilo che contesti la uniforme devoluzione al giudice ordinario della giurisdizione sui rapporti di lavoro dei dipendenti della pubblica amministrazione nella Regione Trentino-Alto Adige, profilo assolutamente indipendente dal particolare ordinamento del tribunale regionale di giustizia amministrativa in tema di composizione e di stato giuridico dei giudici e del personale di segreteria. Infatti le disposizioni dell'art. 3 del d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426 dettano solo soluzioni sul riparto della competenza tra TRGA di Trento e sezione autonoma di Bolzano, naturalmente nell'ambito delle materie attribuite alla giurisdizione amministrativa, senza alcuna disciplina specifica sulla materia del lavoro dei dipendenti di pubbliche amministrazioni nell'ambito della Regione autonoma.

Eventuali esigenze di norme più analitiche sulla ripartizione di competenza tra organi appartenenti alla stessa giurisdizione (nella specie ordinaria) nella materia in discussione, esulano dalla presente controversia costituzionale, il cui ambito resta circoscritto, nei limiti della rilevanza nel giudizio *a quo* all'applicazione nella Regione Trentino-Alto Adige del nuovo riparto della giurisdizione sui rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 29 e 45, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dell'art. 11, comma 4, lettera g) della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 24, 25, 76, 113, 116 e 125 della Costituzione, nonché agli artt. 90, 103 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 maggio 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 122

Sentenza 7 - 11 maggio 2001

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati, in relazione al procedimento penale promosso nei confronti di un deputato - Ricorso del tribunale di Torino per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Tardività del deposito in cancelleria del ricorso e dell'ordinanza di ammissibilità, notificati - Perentorietà del termine - Improcedibilità del conflitto.

- Deliberazione della Camera dei deputati 18 febbraio 1999.
- Costituzione, art. 68, primo comma; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, terzo e quarto comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera del 18 febbraio 1999 della Camera dei deputati relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Tiziana Parenti nei confronti del dott. Piercamillo Davigo, promosso con ricorso del tribunale di Torino sezione prima penale, notificato il 12 novembre 1999, depositato in cancelleria il 6 dicembre 1999 ed iscritto al n. 42 del registro conflitti 1999.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nell'udienza pubblica del 6 febbraio 2001 il giudice relatore Annibale Marini;

Udito l'avvocato Massimo Luciani per la Camera dei deputati.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un procedimento penale a carico del deputato Tiziana Parenti il tribunale di Torino ha sollevato, con atto del 24 marzo 1999, conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione del 18 febbraio 1999 che ha ritenuto che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale dinanzi allo stesso tribunale concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni con conseguente insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Il tribunale ricorrente espone che al deputato Tiziana Parenti è stato contestato il reato di cui agli artt. 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), per aver offeso la reputazione del dott. Piercamillo Davigo rilasciando ad alcuni giornalisti le seguenti dichiarazioni, riprese da un quotidiano: «Davigo afferma che la classe dirigente non vuole essere sottoposta alla legge come le BR. Viene il sospetto che parli di sé, perché è lui il primo a non accettare di essere sottoposto alla legge. Io penso che si stiano dando i numeri. Il paragone proposto denuncia l'ignoranza veramente preoccupante di Davigo e fa venire qualche dubbio

sul suo equilibrio mentale, tanto che è difficile persino replicare ad una tale affermazione. Credo che occorra che qualcuno dia una regolata a qualcuno. La legge permette certi strumenti e, quindi, è giusto che quello che è permesso sia messo in atto. Noto tuttavia una costante *escalation* per fare impressione sulla gente, come quando si equiparano i tangentisti alle BR».

Nel corso del procedimento penale il tribunale, dopo aver respinto la eccezione di incompetenza territoriale avanzata dalla difesa dell'imputata, ha sollevato, in conformità a quanto richiesto dal pubblico ministero e dalla parte civile in sede di atti preliminari all'apertura del dibattimento, conflitto di attribuzione in relazione alla deliberazione con la quale la Camera dei deputati, nella seduta del 18 febbraio 1999, ha deliberato che «i fatti per i quali è in corso il procedimento [...] concernono opinioni espresse dal deputato Parenti nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione» e ne ha, pertanto, dichiarato l'insindacabilità.

Ad avviso, infatti, del ricorrente, la Camera dei deputati avrebbe illegittimamente esercitato il proprio potere affermando la esistenza di un collegamento funzionale tra le dichiarazioni rese dal deputato Parenti e l'esercizio delle sue funzioni di parlamentare.

E ciò in evidente contraddizione con la stessa deliberazione di insindacabilità nella quale sarebbe, invece, espressamente escluso «un collegamento specifico (delle dichiarazioni rese dal deputato) con atti o documenti parlamentari», anche se poi tale collegamento viene ritenuto implicito «attesa l'ampiezza e la diffusione che ebbe a suo tempo la discussione tanto sugli organi di stampa quanto, in generale, nel dibattito politico».

Sicché, e conclusivamente, sempre ad avviso del ricorrente, la Camera dei deputati avrebbe esteso, in contrasto con la costante giurisprudenza di questa Corte, la prerogativa dell'insindacabilità all'intera attività in senso lato politica del parlamentare, vanificando di fatto il nesso funzionale richiesto dall'art. 68, primo comma, della Costituzione e rischiando in tal modo di trasformare la tutela costituzionale in un privilegio personale.

2. — Il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza di questa Corte n. 399 del 22 ottobre 1999.

Il tribunale di Torino ha notificato in data 12 novembre 1999 il ricorso e l'ordinanza di ammissibilità alla Camera dei deputati, depositandoli poi, insieme con la prova della avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte costituzionale in data 6 dicembre 1999.

3. — Con atto depositato il 29 novembre 1999 si è costituita in giudizio la Camera dei deputati, eccependo, anzitutto, l'irricevibilità del conflitto «per inidoneità dell'atto (ordinanza) con il quale si è ritenuto di promuoverlo» che «mescola indebitamente il problema attinente al conflitto di attribuzione con gli altri relativi allo svolgimento del processo».

Il ricorso sarebbe, altresì, ad avviso della Camera, totalmente privo «della indicazione delle norme costituzionali che regolano la materia» e, pertanto, inammissibile.

Quanto al merito del conflitto se ne afferma l'infondatezza in quanto le dichiarazioni del deputato Parenti, oggetto del giudizio penale, si inserirebbero «in un complessivo contesto parlamentare, in un dibattito politico-parlamentare al quale la stessa on. Parenti aveva direttamente partecipato, anche con atti di sindacato ispettivo, tipico esercizio della funzione parlamentare».

In prossimità dell'udienza pubblica, la Camera dei deputati ha depositato una memoria illustrativa nella quale sottolinea la tardività del deposito del ricorso e dell'ordinanza presso la cancelleria di questa Corte e conclude per la declaratoria di improcedibilità del conflitto alla luce dell'ormai consolidata giurisprudenza costituzionale della quale si richiamano i precedenti più significativi.

Considerato in diritto

1. — È stato sollevato dal tribunale di Torino conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione con la quale la Camera dei deputati ha ritenuto che i fatti addebitati al deputato Tiziana Parenti nel procedimento penale pendente dinanzi allo stesso tribunale costituiscono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari e sono pertanto insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Il ricorrente ritiene che la Camera dei deputati con la citata deliberazione di insindacabilità abbia illegittimamente esercitato il proprio potere per l'inesistenza del necessario collegamento funzionale tra le dichiarazioni del deputato Parenti e l'esercizio delle funzioni parlamentari ed abbia in tal modo leso le attribuzioni costituzionali dell'autorità giudiziaria.

2. — Il ricorso, unitamente all'ordinanza n. 399 del 1999 con cui questa Corte lo ha dichiarato ammissibile, è stato notificato alla Camera dei deputati, a cura del ricorrente, in data 12 novembre 1999.

Il ricorso e l'ordinanza, con la prova dell'eseguita notificazione, sono stati, quindi, depositati presso la cancelleria della Corte costituzionale in data 6 dicembre 1999.

3. — La Camera dei deputati, costituendosi in giudizio, ha eccepito in via preliminare l'irricevibilità e l'inammissibilità del ricorso concludendo, quanto al merito, per il rigetto di esso per essere le dichiarazioni rese dal deputato Parenti inserite in un complessivo contesto parlamentare.

In una successiva memoria, depositata in prossimità dell'udienza pubblica, la Camera ha eccepito la tardività del deposito del ricorso e della ordinanza di ammissibilità e, quindi, l'improcedibilità del giudizio.

4. — L'eccezione di improcedibilità è fondata.

Il giudizio per conflitto di attribuzione si articola in due autonome e distinte fasi, entrambe rimesse all'iniziativa della parte interessata, destinate a concludersi la prima con la sommaria delibazione sulla ammissibilità del conflitto e la seconda con la decisione definitiva sul merito oltre che sull'ammissibilità.

All'esito della prima fase, il ricorrente ha l'onere di provvedere, nei termini previsti, non solo alla notificazione del ricorso e dell'ordinanza che ammette il conflitto, ma anche, successivamente alla notificazione, al loro deposito, presso la cancelleria della Corte, nel termine — fissato dall'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale — di venti giorni dall'ultima notificazione.

Ed è costante l'affermazione di questa Corte che il deposito di cui sopra nel termine indicato costituisce un adempimento necessario perché si possa aprire la seconda fase del conflitto relativa alla decisione sul merito, e che tale termine va ritenuto perentorio in quanto da esso decorre l'intera catena degli ulteriori termini fissati per la prosecuzione del giudizio dall'art. 26, quarto comma, delle precitate norme integrative (sentenze nn. 203, 50 e 35 del 1999, nn. 342 e 274 del 1998).

Nella specie, il ricorso e l'ordinanza, pur notificati tempestivamente in data 12 novembre 1999, risultano depositati presso la cancelleria di questa Corte in data 6 dicembre 1999 e cioè successivamente alla scadenza del termine di venti giorni.

Non essendo stato rispettato l'anzidetto termine perentorio per il deposito non può dunque procedersi allo svolgimento dell'ulteriore fase del giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara improcedibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal tribunale di Torino nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 maggio 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 123

Ordinanza 7 - 11 maggio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Inquadramento di personale già comandato nei ruoli del Ministero dell'ambiente - Conservazione, ai soli fini economici, dell'anzianità di qualifica posseduta e posizione nei ruoli - Prospettata irragionevolezza con violazione del principio di buon andamento - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 24 gennaio 1997, n. 6, art. 1, commi 2 e 3.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 35.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 gennaio 1997, n. 6 (Disposizioni per il personale comandato presso il Ministero dell'ambiente), promosso con ordinanza emessa il 27 aprile 2000 dal tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Ardillo Addolorata contro il Ministero dell'ambiente ed altri, iscritta al n. 636 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 45, 1^a serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di costituzione di Ardillo Addolorata ed altri;

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 2001 il giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso avverso il decreto 19 maggio 1999, emesso di concerto dai Ministri dell'ambiente, del tesoro e della funzione pubblica, recante la tabella di equiparazione tra qualifiche dell'ordinamento statale e quelle delle amministrazioni non statali, nonché avverso i singoli decreti di inquadramento degli interessati nei ruoli del Ministero dell'ambiente, nella parte in cui non riconoscono agli stessi l'anzianità giuridica maturata presso l'amministrazione di provenienza e nella parte in cui attribuiscono una qualifica professionale inferiore a quella di spettanza, il tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 gennaio 1997, n. 6 (Disposizioni per il personale comandato presso il Ministero dell'ambiente);

che la questione di legittimità costituzionale è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 35 della Costituzione, nella parte in cui la anzidetta norma stabilisce che «è inquadrate ... nei ruoli del Ministero dell'ambiente, conservando, ai soli fini del trattamento economico, l'anzianità di qualifica posseduta, il personale di qualifica funzionale, appartenente ad amministrazioni pubbliche o il cui onere sia a carico del Ministero dell'ambiente, in posizione di comando alla data del 15 marzo 1995, presso il Ministero dell'ambiente» (comma 2, primo capoverso) e nella parte in cui dispone che «in ogni caso il personale inquadrato ai sensi del presente articolo segue nel ruolo il personale già inquadrato nei ruoli del Ministero» (comma 3, ultimo inciso);

che in ordine alla rilevanza il giudice *a quo* sottolinea che solo la eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme censurate condurrebbe all'accoglimento della domanda dei ricorrenti, essendo la norma chiara nella sua portata limitativa e che questa neppure potrebbe essere integrata in via interpretativa alla luce dei principi sanciti dall'art. 199 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), ovvero dell'art. 15 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale);

che, sempre secondo il giudice *a quo*, quanto alla fondatezza della questione, questa emergerebbe dalla considerazione che il principio affermato dall'art. 199 del d.P.R. n. 3 del 1957, che contempla espressamente l'ipotesi del dipendente, che viene dapprima comandato presso altra amministrazione e poi inquadrato nei ruoli di quest'ultima «secondo la data di nomina alla qualifica già ricoperta e con la relativa anzianità di carriera e di qualifica», avrebbe portata generale;

che, peraltro, tale principio, sempre secondo l'ordinanza di remissione, risulterebbe ribadito dall'art. 15 della legge istitutiva del Ministero dell'ambiente n. 349 del 1986; ed, infatti, tale ultima disposizione prevede «la conservazione della qualifica e della anzianità maturata»;

che conseguentemente, non essendo ravvisabile alcuna sostanziale disomogeneità della fattispecie all'esame rispetto a quelle disciplinate dalle norme da ultimo citate, le disposizioni impugnate apparirebbero non rispondenti al principio di ragionevolezza;

che ne conseguirebbe, altresì, la violazione del principio di buon andamento affermato dall'art. 97 della Costituzione, poiché la discriminazione operata dalle norme censurate comporterebbe la fruizione in numero minore di giornate di ferie, nonché precluderebbe ai ricorrenti, a causa della mancanza della prescritta anzianità giuridica, la partecipazione a corsi concorsi di riqualificazione;

che nell'imminenza della data fissata per la camera di consiglio è stata presentata una memoria — fuori termine — dai ricorrenti parti private nel giudizio *a quo*.

Considerato che l'art. 199 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 — peraltro non più applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche regolati contrattualmente: art. 45, comma 5, del decreto legislativo n. 80 del 1998 — invocato come termine di comparazione dal giudice rimettente, disciplinava il passaggio ad altra amministrazione di personale della carriera direttiva (richiesta nominativa) o di contingenti di impiegati di carriere diverse da quella direttiva, da disporsi in via amministrativa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su richiesta di una amministrazione, sentita l'amministrazione di appartenenza, previo parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

che, pertanto, il suddetto art. 199 non presuppone che il personale (da trasferire) sia stato in necessaria posizione di comando, né riguarda le differenti ipotesi di inquadramento (immissione in ruolo) di personale che abbia prestato servizio a vario titolo presso un'amministrazione diversa o sia collegato con la stessa per funzioni svolte attinenti a competenze attribuite alla stessa amministrazione, ipotesi prevedibili solo da uno specifico intervento normativo, sulla base di una valutazione discrezionale del legislatore in presenza di esigenze tali da giustificare la deviazione dalla regola della immissione in ruolo tramite procedura concorsuale;

che il legislatore in questi interventi speciali — tutti caratterizzati da copertura di posti mediante inquadramento a domanda — talvolta determinati anche da creazione di uffici e da esigenze di sollecita copertura di nuovo organico o di utilizzazione di personale di enti in via di scioglimento (v. sentenza n. 219 del 1998 relativa all'Agensud) o in trasformazione, può prevedere vari sistemi o incentivi talvolta economici, talora con riconoscimenti di anzianità economica o giuridica, con il limite ordinario, proprio di tutte le soluzioni ampiamente discrezionali, della non manifesta irragionevolezza o arbitrarietà;

che con la legge istitutiva del Ministero dell'ambiente (legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 15) il legislatore ha previsto, nella prima applicazione della stessa legge (fase ampiamente esaurita e superata al momento della legge contestata), la possibilità di coprire i posti di organico mediante inquadramento di personale di ruolo, già in posizione di fuori ruolo o di comando presso il preesistente Ufficio del Ministro per l'ecologia (o posizione similare) ed anche di personale sempre di ruolo in servizio presso altre amministrazioni dello Stato od enti pubblici collegati dall'esercizio di funzioni relative a competenze attribuite al nuovo Ministero;

che la suddetta legge ha previsto, stante la contestualità ed unicità degli effetti di copertura dei posti di organico, che fosse conservata la qualifica e l'anzianità maturata;

che il nuovo legislatore della legge n. 6 del 1997 (a distanza di oltre dieci anni dalla istituzione del ministero) si è trovato di fronte ad una situazione di un numero tutt'altro che esiguo di personale (con vario livello funzionale indeterminato dal 2° all'8°) appartenente ad amministrazioni statali o pubbliche in genere, o di personale «il cui onere sia a carico del Ministero dell'ambiente», che aveva partecipato ad un procedimento di inquadramento presso il Ministero dell'ambiente, avviato a domanda in base al d.l. 17 maggio 1996, n. 271, tuttavia privo d'efficacia fin dall'inizio a seguito della mancata conversione;

che il legislatore del 1997, rendendosi conto delle difficoltà che si sarebbero verificate da una massiccia restituzione alle amministrazioni di origine, alcune in avanzata fase di trasformazione (non a caso la quasi totalità delle parti private nel giudizio *a quo* proviene dall'Ente poste italiane), ha voluto convalidare le domande di inquadramento presentate e la procedura appena iniziata in base al decreto-legge non convertito (ed ormai non reiterabile), dettando nel contempo una normativa sostanzialmente identica al d.l. non convertito;

che lo stesso legislatore ha voluto salvaguardare la posizione di chi si trovava immesso in ruolo in base alla precedente normativa e nello stesso tempo, in armonia con un sopravvenuto indirizzo di maggiore attenzione agli effetti del trascinarsi di anzianità giuridiche pregresse, soprattutto in presenza di ordinamenti notevolmente diversi e di una tendenza normativa diretta a circoscrivere gli effetti dell'anzianità, ha mantenuto invece il pieno riconoscimento dell'anzianità di qualifica posseduta, ai soli fini del trattamento economico;

che, per il resto, valgono i principi generali attinenti al sistema pensionistico e previdenziale in ordine al ricongiungimento delle posizioni giuridiche pregresse, nonché quelli della interpretazione dei requisiti di partecipazione a selezioni concorsuali basati sul periodo di svolgimento di funzioni, in genere sommabili;

che, di conseguenza, la soluzione adottata dal legislatore non risulta viziata da manifesta irragionevolezza o da palese arbitrarietà, né comporta una irragionevole disparità di trattamento o una violazione della tutela del lavoro del personale da inquadrare nel nuovo ruolo;

che pertanto la questione sollevata è manifestamente infondata sotto tutti i profili denunciati.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 gennaio 1997, n. 6 (Disposizioni per il personale comandato presso il Ministero dell'ambiente), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 35 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 maggio 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 124

Ordinanza 7 - 11 maggio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Sostituti dei medici di medicina generale, in regime di convenzionamento - Diritto all'indennità di piena disponibilità e al compenso per variazione degli indici del costo della vita - Questione posta con riferimento a disposizioni prive di forza di legge - Manifesta inammissibilità.

- D.P.R. 28 settembre 1990, n. 314, art. 41 e allegato C), numero 2.
- Costituzione, artt. 3 e 36.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41 del d.P.R. 28 settembre 1990, n. 314 e dell'all. c) numero 2, dello stesso d.P.R. (Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833), promosso con ordinanza emessa il 5 maggio 2000 dal tribunale di La Spezia nel procedimento civile vertente tra Francesco Pardini e l'Unità sanitaria locale (USL) n. 5 di La Spezia ed altri, iscritta al n. 530 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, 1^a serie speciale, dell'anno 2000.

Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 2001 il giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che il tribunale di La Spezia, con ordinanza emessa il 5 maggio 2000, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 41 e del numero 2 di cui all'allegato c) del d.P.R. 28 settembre 1990, n. 314, che ha reso esecutivo l'«Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833» per violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione, laddove attribuiscono, al sostituto del medico di medicina generale in regime di convenzionamento, l'indennità di piena disponibilità ed il compenso per variazione degli indici del costo della vita, solo nella misura in cui spettino al sostituto, così facendo dipendere il trattamento della prestazione lavorativa da elementi estranei al rapporto di lavoro cui essa inerisce.

Considerato che la questione sollevata è manifestamente inammissibile in quanto verte su norme contenute in atto non avente forza di legge e non assoggettabile al sindacato di questa Corte (ordinanza n. 462 del 1990, nella specifica materia; e, da ultimo, ordinanze numeri 328 e 100 del 2000, e n. 430 del 1999).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ;la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 41 e del numero 2 di cui all'allegato c) del d.P.R. 28 settembre 1990, n. 314, che ha reso esecutivo l'«Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833» sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal tribunale di La Spezia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.

Il Presidente: RUPERTO

Il Redattore: BILE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in Cancelleria l'11 maggio 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

01C0474

N. 125

Ordinanza 7 - 11 maggio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Indebito versamento di contributi previdenziali - Acquisizione alle gestioni previdenziali - Condizione per la loro computabilità - Inapplicabilità ai contributi versati alla gestione artigiani - Lamentata diversità di trattamento degli artigiani, rispetto ai lavoratori dipendenti - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 8, primo comma.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma, del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), promosso con ordinanza emessa il 6 agosto 1999 dal tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra Bertucci Domenico e l'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), iscritta al numero 700 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 52, 1^a serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di costituzione dell'INPS;

Udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 2001 il giudice relatore Annibale Marini;

Udito l'avvocato Carlo De Angelis per l'INPS.

Ritenuto che nel corso di un giudizio avente ad oggetto il riconoscimento del diritto di un artigiano alla pensione di anzianità, il tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 6 agosto 1999, ha sollevato, in riferimento agli artt.3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.8, primo comma, del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), «nella parte in cui dispone che i contributi previdenziali indebitamente versati rimangano acquisiti alle gestioni previdenziali e siano computabili agli effetti del diritto dell'assicurato alle prestazioni nel caso in cui «l'accertamento dell'indebito versamento sia posteriore di oltre cinque anni alla data in cui il versamento è stato effettuato», senza che la norma sia ritenuta applicabile ai contributi pagati alla gestione degli artigiani»;

che la norma impugnata, secondo l'interpretazione non implausibile del rimettente, riguarderebbe solo i lavoratori subordinati;

che, tuttavia, ad avviso dello stesso rimettente, le fattispecie del lavoro autonomo e del lavoro subordinato sarebbero, sotto l'aspetto della tutela previdenziale di cui all'art. 38, secondo comma, della Costituzione, formalmente e sostanzialmente uguali o quantomeno simili e renderebbero, pertanto, lesiva sia dell'art. 3, primo comma, che dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione la diversità di disciplina, vigente per le anzidette fattispecie, degli indebiti contributivi accertati almeno cinque anni dopo l'avvenuto versamento;

che si è costituito in giudizio l'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), concludendo per la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, di infondatezza della questione;

che, secondo la difesa della anzidetta parte, la questione sarebbe inammissibile per difetto di rilevanza richiedendo la norma censurata, ai fini della sua applicabilità, la sussistenza di un valido rapporto previdenziale che nella specie farebbe difetto;

che, secondo la stessa parte, la questione sarebbe comunque infondata in quanto il principio di eguaglianza non potrebbe essere invocato nel caso in esame in considerazione della intrinseca disomogeneità delle situazioni messe a raffronto dal rimettente.

Considerato che, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, l'applicazione dell'art. 8, primo comma, del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), nella parte in cui dispone che i contributi previdenziali indebitamente corrisposti, se accertati come tali dopo cinque anni dal loro versamento, rimangono acquisiti alle singole gestioni assicurative e sono computabili sia al fine del diritto alla prestazione previdenziale che riguardo alla misura di questa, presuppone la sussistenza al momento del versamento di un valido rapporto assicurativo;

che, secondo quanto inequivocamente risulta dall'ordinanza di rimessione, l'anzidetto presupposto non ricorre nella fattispecie in esame per il periodo compreso fra il 1 ottobre 1966 ed il 31 dicembre 1970;

che, infatti, relativamente a tale periodo, il ricorrente nel giudizio *a quo*, essendo stato cancellato in data 29 dicembre 1978 dall'elenco degli artigiani tenuto presso la Camera di commercio di Cosenza, non rivestiva la qualifica di artigiano e risultava, quindi, privo di un requisito indispensabile per l'attivazione di un valido rapporto assicurativo;

che, d'altra parte, il provvedimento di cancellazione del ricorrente dall'elenco degli artigiani, pur genericamente censurato dal rimettente, non risulta oggetto di una specifica pronunzia di illegittimità;

che, pertanto, la questione sollevata va dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza, non essendo, per quanto detto, la norma censurata comunque applicabile nel giudizio *a quo*.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma, del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in Cancelleria l'11 maggio 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

01C0475

N. 126

Ordinanza 7 - 11 maggio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice che ha emesso decreto penale di condanna - Incompatibilità a deliberare sulla richiesta di giudizio immediato, di giudizio abbreviato o di applicazione della pena, a seguito di opposizione al decreto penale - Omessa previsione - Lamentato trattamento pregiudizievole riservato all'imputato, nonché violazione del principio del giudice naturale, del principio di imparzialità e del giusto processo - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., art. 461, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 76 e 111.

Processo penale - Decreto penale di condanna - Enunciazione del fatto e delle circostanze in forma chiara e precisa - Mancata indicazione tra i requisiti del decreto di condanna - Lamentata, irragionevole, disparità di trattamento - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., art. 460, comma 1, lettera b).
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111, terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 461, comma 3, e 460, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Trapani con ordinanza emessa il 29 maggio 2000, iscritta al n. 487 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, 1^a serie speciale, dell'anno 2000.

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 2001 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con ordinanza del 29 maggio 2000 il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Trapani ha sollevato due diverse questioni di legittimità costituzionale: *a)* dell'art. 461, comma 3, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 76 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice che ha emesso decreto penale di condanna a deliberare, a seguito di opposizione al decreto stesso, sulla richiesta di giudizio immediato o di giudizio abbreviato o di applicazione della pena; *b)* dell'art. 460, comma 1, lettera *b)*, del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 464, comma 3, 417, comma 1, lettera *b)*, e 552, comma 1, lettera *c)*, dello stesso codice, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna deve contenere l'enunciazione in forma chiara e precisa del fatto e delle circostanze;

che circa la questione relativa all'art. 461, comma 3, cod. proc. pen. il rimettente, premesso in fatto che l'imputato, nei cui confronti aveva emesso decreto penale di condanna, ha formulato con l'atto di opposizione richiesta di giudizio immediato, rileva che la valutazione espressa dal giudice in sede di emissione del decreto penale, in quanto concernente la configurabilità del reato e la riferibilità dello stesso all'imputato, lo renderebbe incompatibile a continuare a trattare del procedimento a seguito di opposizione, soprattutto allorquando con l'atto di opposizione venga formulata richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione della pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen.;

che, in particolare, la lesione degli artt. 3 e 24 della Costituzione sarebbe conseguenza del «trattamento pregiudizievole riservato all'imputato poiché la sua posizione ha già formato oggetto di valutazione da parte [del] giudice investito della richiesta di decreto penale di condanna», ora «chiamato a giudicarlo sullo stesso fatto in sede di opposizione»;

che sarebbero altresì violati il principio del giudice naturale (art. 25 Cost.), l'art. 76 Cost., per contrasto con i principi della terzietà e della imparzialità del giudice, richiamati dall'art. 2 della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, nonché il principio del giusto processo (art. 111 Cost.), che impone che il giudizio si formi in base al razionale apprezzamento delle prove raccolte ed acquisite e non abbia a subire l'influenza di valutazioni sul merito dell'imputazione già espresse in precedenza;

che, con riferimento alla seconda questione di legittimità costituzionale, il rimettente rileva che la legge 16 dicembre 1999, n. 479, ha introdotto negli artt. 417, comma 1, lettera *b)*, e 552, comma 1, lettera *c)*, cod. proc. pen., fra i requisiti, rispettivamente, della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto di citazione a giudizio, l'enunciazione «in forma chiara e precisa» del fatto e delle circostanze, allo scopo di vincolare l'organo della pubblica accusa alla formulazione di un addebito il più possibile specifico, dettagliato e comprensibile e consentire l'esercizio del diritto di difesa della persona incolpata, come imposto dall'art. 111, terzo comma, Cost.;

che, tuttavia, analoga previsione non è stata estesa al decreto penale di condanna, con conseguente pregiudizievole disparità di trattamento degli imputati nei confronti dei quali si procede per decreto rispetto agli imputati per i quali si procede con richiesta di rinvio a giudizio o con decreto di citazione a giudizio, in quanto la chiarezza e la precisione dell'imputazione assicurano una maggiore tutela dei diritti della difesa.

Considerato che con la prima questione di legittimità costituzionale il rimettente lamenta che l'art. 461, comma 3, del codice di procedura penale attribuisca allo stesso giudice che ha pronunciato il decreto penale di condanna la competenza ad emettere i provvedimenti conseguenti alla richiesta di giudizio immediato o di giudizio abbreviato o di applicazione della pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., formulata con l'atto di opposizione al decreto;

che ad avviso del rimettente tale disciplina determinerebbe una situazione di incompatibilità, in quanto il giudice chiamato ad emettere i provvedimenti di cui all'art. 464, comma 1, cod. proc. pen. sarebbe pregiudicato dal precedente esame sul merito della medesima *res judicanda*;

che nell'ordinanza di remissione il giudice *a quo* precisa che con l'atto di opposizione è stata presentata richiesta di giudizio immediato, per cui la questione è rilevante solo per la parte in cui è riferita al decreto che dispone il giudizio immediato;

che, mentre la pronuncia con cui il giudice accoglie o rigetta la richiesta di decreto penale di condanna ha effetti pregiudicanti sulla funzione di giudizio (v. sentenza n. 502 del 1991, nonché il testo dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen.), il decreto che dispone il giudizio immediato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, in quanto atto che non contiene alcuna valutazione di merito, non rientra tra le funzioni suscettibili di essere pregiudicate nei termini precisati dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di incompatibilità (v., per tutte, sentenza n. 131 del 1996);

che infatti, a differenza della decisione sull'ammissibilità del giudizio immediato disciplinato dagli artt. 453 e seguenti cod. proc. pen., che implica una valutazione sull'evidenza della prova e, quindi, sulla «verosimile attribuibilità del fatto all'imputato», idonea a radicare un pregiudizio nei confronti di successive decisioni di merito (cfr. sentenze n. 261 del 1992 e n. 401 del 1991), il decreto con cui viene disposto il giudizio immediato a seguito di opposizione a decreto penale deve essere adottato indipendentemente da qualsiasi valutazione circa l'evidenza della prova o da altre condizioni di ammissibilità;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente infondata;

che il giudice rimettente lamenta anche che — a differenza di quanto previsto dagli artt. 417, comma 1, lettera *b*), e 552, comma 1, lettera *c*), cod. proc. pen., ove si stabilisce, con riferimento, rispettivamente, alla richiesta di rinvio a giudizio e al decreto di citazione a giudizio, che l'enunciazione del fatto e delle circostanze venga effettuata «in forma chiara e precisa» — l'art. 460, comma 1, lettera *b*), cod. proc. pen. non indichi tale elemento tra i requisiti del decreto penale di condanna;

che l'omissione determinerebbe la violazione degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione a causa della irragionevole disparità di trattamento in danno dell'imputato nei cui confronti si procede con decreto penale di condanna, ostacolato nell'esercizio del diritto di difesa da una contestazione imprecisa e generica;

che la censura è priva di fondamento, in quanto il decreto penale ha valore di pronuncia di condanna, sicché i fatti per i quali si afferma la responsabilità dell'imputato debbono necessariamente essere descritti in forma chiara, precisa e circostanziata, trattandosi non di capi di imputazione, ma, salva la facoltà dell'imputato di proporre opposizione, di veri e propri capi di condanna;

che l'introduzione nella lettera *b*) dell'art. 460 cod. proc. pen. di una integrazione analoga a quella che ha interessato la richiesta di rinvio a giudizio e il decreto di citazione a giudizio (nonché il decreto che dispone il giudizio disciplinato dall'art. 429, comma 1, lettera *c*), cod. proc. pen.) non sarebbe quindi conferente con la natura e con i possibili effetti di pronuncia irrevocabile di condanna del decreto penale;

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 461, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 76 e 111 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Trapani, con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 460, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, terzo comma, della Costituzione, come sopra sollevata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 maggio 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 127

Ordinanza 7 - 11 maggio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Nuova disciplina - Termini di decadenza per la richiesta di applicazione della pena - Immediata applicabilità con efficacia retroattiva, in mancanza di disposizioni transitorie - Preclusione della facoltà di patteggiare la pena sino all'apertura del dibattimento - Prospettata disparità di trattamento tra imputati nonché lamentato mutamento delle regole valide per i processi in corso con effetti incidenti anche sulla misura della pena e sul contenuto dei provvedimenti sanzionatori - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 16 dicembre 1999, n. 479, art. 33, comma 1, lettera *a*) cod. proc. pen., artt. 446, comma 1, 555, comma 2 e 464, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, secondo comma, e 25, secondo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale:

degli artt. 33, comma 1, lettera *a*), della legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice di procedura penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense) e 446, comma 1, del codice di procedura penale, promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, con ordinanze emesse il 6 aprile 2000 dal tribunale di Sciacca e il 29 giugno 2000 dal tribunale di La Spezia, rispettivamente iscritte ai nn. 509 e 560 del registro ordinanze 2000, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 40 e 42, 1^a serie speciale, dell'anno 2000;

degli artt. 446, comma 1, e 555, comma 2, del codice di procedura penale, come modificati dall'art. 33, comma 1, lettera *a*), e 44 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, con ordinanze emesse il 25 maggio (due ordinanze) e il 6 giugno 2000 dal tribunale di Torino, iscritte ai nn. 526, 623 e 651 del registro ordinanze 2000, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 40 e 45, 1^a serie speciale, dell'anno 2000;

dell'art. 461 (*recte* dell'art. 464, comma 3) del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 37 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, con ordinanze emesse il 18 gennaio 2000 (due ordinanze) dal tribunale di Genova, iscritte ai nn. 570 e 679 del registro ordinanze 2000, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 42 e 46, 1^a serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 2001 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 6 aprile 2000 il tribunale di Sciacca ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 [comma 1, lettera *a*)], della legge 16 dicembre 1999, n. 479, recante, tra l'altro, «Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale», nella parte in cui, modificando l'art. 446, comma 1, del codice di procedura penale, «non prevede che i soggetti rinviati a giudizio in processi transitati per l'udienza preliminare nel periodo compreso fra il 2 giugno 1999 ed il 2 gennaio 2000 possano avvalersi della facoltà di patteggiare la pena sino all'apertura del dibattimento»;

che con ordinanza del 29 giugno 2000 il tribunale di La Spezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione, analoga questione di legittimità costituzionale,

censurando l'art. 446, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 33, comma 1, lettera *a*), della legge 16 dicembre 1999, n. 479, «nella parte in cui non salvaguarda, con riferimento ai giudizi in corso, la facoltà dell'imputato di chiedere l'applicazione della pena sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento»;

che entrambi i rimettenti premettono che in dibattimento, immediatamente dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti, gli imputati — rinvii a giudizio con decreti del giudice dell'udienza preliminare emessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 479 del 1999 — hanno avanzato richiesta di applicazione della pena e che il pubblico ministero ha prestato il consenso;

che a parere dei giudici *a quibus* la richiesta di patteggiamento non è ammissibile perché la retrodatazione del termine ultimo per la presentazione della richiesta di patteggiamento alla fase dell'udienza preliminare, conseguente alla modifica apportata all'art. 446 cod. proc. pen. dall'art. 33 della legge n. 479 del 1999, sarebbe, in assenza di disposizioni transitorie e in virtù del principio *tempus regit actum* norma di natura processuale di immediata applicazione;

che i rimettenti ritengono che la preclusione alla proponibilità in dibattimento della richiesta di applicazione della pena, in quanto immediatamente applicabile ai processi in corso, sia in contrasto con l'art. 3 della Costituzione per la ingiustificata disparità di trattamento tra imputati rinvii a giudizio prima del 2 gennaio 2000, a seconda che l'udienza dibattimentale sia stata fissata precedentemente o successivamente al 2 gennaio, nonché per l'intrinseca irragionevolezza della disciplina che, incidendo sulla situazione sostanziale dell'imputato, frustra ogni affidamento sulla certezza del diritto (solo r.o. n. 560 del 2000);

che tale disciplina violerebbe inoltre l'art. 24 Cost., perché rappresenta un ingiustificato mutamento delle regole del processo in corso, tale che l'imputato, che sino al 31 dicembre 1999, in base alla legge vigente sulla quale faceva affidamento, aveva facoltà di avanzare richiesta di applicazione della pena fino all'apertura del dibattimento di primo grado, si trova ad essere decaduto da tale facoltà senza aver potuto conoscere il termine entro il quale avrebbe dovuto formulare la richiesta;

che sarebbe quindi violato anche l'art. 25 della Costituzione (solo r.o. n. 560 del 2000), perché viene istituita «una decadenza con effetto retroattivo, in ordine all'esercizio di un diritto dell'imputato avente riflessi [...] non solo processuali, ma anche sostanziali in relazione alla quantificazione della pena, al contenuto del provvedimento sanzionatorio e agli altri effetti penali»;

che con tre ordinanze, emesse il 25 maggio e il 6 giugno 2000, il tribunale di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 555, comma 2, cod. proc. pen. (r.o. nn. 526, 623 del 2000), anche in combinato disposto con l'art. 446, comma 1, cod. proc. pen. (r.o. n. 651 del 2000), nella parte in cui non prevede che la richiesta di applicazione della pena *ex art. 444* cod. proc. pen. possa essere presentata fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento;

che la questione riguarda sia «processi aventi ad oggetto reati (quale quello di cui all'art. 628 c.p.) divenuti dal 2 gennaio 2000 di competenza del tribunale in composizione monocratica con citazione non diretta, nel caso in cui l'udienza preliminare sia stata tenuta prima del 2/1/2000» (r.o. n. 526 del 2000), sia «processi aventi ad oggetto reati (quale quello di cui all'art. 589 c.p.) di competenza del tribunale in composizione monocratica, divenuti dal 2 gennaio 2000 a citazione non diretta, nel caso in cui il decreto di citazione a giudizio sia stato emesso prima del 2/1/2000 (cioè prima dell'entrata in vigore della legge n. 479/1999 e quindi senza previa udienza preliminare)» (r.o. nn. 623 e 651 del 2000);

che nelle ordinanze di rimessione si evidenzia che in tutti i giudizi *a quibus* gli imputati, con il consenso del pubblico ministero, avevano avanzato richiesta di applicazione di pena nella fase degli atti introduttivi del dibattimento;

che a parere del tribunale rimettente le modifiche apportate dalla legge n. 479 del 1999 alla disciplina del termine entro cui deve essere presentata la richiesta di patteggiamento impongono, in «assenza di disposizioni transitorie relative alla disciplina introdotta» da tale legge, di ritenere inammissibile la richiesta;

che la preclusione alla presentazione della richiesta di applicazione della pena fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento sarebbe in contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost., in quanto (r.o. n. 526 del 2000) l'imputato rinvio a giudizio a seguito di udienza preliminare celebrata prima della data di entrata in vigore della legge n. 479 del 1999 è privato della possibilità di richiedere il patteggiamento in dibattimento, senza essere stato in grado di prevedere il mutamento di disciplina, mentre (r.o. nn. 623 e 651 del 2000) l'imputato tratto a giudizio con decreto di citazione emesso e notificato prima di tale data è addirittura privato della possibilità di richiedere il patteggiamento in dibattimento per effetto di modifiche normative (previsione dell'udienza preliminare per il reato a lui contestato e termine sino a tale udienza per la richiesta *ex art. 444* cod. proc. pen.) intervenute in pendenza dei termini precedentemente previsti per la proposizione della richiesta di applicazione della pena;

che, inoltre, in entrambe le situazioni gli imputati patirebbero una ingiustificata disparità di trattamento rispetto a chi è stato rinviato o citato a giudizio nelle medesime condizioni, ma con udienza dibattimentale fissata prima dell'entrata in vigore della legge n. 479 del 1999, in relazione alla possibilità, essenziale per l'effettivo esercizio del diritto di difesa, di optare per il rito speciale;

che con due ordinanze in data 18 gennaio 2000 il tribunale di Genova ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 461 cod. proc. pen. [*recte* art. 464, comma 3, cod. proc. pen.], come modificato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, nella parte in cui prevede, anche per i procedimenti instaurati a seguito di opposizione a decreto penale di condanna precedente alla data di entrata in vigore della legge n. 479 del 1999, e pendenti a tale data in fase dibattimentale, che l'imputato, a pena di decadenza, debba chiedere l'applicazione della pena *ex art.* 444 cod. proc. pen. con l'atto di opposizione;

che il tribunale di Genova premette che in udienza gli imputati hanno presentato richiesta di applicazione della pena, ma che la richiesta deve ritenersi tardiva, in quanto l'art. 464, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 37 della legge n. 479 del 1999, non consente più, in assenza di norme transitorie, di chiedere l'applicazione di pena in dibattimento;

che, a parere del rimettente, per i procedimenti instaurati a seguito di opposizione a decreto penale di condanna precedente alla data di entrata in vigore della legge n. 479 del 1999, e pendenti a tale data in fase dibattimentale, la preclusione sarebbe in contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto determinerebbe una irragionevole omologazione del trattamento dell'imputato che ha formulato opposizione a decreto penale durante la vigenza della precedente normativa rispetto all'imputato che presenta invece opposizione sotto il vigore della nuova normativa, «poiché ad ambedue non è concesso proporre istanza di applicazione pena dinanzi al giudice del dibattimento, benché il primo potesse prima farlo ed ora soltanto tale facoltà gli è preclusa»;

che nei giudizi relativi alle questioni iscritte ai nn. 560, 526, 570 e 679 del r.o. del 2000 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate.

Considerato che oggetto delle questioni di legittimità costituzionale è la immediata operatività della disciplina dei termini di decadenza per la presentazione della richiesta di applicazione della pena, introdotta dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, con riferimento alle ipotesi di rinvio a giudizio a seguito di udienza preliminare (art. 446 del codice di procedura penale), ovvero di citazione a giudizio per quei reati per i quali dal 2 gennaio 2000 è invece prevista l'udienza preliminare (artt. 446 e 555, comma 2, cod. proc. pen.), nonché di citazione a giudizio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna (art. 464 cod. proc. pen.);

che, malgrado la diversità delle norme censurate, identica è la sostanza delle questioni, che si riferiscono al nuovo sistema dei termini di presentazione della richiesta di applicazione della pena, per cui deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che i rimettenti lamentano che i nuovi termini di decadenza, in assenza di un'apposita disciplina transitoria, si applicano, in base al principio *tempus regit actum* indiscriminatamente ad ogni situazione processuale in corso, e hanno, quindi, efficacia retroattiva, nonostante i termini stessi si siano già consumati quando era ancora in vigore la normativa precedente;

che infatti, con riferimento alla ipotesi di rinvio a giudizio a seguito di udienza preliminare, alla stregua del testo originario dell'art. 446, comma 1, cod. proc. pen., le parti potevano formulare la richiesta di applicazione della pena sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, mentre, dopo le modifiche introdotte alla disposizione in esame dall'art. 33, comma 1, lettera *a*), della legge n. 479 del 1999, la richiesta deve essere formulata sino alla presentazione delle conclusioni del pubblico ministero e dei difensori nell'udienza preliminare, a norma degli artt. 421, comma 3, e 422, comma 3, cod. proc. pen.;

che, con riferimento alle ipotesi di decreto che dispone il giudizio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, secondo l'originaria formulazione dell'art. 464 cod. proc. pen., se entro il termine di quindici giorni l'imputato si fosse limitato a proporre opposizione, senza presentare alcuna specifica richiesta, il giudice avrebbe dovuto emettere decreto di giudizio immediato e l'opponente avrebbe quindi potuto formulare richiesta di applicazione della pena sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento (v. sentenza n. 114 del 1997), mentre il nuovo testo dell'art. 464 cod. proc. pen. esclude che tale richiesta, ove non sia stata formulata con l'atto di opposizione, possa essere presentata nel giudizio conseguente all'opposizione;

che dalle ordinanze di rimessione emerge che tutte le questioni di legittimità costituzionale si riferiscono a situazioni di fatto in cui la nuova disciplina è entrata in vigore (il 2 gennaio 2000) in un momento compreso tra la data della *vocatio in jus* nelle varie forme sopra descritte, e la data della celebrazione del dibattimento;

che, in base all'accezione del principio *tempus regit actum* da cui muovono i rimettenti, tale circostanza comporterebbe che i nuovi termini di decadenza per la formulazione della richiesta di applicazione della pena, anticipati a momenti precedenti la dichiarazione di apertura del dibattimento, dovrebbero ritenersi già consumati, così da precludere l'accesso al procedimento speciale;

che il presupposto interpretativo dei rimettenti determinerebbe la conseguenza paradossale che imputati, rinviati a giudizio in presenza di un quadro normativo che consentiva loro di formulare richiesta di applicazione della pena sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, si troverebbero, nel momento della celebrazione del dibattimento stesso, nell'impossibilità di formulare la richiesta, in quanto in base alla nuova disciplina, applicata con effetti retroattivi, i relativi termini finali sarebbero già scaduti;

che, al riguardo, questa Corte ha già avuto modo di affermare (ordinanza n. 560 del 2000) che le innovazioni apportate dalla legge n. 479 del 1999 alla disciplina delle indagini preliminari, dell'udienza preliminare e del giudizio ed ai rapporti tra tali fasi processuali — in particolare, per quanto qui interessa, alle modalità introdotte e alla sede di celebrazione dei procedimenti speciali — hanno anche determinato la trasformazione del sistema dei termini di decadenza per la formulazione della richiesta di applicazione della pena e la loro anticipazione a momenti precedenti il dibattimento, nell'ottica di un diverso bilanciamento tra incentivazione dei riti alternativi ed esigenze di più economica e razionale utilizzazione delle risorse processuali;

che quindi, «anche in mancanza di qualsiasi norma transitoria, il nuovo equilibrio delineato dal legislatore tra le fasi delle indagini preliminari, dell'udienza preliminare e del giudizio dibattimentale, cui è strettamente collegata la mutata disciplina dei procedimenti speciali, conduce necessariamente ad escludere che i nuovi termini di decadenza possano riguardare procedimenti nei quali tali termini sarebbero oramai scaduti, essendo già stato disposto il rinvio a giudizio al momento dell'entrata in vigore della legge n. 479 del 1999» (v. ordinanza n. 560 del 2000);

che pertanto le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 33 comma 1, lettera a), della legge n. 479 del 1999 e degli artt. 446, comma 1, 555, comma 2, e 464, comma 3, cod. proc. pen. vanno dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 1, lettera a), della legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice di procedura penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense) e dell'art. 446, comma 1, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di Siacca e dal tribunale di La Spezia, con le ordinanze in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 446, comma 1, e 555, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di Torino, con le ordinanze in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 464, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Genova, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 maggio 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

01C0477

N. 128

Ordinanza 7 - 11 maggio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Banca - Anatocismo - Validità ed efficacia di clausole sugli interessi anatocistici - Motivazione generica sulla rilevanza della questione nonché intervenuta dichiarazione di incostituzionalità - Manifesta inammissibilità.

- Cod. civ., art. 1283; d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, comma 3.
- Costituzione, artt. 45 e 47; 3, 24, 76 e 77.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1283 del codice civile e dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), promosso con ordinanza emessa il 26 aprile 2000 dal giudice di pace di Civitavecchia nel procedimento civile vertente tra la B.A.MA. S.a.s. e la Cassa di Risparmio di Civitavecchia S.p.a., iscritta al n. 727 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 aprile 2001 il giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio avente ad oggetto la legittimità del computo di interessi anatocistici in un «rapporto di conto corrente» tra una banca ed un cliente di questa, il giudice di pace di Civitavecchia, con ordinanza del 26 aprile 2000, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in via principale, dell'art. 1283 del codice civile, in riferimento agli artt. 45 e 47 della Costituzione, nonché, in via subordinata, dell'art. 25, «comma 2» [*recte*: comma 3], del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 77 della Costituzione, nella parte in cui «può (...) anche essere interpretato» nel senso di considerare valide ed efficaci tutte le clausole sulla capitalizzazione degli interessi contenute nei contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo [19 ottobre 1999];

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo dichiararsi inammissibili le sollevate questioni, sia in relazione all'art. 1283 cod. civ. che all'art. 25, comma 3, del decreto legislativo n. 342 del 1999.

Considerato che, per quanto attiene alla questione proposta in via principale, l'ordinanza di rimessione, per la carente descrizione dei presupposti di fatto della controversia e per la mancata indicazione dei limiti di applicabilità dell'art. 1283 cod. civ. alla fattispecie, non consente di individuare — tra quelle contenute nella disposizione denunciata — la norma applicabile al giudizio *a quo* ed impedisce, pertanto, la valutazione della rilevanza della questione;

che, in particolare, la genericità della motivazione non permette di comprendere se il rimettente si dolga di un uso normativo — da lui accertato — legittimante l'anatocismo, ovvero se lamenti che si producano interessi su interessi nelle altre ipotesi previste dall'art. 1283 cod. civ.;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

che, quanto alla questione proposta in via subordinata, questa Corte, con sentenza n. 425 del 2000, successiva all'ordinanza di rimessione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo n. 342 del 1999, per violazione dell'art. 76 della Costituzione;

che, pertanto, la norma denunciata non vive più nell'ordinamento giuridico e dunque anche tale questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (v. ordinanze n. 51, n. 24 del 2001 e n. 551 del 2000).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1283 del codice civile e dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), sollevate, in riferimento agli evocati parametri, dal giudice di pace di Civitavecchia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.

Il Presidente e redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 maggio 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

01C0478

N. 129

Ordinanza 7 - 11 maggio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Banca - Anatocismo - Validità ed efficacia di clausole relative agli interessi anatocistici - Intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione denunciata - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 76, 101 e 102.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia),

promossi con ordinanze emesse il 13 ottobre 2000 dal tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Sorrento, nel procedimento civile vertente tra la Tappezzeria Zolli S.n.c. e la Banca Popolare della Penisola Sorrentina S.p.a., iscritta al n. 741 del registro ordinanze del 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49, 1^a serie speciale, dell'anno 2000 e il 21 giugno 2000 dal tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra Zambonelli Luciana e la B.N.L. S.p.a., iscritta al n. 821 del registro ordinanze del 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 1, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 aprile 2001 il giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che, nel corso di giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo aventi ad oggetto la validità di clausole anatocistiche contenute in contratti stipulati tra banche ed alcuni loro clienti, il tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Sorrento, in composizione monocratica, con ordinanza del 13 ottobre 2000, in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 101 e 102 della Costituzione (r.o. n. 741 del 2000), ed il giudice onorario del tribunale di Bologna, con ordinanza del 21 giugno 2000, in riferimento all'art. 76 della Costituzione (r.o. n. 821 del 2000), hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1^o settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) [erroneamente indicato come «comma 3 dell'art. 120 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (T.U. bancario) come introdotto dall'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342» nell'ordinanza registrata al n. 821 del 2000];

che nel giudizio registrato al n. 821 del 2000 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità della questione.

Considerato che i due giudizi, in quanto propongono questioni analoghe o identiche e riguardanti la stessa disposizione di legge (il menzionato errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 821 del 2000 non rende incerta l'individuazione della norma effettivamente denunciata), vanno riuniti e congiuntamente decisi;

che, con sentenza n. 425 del 2000, successiva alle ordinanze di rimessione, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, per violazione dell'art. 76 della Costituzione;

che, pertanto, la norma denunciata non vive più nell'ordinamento giuridico e dunque la sollevata questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (v. ordinanze n. 51, n. 24 del 2001 e n. 551 del 2000).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1^o settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), sollevate, in riferimento agli evocati parametri, con le ordinanze indicate in epigrafe, dal tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Sorrento, e dal tribunale di Bologna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.

Il Presidente e redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 maggio 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 130

Ordinanza 7 - 11 maggio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Somme maturate in conseguenza di pronunce di incostituzionalità (sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994) - Estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti - Asserita lesione del diritto di azione, con incidenza sull'esercizio della funzione giurisdizionale - Questione identica ad altre già decise - Manifesta infondatezza.

- Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 36, comma 5.
- Costituzione, artt. 24, primo comma, 101, 102 e 104.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure urgenti di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), promossi con 2 ordinanze emesse il 23 maggio 1999 dal pretore di Saluzzo nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Aime Guglielmo e l'INPS e tra Maccario Isabella ed altri e l'INPS, iscritte ai nn. 811 e 812 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 1, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visti l'atto di costituzione dell'INPS nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 aprile 2001 il giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che, nel corso di due giudizi — vertenti in materia di ricostruzione di trattamenti pensionistici in base alla sentenza n. 495 del 1993 di questa Corte — il pretore di Saluzzo, con altrettante ordinanze di identico contenuto, emesse entrambe in data 23 maggio 1999, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure urgenti di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), nella parte in cui prevede che i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore di tale legge (aventi ad oggetto il pagamento delle somme maturate dagli aventi diritto in applicazione delle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994) sono dichiarati estinti d'ufficio, con compensazione delle spese fra le parti;

che, secondo il rimettente, la norma impugnata — sopravvenuta nelle more dei giudizi *a quibus* e parzialmente modificatrice di precedenti interventi legislativi — si pone in contrasto: *a)* con l'art. 24, primo comma, Cost., poiché vanifica il diritto di azione dei ricorrenti, senza una correlativa integrale soddisfazione dell'interesse a tutela del quale il giudizio è stato proposto (precludendo la possibilità di ottenere un titolo da far valere *in executivis* nonché decurtando il credito vantato dell'accessorio rappresentato dal rimborso delle spese di lite); *b)* con gli artt. 101, 102 e 104 Cost., poiché svuota di fatto la funzione giurisdizionale, avendo il legislatore, sotto forma di legge, emanato in realtà un provvedimento che si sostanzia in una sentenza e che, oltretutto — in deroga ai principi generali del processo civile — esautora il giudice anche dal potere di decidere sulle spese del giudizio;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o, comunque, per la manifesta infondatezza della sollevata questione;

che, nel giudizio promosso con r.o. n. 811 del 2000, si è costituito l'INPS, concludendo per l'infondatezza della questione.

Considerato che i giudizi — riguardanti la medesima disposizione, censurata dal pretore rimettente con identica motivazione ed in riferimento agli stessi parametri — debbono essere riuniti e congiuntamente decisi;

che questioni sostanzialmente identiche sono già state sottoposte a scrutinio di costituzionalità, conclusosi con la sentenza n. 310 del 2000;

che, in tale decisione, questa Corte — con riferimento alla questione concernente l'asserita illegittimità della previsione dell'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti con compensazione delle spese — ha affermato che le soluzioni approntate dalla normativa impugnata si appalesano tutte di segno certamente positivo rispetto alle aspettative degli interessati, le quali, pur avendo, appunto in virtù delle citate sentenze di illegittimità costituzionale, assunto il rango di diritti di credito, restavano ancora necessariamente da precisare con riguardo ai modi e ai tempi di adempimento;

che, pertanto, ribadito il giudizio di sufficienza nel rapporto tra siffatto intervento ed il grado di realizzazione che alla pretesa azionata è stato accordato in via legislativa, la questione va dichiarata manifestamente infondata (v. altresì ordinanze n. 464 e n. 534 del 2000, nonché n. 52 del 2001).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure urgenti di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), sollevata — in riferimento agli artt. 24, primo comma, 101, 102 e 104 della Costituzione — dal pretore di Saluzzo, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.

Il Presidente e redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in Cancelleria l'11 maggio 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

01C0480

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 19

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 29 marzo 2001
(della provincia autonoma di Trento)*

Locazione di immobili urbani - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - Ripartizione fra i comuni delle risorse assegnate alle Regioni ed alle Province autonome - Potere sostitutivo dello Stato - Prevista nomina di un commissario *ad acta* qualora il trasferimento delle risorse ai comuni non avvenga entro novanta giorni - Applicabilità di tale previsione nei confronti della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione del giudicato costituzionale derivante dalla sentenza n. 520/2000 (in base alla quale non sussisterebbe alcun dovere di trasferimento a carico della medesima Provincia) - Lesione del principio di ragionevolezza - Lesione dell'autonomia amministrativa e finanziaria provinciale - Contrasto con le norme di attuazione statutaria.

- Legge 8 febbraio 2001, n. 21, art. 1, comma 2.
- Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 10) e 25), 16, nonché titolo VI, come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, art. 15, comma 2 (come sostituito dall'art. 2, d.lgs. 28 luglio 1997, n. 275); d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 4; legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 5, comma 2.

Ricorso della provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente della Giunta provinciale pro-tempore, autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale n. 598, del 16 marzo 2001 (all. 1), rappresentata e difesa — come da procura speciale del 20 marzo 2001 (n. di rep. 25187) rogata dal dott. Tommaso Sussarellu in qualità di ufficiale rogante della provincia stessa (all. 2) — dagli avvocati Giandomenico Falcon di Padova e Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'avv. Manzi, via Confalonieri, n. 5;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale:

dell'art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, recante misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45, serie generale, del 23 febbraio 2001, per violazione:

delle potestà legislative ed amministrative di cui all'art. 8, nn. 10) e 25) nonché all'art. 16 dello Statuto e delle relative norme di attuazione e, in particolare dell'art. 15, comma 2, del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 275), e dell'art. 4 d.lgs. n. 266 del 1992;

dell'autonomia finanziaria provinciale di cui al titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386, e, in particolare dell'art. 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 386;

del principio di ragionevolezza;

del giudicato della Corte costituzionale, per i profili e nei modi di seguito illustrati.

FATTO E DIRITTO

La provincia autonoma di Trento è dotata di competenza legislativa in materia di edilizia comunque sovvenzionata e di assistenza e beneficenza pubblica, nonché delle correlative potestà amministrative, ai sensi dell'art. 8, nn. 10) e 25) e dell'art. 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e delle relative norme di attuazione. Che tali norme fondino la competenza della provincia autonoma di Trento nella materia in cui è intervenuta la legge impugnata è stato di recente confermato da codesta Corte costituzionale, nella sent. n. 520 del 2000 (v. il punto 3 del Diritto), resa su ricorso di questa provincia avverso talune disposizioni della legge n. 431 del 1998. La

sentenza ha espressamente respinto l'eccezione formulata sul punto dall'avvocatura dello Stato, pronunciandosi tra l'altro sull'art. 11, cioè sull'articolo che è stato modificato dalla disposizione della legge n. 21 del 2001, che qui si impugna.

Conviene ricordare che l'art. 11 della citata legge n. 431 del 1998, al fine di garantire l'erogazione di contributi integrativi per il pagamento di canoni di locazione, ha istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Esso stabilisce, al comma 5, che «le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», e, al comma 6, che «le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 3 con proprie risorse iscritte nei rispettivi bilanci». Il comma 7, poi, dispone che «le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla ripartizione fra i comuni delle risorse di cui al comma 6 nonché di quelle ad esse attribuite ai sensi del comma 5, sulla base di parametri che premiano anche la disponibilità dei comuni a concorrere con proprie risorse alla realizzazione degli interventi».

Quest'ultima disposizione è stata impugnata dalla provincia autonoma di Trento, in quanto essa individua direttamente nei comuni i destinatari delle risorse e i regolatori del loro utilizzo, in contrasto, oltre che con le norme di base di cui all'art. 8, nn. 10) e 25) nonché all'art. 1 dello Statuto, da un lato con le garanzie statutarie previste dalla legge n. 386 del 1989, dall'altro con la norma di attuazione di cui all'art. 15, comma 2, del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, nel testo risultante dalla modifica recata con d.lgs. 28 luglio 1997, n. 275.

Quanto alla legge n. 386 del 1989, l'art. 5 di essa prevede che i finanziamenti recati da disposizioni di legge statale, in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni, siano assegnati alle province autonome ed, affluiscano al bilancio delle stesse per essere utilizzati, secondo normative provinciali, nell'ambito del corrispondente settore, (comma 2), mentre il comma 3 del medesimo articolo 5 dispone che per l'assegnazione e l'erogazione dei predetti finanziamenti si prescinda da qualunque adempimento previsto dalle leggi statali ad eccezione di quelli relativi all'individuazione dei parametri o delle quote di riparto.

Quanto, invece, all'art. 15, comma 2, d.P.R. n. 526 del 1987, da esso risulta che «al trasferimento ai comuni di funzioni amministrative rientranti nella materia di competenza della regione o delle province si provvede, rispettivamente, con legge regionale e provinciale».

Lamentava dunque la ricorrente provincia che l'art. 11, comma 7, legge n. 431/1998 violasse tali norme, in quanto disponeva che risorse destinate alla provincia dovessero essere «girate» ai comuni e attribuiva direttamente a questi funzioni amministrative in materia provinciale. A termini statutari, invece, ciò che può e deve accadere è che la provincia disponga delle risorse aggiuntive acquisite attraverso la ripartizione dello speciale Fondo statale con le stesse regole provinciali già previste per gli stessi scopi per i fondi autonomamente destinati dalla provincia. In particolare, nella materia in questione la provincia di Trento ha tra l'altro dettato, con l'art. 33-*bis* della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (introdotto dall'articolo 13 della legge provinciale 7 marzo 1997, n. 5), una propria disciplina per l'erogazione di contributi per l'integrazione dei canoni di locazione, individuando nei comprensori della provincia di Trento e nei comuni di Trento e Rovereto i soggetti competenti alla erogazione dei contributi, e rinviando ad una delibera della Giunta provinciale la determinazione dei criteri di contribuzione.

Codesta Ecc.ma Corte costituzionale, nella sent. n. 520 del 2000, ha dato all'art. 11, comma 7, una «interpretazione adeguatrice che ne assicura la conformità alla posizione costituzionalmente garantita alle province autonome del Trentino-Alto Adige», puntualizzando che «il riferimento ai comuni, contenuto nel comma 7 dell'art. 11..., non può non armonizzarsi con la disciplina della provincia autonoma di Trento, nel senso che il riferimento va inteso agli enti territoriali di base preposti dalla normativa provinciale all'erogazione dei contributi per l'integrazione del canone locatizio, ossia ai comuni di Trento e Rovereto ed ai comprensori, quali raggruppamenti degli altri comuni in cui è ripartito il territorio provinciale» (punto 7 del Diritto). Nel punto 8 del Diritto, poi, relativo al comma 8 dell'art. 11 (in base al quale «i comuni definiscono l'entità e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 3, individuando con appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che possono beneficiarne, nel rispetto dei criteri e dei requisiti minimi di cui al comma 4»), la Corte esclude «il paventato trasferimento diretto di funzioni agli enti locali della provincia autonoma», osservando che «siffatto trasferimento è in realtà presupposto»: cioè, «la norma statale in questione vuole che l'ente locale, competente nel sistema della provincia ad erogare concretamente i contributi, eserciti le funzioni amministrative ad esso dalla medesima provincia trasferite nel rispetto dei criteri e dei requisiti minimi fissati dal decreto ministeriale»; di nuovo, poi, si

precisa che l'identificazione dell'ente locale competente all'erogazione deve avvenire «nella logica istituzionale della provincia autonoma, che attribuisce la competenza in materia ai comprensori (ed ai comuni di Trento e Rovereto)».

In relazione all'art. 11, comma 7, dunque, la sentenza n. 520, del 2000 risulta soddisfacente delle esigenze prospettate dalla provincia, in quanto, oltre a far salva l'individuazione provinciale degli enti locali competenti all'erogazione dei contributi, esclude che la competenza dell'ente locale derivi dalla legge statale, chiarendo che essa è presupposta, cioè trova il proprio fondamento nella disciplina provinciale. Il che significa che, nella provincia di Trento, l'attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di contributi integrativi dei canoni di locazione non è vincolata, nel senso che la provincia resta libera (in astratto) di riassegnare a se stessa la competenza in materia. Ciò significa, ancora, che la stessa ripartizione fra gli enti locali delle risorse del Fondo non è, nella provincia di Trento, vincolata, in quanto essa «presuppone» la competenza in materia degli enti locali, quale risulta dalla disciplina provinciale. In particolare, ovviamente, non c'è un vincolo derivante dalla legge statale ad un trasferimento «ai comuni», che tra l'altro non sono l'ente competente nel sistema provinciale, ad eccezione dei comuni di Trento e di Rovereto.

Nella stessa materia è ora intervenuta la legge 8 febbraio 2001, n. 21, il cui art. 1, comma 2, aggiunge un secondo periodo al comma 7 dell'art. 11 della legge n. 431/1998. La disposizione aggiunta stabilisce che, «qualora le risorse di cui al comma 5 non siano trasferite ai comuni entro novanta giorni dall'effettiva attribuzione delle stesse alle regioni e alle province autonome, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa diffida alla regione o alla provincia autonoma inadempiente, nomina un commissario *ad acta*».

Tale norma si rivolge espressamente anche alla provincia autonoma di Trento e prevede un apposito potere sostitutivo dello Stato qualora le risorse del Fondo attribuite alla provincia non siano celermente trasferite «ai comuni».

Di qui il sorgere di un doppio problema di violazione dello Statuto e delle norme di attuazione.

Da un lato, la legge statale, incurante della precisazione data da codesta Ecc.ma Corte costituzionale in relazione alla disposizione base, continua a vincolare la ricorrente provincia al trasferimento in favore dei comuni. Di qui una prima lesione.

Tuttavia, potrebbe in via interpretativa anche ritenersi che tale prima lesione non sussista, in quanto il riferimento ai «comuni» potrebbe avere anche qui lo stesso significato che codesta Corte ha attribuito alla corrispondente espressione della disposizione ora integrata: che cioè essa vada riferita, nella provincia di Trento, all'ente competente secondo la legislazione provinciale e dunque, in pratica, ai comuni di Trento e Rovereto e ai comprensori.

Anche ove intesa in questo senso, tuttavia, la nuova disposizione rimarrebbe illegittima e lesiva, in quanto essa attribuisce allo Stato il potere di sostituirsi alla provincia per l'adempimento di presunti obblighi, al cui adempimento la provincia non è neppure costituzionalmente tenuta.

Ciò comporta la lesione dell'autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria della provincia, quale designata dalle disposizioni statutarie e legislative citate in epigrafe; e comporta altresì, a giudizio della ricorrente provincia, la violazione del giudicato costituzionale, in quanto l'art. 1, comma 2, legge n. 21 del 2001 disattende quanto statuito dalla Corte costituzionale, in un giudizio tra le stesse parti, nella sent. n. 520 del 2000.

In definitiva, anche ritenendo — nella prospettiva dell'interpretazione adeguatrice di cui alla sent. n. 520 del 2000 — che il potere sostitutivo statale introdotto dall'art. 1, comma 2, legge n. 21 del 2001 operi, nella provincia di Trento, solo qualora il sistema normativo provinciale preveda la competenza degli enti locali all'erogazione delle risorse del Fondo statale, comunque tale previsione sarebbe illegittima e lesiva, in quanto in nessun caso il potere sostitutivo statale può riguardare atti che la provincia ha previsto di compiere, liberamente esercitando la potestà di cui all'art. 15, comma 2, d.P.R. n. 526 del 1987. Al contrario, i casi in cui organi statali possono sostituirsi ad organi provinciali sono tassativamente previsti dalle norme di attuazione dello Statuto, e riguardano le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla provincia e gli atti di adempimento di obblighi comunitari (v. gli artt. 5 e 8, comma 2, d.P.R. n. 526 del 1987).

Tale potere è altresì, irragionevole, non comprendendosi la ragione di un potere sostitutivo statale a presidio di un dovere di trasferimento che deriva soltanto dalle scelte del legislatore provinciale.

Infine, l'introduzione di un potere sostitutivo ulteriore contrasta, oltre che con tutti i parametri già illustrati, anche con l'art. 4, d.lgs. n. 266 del 1992, in base al quale «nelle materie di competenza propria della regione o delle province autonome la legge non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione».

P. Q. M.

Chiede: voglia l'eccellentissima Corte costituzionale dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, per violazione del giudicato costituzionale e dell'autonomia normativa, amministrativa e finanziaria provinciale nei modi e secondo i profili illustrati nel presente ricorso.

Padova-Roma, addì 20 marzo 2001

AVV. PROF. Giandomenico FALCON - AVV. Luigi MANZI

01C0367

N. 20

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 14 aprile 2001
(del Presidente del Consiglio dei ministri)*

Industria e commercio - Consorzi per le aree di sviluppo industriale - Norme della Regione Calabria - Previsioni concernenti: a) il potere del presidente della giunta regionale di procedere allo scioglimento degli organi consortili in caso di impossibilità di funzionamento o di gravi irregolarità nella gestione; b) l'individuazione, da parte della Regione, delle filiere produttive da privilegiare in ciascun consorzio; c) il procedimento della conferenza di servizi - Denunciato contrasto con la disciplina statale di riferimento - Violazione dei principi di buona amministrazione e di autonomia degli enti locali territoriali.

- Delibera legislativa della Regione Calabria riapprovata il 19 marzo 2001, artt. 18, commi 5 e 6, 22 e 25.
- Costituzione, artt. 97 e 128; legge 5 ottobre 1991, n. 317, art. 36; legge 8 agosto 1995, n. 341 [*recte*: d.l. 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modifiche nella legge 8 agosto 1995, n. 341], art. 11; legge 24 novembre 2000, n. 340, artt. da 9 a 12.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro Regione Calabria, in persona del presidente della giunta regionale in carica, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della delibera legislativa: «Nuovo regime giuridico dei consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale», approvata dal consiglio regionale della Calabria, riapprovata a maggioranza assoluta del medesimo consiglio nella seduta del 19 marzo 2001 e comunicata il 23 marzo successivo.

1. — La delibera legislativa della Regione Calabria, relativa al nuovo regime giuridico dei consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale approvata dal consiglio regionale nella seduta del 15 gennaio 2001 con delibera n. 51, è stata oggetto di rinvio governativo deliberato il 16 febbraio 2001 del seguente letterale tenore: «Il provvedimento è censurabile per le seguenti disposizioni:

1) l'art. 18, commi 5 e 6, prevedendo che in caso di accertata impossibilità di funzionamento degli organi consortili o di riscontrate gravi irregolarità nella gestione e nel perseguimento delle finalità istituzionali, il presidente della giunta regionale possa procedere allo scioglimento degli organi stessi ed alla nomina di un commissario straordinario, prevede — in mancanza di preventiva ed autonoma previsione ed individuazione dei casi nello statuto consortile — forme di ingerenza della Regione sulla attività e sugli organi dei consorzi per le aree di sviluppo industriale, ponendosi in contrasto sia con la disciplina statale di riferimento di cui all'art. 36 della legge n. 317/1991 e all'art. 11 della legge n. 341/1995, che, configurando i consorzi come enti pubblici economici, attribuisce alla Regione soltanto il controllo sui piani economici e finanziari di detti enti locali territoriali, parti del consorzio, sia con il principio di buona amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione nonché con il principio di autonomia degli enti locali territoriali di cui all'articolo 128 della Costituzione;

2) per i medesimi motivi sopra esposti è censurabile l'articolo 25 che prevede che la Regione individui in ciascun consorzio «le filiere produttive da privilegiare, tenendo conto della vocazione dei singoli territori»;

3) l'articolo 22 che prevede il procedimento della conferenza dei servizi non è in linea con la recentissima disciplina statale di cui agli articoli da 9 a 12 della legge 24 novembre 2000, n. 340, che ha ulteriormente modificato le disposizioni vigenti della legge n. 241/1990 in materia di conferenza di servizi».

Il consiglio ha riapprovato a maggioranza assoluta la deliberazione legislativa nel testo originario non tenendo conto del rilievo governativo.

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, la cui relazione è allegata al verbale, nella seduta del 4 aprile 2001 ha deliberato la impugnazione della delibera legislativa calabra.

2. — È in linea di indirizzo politico del Governo tutelare in ogni sua forma l'autonomia dei consorzi di sviluppo industriale, in ossequio al principio di autonomia degli enti locali territoriali, che fanno parte dei consorzi medesimi.

La delibera legislativa impugnata si colloca in contro tendenza rispetto alla normativa costituzionale e ordinaria.

Non possono in questa sede che ribadirsi le argomentazioni di illegittimità della deliberazione legislativa calabra riapprovata senza tener conto alcuno dei puntuali rilievi sollevati dal Governo.

3. — L'articolo 18, commi 5 e 6, prevedendo che in caso di accertata impossibilità di funzionamento degli organi consortili o di riscontrate gravi irregolarità nella gestione e nel perseguimento delle finalità istituzionali, il presidente della giunta regionale possa procedere allo scioglimento degli organi stessi ed alla nomina di un commissario straordinario, attua — in mancanza di preventiva ed autonoma previsione dei casi nello Statuto consortile — una forma incondizionata di ingerenza della Regione sull'attività e sugli Organi dei consorzi per le aree di sviluppo industriale.

Il potere di scioglimento, non rapportato a presupposti certi, si pone in contrasto sia con la disciplina statale di riferimento contenuta nell'art. 36 della legge n. 317/1991 e nell'art. 11 della legge n. 341/1995, che configurando i consorzi come enti pubblici economici, attribuisce alla Regione soltanto il potere di controllo sui piani economici e finanziari e non sul funzionamento dei consorzi medesimi, sia con il principio di buona amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, nonché con il principio di autonomia degli enti locali territoriali di cui all'art. 128 della Costituzione, che non ammette limiti alla autonomia medesima se non in forza di espressa previsione legislativa parametrata su situazioni specifiche delle quali deve verificarsi, in base a parametri puntuali, il venire in essere.

4. — Anche l'art. 25, che prevede la Regione individui in ciascun consorzio «le filiere produttive da privilegiare, tenendo conto della vocazione dei singoli territori», costituisce una ingerenza nell'attività del consorzio, che per definizione è espressione dell'autonomia del medesimo. E ciò, a non voler considerare che la situazione di «gravi irregolarità nella gestione e nel perseguimento delle finalità istituzionali» potrebbe essere stata determinata proprio dall'indebita ingerenza della Regione nella gestione dell'attività del consorzio che la norma contestata intende legittimare.

L'art. 22 che prevede il procedimento della conferenza dei servizi non è in linea con gli articoli da 9 a 12 della legge 24 novembre 2000, n. 340, che ha ulteriormente modificato le disposizioni vigenti della legge n. 241 del 1990 in materia di conferenza di servizi e che per il suo carattere si impone anche al legislatore regionale.

P. Q. M.

Chiede che la Corte dichiari la illegittimità costituzionale della delibera legislativa della Regione Calabria oggetto del presente ricorso.

Roma, addì 5 aprile 2001

L'Avvocato dello Stato: FIORILLI

01C0413

N. 328

*Ordinanza emessa il 14 marzo 2001 dal g.i.p. del tribunale militare di Torino
nel procedimento penale a carico di Sarappa Felice*

Processo penale - Reati di competenza dell'autorità giudiziaria militare - Procedimento per decreto - Applicabilità ai reati punibili a richiesta del comandante di corpo o di altro ente superiore da cui dipende il militare colpevole - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto agli analoghi reati comuni perseguibili a querela - Disparità di trattamento, altresì, rispetto ai reati militari più gravi perseguibili d'ufficio - Violazione del principio della ragionevole durata del processo.

- Cod. proc. pen., art. 3, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 111, secondo comma.

IL TRIBUNALE

Nel procedimento penale a carico di: Sarappa Felice, nato il 7 luglio 1977 a Nola (Napoli) e ivi residente in via Nazionale delle Puglie n. 11, imputato del reato di: «allontanamento illecito» (art. 147, comma 2, c.p.m.p.) perché militare effettivo al 3° Reggimento bersaglieri Milano, essendo legittimamente assente per riposo medico concesso dall'infermeria del distretto militare di Napoli e scadente il 31 ottobre 1999, non si presentava, senza motivo, al reparto di appartenenza o ad altra autorità militare nel giorno successivo alla predetta data, restando arbitrariamente assente fino al 5 novembre 1999 quando faceva rientro al corpo.

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 459, comma 1, c.p.p., in relazione agli artt. 3, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione;

O S S E R V A

In data 6 marzo 2000 il p.m. esercitava azione penale nei confronti del militare sopra generalizzato e chiedeva a questo giudice emettersi nei confronti dell'imputato decreto penale di condanna alla multa di lire 2.250.000 per il delitto sopra descritto di allontanamento illecito.

Tale delitto, essendo punito con pena edittale massima di mesi sei di reclusione militare, è perseguibile, ai sensi dell'art. 260, comma 2, c.p.m.p., a richiesta del comandante di corpo o di altro ente superiore da cui dipende il militare colpevole.

L'art. 37 della legge n. 479/1999 nel novellare l'art. 459 c.p.p. estendendo la possibilità di definire con decreto penale di condanna anche procedimenti per reati perseguibili a querela, non ha tuttavia fatto menzione alcuna dei reati perseguibili a richiesta del comandante di corpo *ex art.* 260, comma 2, c.p.m.p.

Per le considerazioni che si espongono, questo giudice, contrariamente a quanto prospettato dal p.m., ritiene che non sia possibile una applicazione analogica in tali ipotesi (e quindi nel caso di specie) del nuovo disposto dell'art. 459 c.p.p. nella parte in cui prevede la definizione del procedimento a mezzo di decreto penale di condanna anche in caso di reato perseguibile a querela di parte.

Gli istituti della richiesta del comandante di corpo e della querela, come ribadito da costante dottrina e giurisprudenza, non possono essere infatti assimilati, avendo finalità completamente diverse: mentre la richiesta è volta alla tutela di interessi di natura pubblicistica quali il servizio e la disciplina militare, valori che potrebbero subire un pregiudizio anche dalla pubblicità conseguente alla celebrazione di processi per episodi di lieve entità, la querela soddisfa invece l'interesse (privato) della vittima del reato.

La impossibilità di procedere alla applicazione analogica dell'art. 459 c.p.p. nei procedimenti per reati perseguibili a richiesta del comandante porta tuttavia questo giudice a dubitare della legittimità costituzionale, con riferimento ai parametri costituzionali sopra evidenziati, di tale norma nella parte in cui non prevede espressamente l'utilizzabilità del procedimento per decreto anche in relazione ai reati militari bagatellari sanzionati con pena detentiva non superiore a mesi sei di reclusione militare e, quindi, sottoposti alla condizione di procedibilità di cui all'art. 260, comma 2, c.p.m.p.

Al riguardo questo giudice è ben consapevole che su tale questione la Corte costituzionale si è già espressa in senso negativo con la sentenza 28 luglio 1997, n. 274; tuttavia tale pronunciamento avvenne in riferimento al

vecchio testo dell'art. 459 c.p.p. e, pertanto, le considerazioni sviluppate dalla Consulta non possono più essere considerate condivisibili ora che, con l'art. 37 della legge n. 479/1999, l'art. 459 c.p.p. è stato modificato nel senso di rendere possibile il rito «monitorio» anche per i procedimenti per reati perseguibili a querela.

In particolare a parere dello scrivente, alla luce del testo attuale dell'art. 459 c.p.p., non è più possibile sostenere una (peraltro presunta e mai dimostrata) «... incompatibilità tra il rito monitorio e la complessità degli accertamenti richiesti per i reati a procedibilità condizionata». Considerazione questa che, peraltro, nel diritto penale militare era priva di fondamento anche prima dell'intervento della legge Carotti, se si considera che, nei reati procedibili a querela, tale maggior complessità degli accertamenti è determinata quasi sempre dall'intrecciarsi, a seguito della (probabile) costituzione di parte civile, degli aspetti penalistici e privatistici della vicenda; problematica questa che è estranea, come visto, all'istituto della richiesta *ex art. 260 c.p.m.p.* stante la finalità di quest'ultima che è quella, come vedremo, di permettere al comandante, discrezionalmente, di mantenere la vicenda sul piano disciplinare onde evitare il discredito derivante alle Forze armate dalla celebrazione del processo. Anzi, proprio la differente finalità dei due istituti permetterebbe alla Corte costituzionale di accogliere la questione prospettata senza dover pervenire ad una pronunzia additiva.

Prima di affrontare il nocciolo della questione occorre fare una premessa di carattere concettuale: se è vero che querela e richiesta del comandante di corpo sono due istituti diversi e non sovrapponibili tuttavia essi, a parere della migliore dottrina e della ormai costante giurisprudenza della Corte di cassazione presentano alcuni aspetti di similitudine che li rendono in un certo senso «gemelli».

In particolare ne viene evidenziata l'identità di natura giuridica e, conseguentemente, di funzione processuale.

Querela e richiesta sono, infatti, entrambe catalogate tra le condizioni di procedibilità.

Secondo una autorevole opinione dottrinale la richiesta, essendo una manifestazione di volontà rivolta alla apertura del processo, deve essere considerata «negozio giuridico processuale». E ciò confermerebbe la tesi che vede in essa una condizione di procedibilità essendo «causa» del negozio il promovimento dell'azione e non la (solo eventuale) punizione del reo.

Ciò viene confermato da un illustre Maestro della scuola torinese il quale, con grande chiarezza, scrive: «... la richiesta ha la stessa natura giuridica della querela ... e la sua mancanza blocca in partenza la perseguibilità penale del fatto».

Per quanto riguarda la giurisprudenza, la Corte militare di appello, a partire dalla fondamentale sentenza del 12 luglio 1989, è costante nel ritenere (anche al fine di escluderne la necessità di motivazione) che la richiesta abbia la natura di negozio giuridico processuale e sia atto amministrativo solo in senso soggettivo.

E la giurisprudenza di legittimità si muove sulla stessa linea ermeneutica considerando la richiesta (cui anch'essa riconosce la natura di atto amministrativo dal punto di vista soggettivo) come un «... vero e proprio atto processuale idoneo a rimuovere un limite all'esercizio dell'azione penale ...» (per tutte: Cass. pen., sez. I 13998/1999).

Non solo. Esiste un altro profilo di similitudine, evidenziato da una attenta dottrina la quale ha fatto rilevare come la richiesta potrebbe essere considerata un equivalente della querela ispirandosi entrambi gli istituti «... allo stesso principio di valutazione della proporzionalità tra pregiudizio prodotto dal reato e pregiudizio prodotto dal processo ...».

Premesso ciò, con riferimento al principio costituzionale di eguaglianza «formale» di cui all'art. 3, comma 1 della Costituzione è possibile evidenziare due aspetti di illegittimità.

Disparità di trattamento, dal punto di vista della legge processuale, relativamente a reati comuni e militari aventi lo stesso nucleo di condotta penalmente rilevante.

Se si procede ad una dettagliata analisi delle ipotesi ricomprese nel disposto dell'art. 260, comma 2, c.p.m.p. si può rilevare la presenza, accanto a fattispecie configuranti reati «esclusivamente militari» (quali, ad esempio, l'allontanamento illecito o l'omessa presentazione in servizio), di numerose ipotesi di reati «obiettivamente militari», spesso veri e propri doppioni di delitti previsti dal codice penale comune (questi ultimi punibili a querela).

In particolare ci si riferisce alle percosse (art. 222 c.p.m.p.), alle lesioni personali lievi (art. 223, comma 2, c.p.m.p.), all'ingiuria (art. 226 c.p.m.p.), alla minaccia (art. 229 c.p.m.p.), al danneggiamento colposo (art. 170 c.p.m.p.) e ai furti minori (art. 233 c.p.m.p.).

Le corrispondenti fattispecie comuni configurano peraltro tutti reati astrattamente procedibili (previa querela e salvo opposizione del querelante contenuta nel medesimo atto) attraverso il rito monitorio dell'art. 459 c.p.p.

È evidente come tale articolo, nella sua attuale formulazione, porti ad una irragionevole disparità di trattamento processuale tra imputato militare e non militare per condotte del tutto identiche realizzate a danno di militari ovvero tra militari a seconda che la condotta criminosa sia realizzata contro civili o contro altri militari.

Nel caso, ad esempio, di una minaccia realizzata da un militare e un civile in concorso tra loro ai danni di un militare, mentre il primo, dovendo rispondere del reato di cui all'art. 229 c.p.m.p. (qualora sia presentata richiesta di procedimento) dovrebbe subire l'onere e i costi di un procedimento ordinario, il secondo, avanti il giudice ordinario, potrebbe vedere rapidamente definita la propria posizione processuale attraverso il rito «monitorio» dell'art. 459 c.p.p., fluendo altresì del cospicuo sconto di pena previsto dal comma 2 del medesimo articolo (sempre che non proponga opposizione ex art. 461 c.p.p. — atto comunque prodromico ad una rapida risoluzione della vicenda).

Ebbene, considerata la già evidenziata identità di funzione e natura giuridica di querela e richiesta del comandante di corpo, appare *prima facie* il contrasto di una simile diversità di trattamento, a fronte di situazioni di fatto praticamente identiche, con il principio di eguaglianza formale stabilito dall'art. 3, comma 1, della Costituzione.

È vero che eguaglianza non può essere intesa nel senso di assoluta parità di trattamento, essendo il principio integralmente applicato in quanto la legge tratti in modo eguale situazioni eguali e in modo diverso situazioni diverse.

Tuttavia la discrezionalità del legislatore nell'apprezzamento di tale diversità, come ha ribadito la Corte costituzionale n. 200/1972, non è assoluta (che altrimenti sarebbe arbitrio) ma trova sempre un limite nella ragionevolezza delle statuizioni volte a giustificare la disparità di trattamento tra i cittadini in modo che sia soddisfatta l'esigenza di bilanciamento di valori costituzionali diversi e contrastanti coinvolti dalla fattispecie considerata.

Non si vede peraltro quale valore di rilievo costituzionale giustifichi il diverso regime processuale riservato al cittadino «militare» rispetto al cittadino «non militare».

Sembrerebbe pertanto che la scelta (se non dimenticanza) del legislatore sia il frutto di una vetusta e superata concezione che vede nelle Forze armate dello Stato un organismo staccato dal contesto sociale di riferimento e portatore di esigenze e valori del tutto diversi da quelli della società in cui opera; esigenze e valori che giustificerebbero un trattamento deleterio del cittadino solo perché facente parte di tale ordinamento giuridico particolare.

Ma al proposito la migliore dottrina ha da tempo evidenziato come sia la stessa Costituzione a riaffermare, con il disposto dell'art. 52, comma 3, la piena soggezione dell'ordinamento militare all'ordinamento statale democratico e a ricordare che l'ordinamento militare deve garantire sempre il rispetto dei diritti costituzionali del cittadino.

Disparità di trattamento, dal punto di vista della legge penale sostanziale, tra imputati di reati militari della stessa indole.

L'attuale disposto dell'art. 459 c.p.p. e la conseguente impossibilità di ricorrere al procedimento per decreto in relazione ai reati perseguibili a richiesta del comandante di Corpo determina una ulteriore discriminazione tra gli stessi appartenenti alle Forze armate che si rendano responsabili di reati della stessa indole; a maggiore ragione ingiustificata se si considera che tale disparità di trattamento si risolve in un vantaggio per l'autore di un reato più grave, ma perseguibile d'ufficio, rispetto a chi si renda responsabile di un delitto, meno grave, ma perseguibile a richiesta.

Si pensi ad esempio al reato di allontanamento illecito (art. 147 c.p.m.p.), che viene in rilievo nel caso posto all'attenzione di questo g.i.p., e lo si confronti con il più grave reato di diserzione (art. 148 c.p.m.p.). Si noterà subito che la condotta descritta dalle due norme è identica, variando solamente la durata dell'assenza ingiustificata.

Tuttavia, nel caso della diserzione, essendo il reato perseguibile d'ufficio il p.m. può, previa applicazione della circostanza attenuante dell'art. 154, comma 2, chiedere e ottenere decreto penale di condanna, cosa che non è invece possibile in relazione all'allontanamento illecito.

Orbene, nel caso di specie, paradossalmente, se l'imputato avesse protratto di ancora un giorno l'assenza, rendendosi in tal modo responsabile del più grave delitto di cui all'art. 148 c.p.m.p. avrebbe potuto in teoria godere dei vantaggi connessi all'impiego del rito «monitorio», fruendo del cospicuo sconto di pena di cui all'art. 459, comma 2, c.p.p. e di una notevole contrazione dei tempi e dei costi processuali.

Per quanto concerne il contrasto tra l'attuale formulazione dell'art. 459 c.p.p. ed il principio di ragionevole durata del processo stabilito dall'art. 111, comma 2, della Costituzione, come modificato dall'art. 1 della legge Costituzionale 23 novembre 1999, n. 2.

I reati perseguibili a richiesta del comandante di corpo hanno tutti natura «bagatellare» essendo tutte fattispecie di lieve entità, scarsamente offensive dell'interesse tutelato. Tanto che la legge ha voluto rimettere alla discrezionalità del comandante di Corpo la scelta se mantenere la vicenda sul piano disciplinare ovvero richiedere l'attivazione del procedimento penale.

Inoltre, e ciò rileva ai fini che si vuole sottolineare, si tratta di reati costituiti da azioni (es. danneggiamento colposo, ubriachezza in servizio, allontanamento illecito c.d. «proprio») od omissioni (es. allontanamento illecito ed. «improprio», omessa presentazione in servizio) la cui prova è sufficientemente assicurata, nella stragrande maggioranza dei casi, dalle risultanze cartolari degli atti di indagine.

L'impossibilità, più volte ribadita dalla Corte di cassazione, di utilizzare il rito monocratico nel processo penale militare comporta pertanto che, fattispecie come quelle sopra evidenziate, di scarsa offensività concreta e di facile accertamento, debbano essere necessariamente definite, non essendo utilizzabile il procedimento per decreto e salva l'opzione dell'imputato per il giudizio abbreviato o la richiesta di applicazione della pena, attraverso il procedimento ordinario.

Procedimento caratterizzato dalla massima espansione delle garanzie difensive dell'imputato ma anche da una conseguente, inevitabile, dilatazione dei tempi processuali e che, nell'intenzione del legislatore, avrebbe dovuto trovare applicazione solo per i reati più gravi e solo in quei pochi casi in cui vi fosse un serio contrasto tra accusa e difesa.

È pertanto evidente come, se la durata di un processo ordinario, con tutte le garanzie difensive nella sua articolazione in udienza preliminare e dibattimento, può essere considerata ragionevole in riferimento a fattispecie criminose di una certa gravità, tale non è con riferimento a reati «bagatellari», di scarso impatto sociale (quale quello sottoposto all'esame di questo giudice per le indagini preliminari).

Considerazione questa a maggior ragione valida per il processo penale militare, essendo notorio come il legislatore mantenga in vita la giurisdizione «speciale» militare proprio per garantire una rapida definizione dei processi in funzione della massima efficienza e coesione delle Forze armate.

Il disposto dell'art. 459 c.p.p. non prevedendo l'applicabilità del rito monitorio ai reati perseguibili a richiesta comporta pertanto un inutile dispendio di attività processuale tanto dell'autorità giudiziaria procedente quanto (e soprattutto) dell'imputato.

Come autorevole dottrina già molto tempo addietro rimarcava, la partecipazione ad un pubblico processo costituisce, già di per sé, una pena e dovrebbe essere evitata al cittadino ogniqualvolta insuperabili esigenze di garanzia difensiva dello stesso non la impongano.

È manifesto pertanto il contrasto tra la norma impugnata e l'art. 111, comma 2, della Costituzione che impone al legislatore di garantire la ragionevole durata del processo.

Le questioni prospettate sembrano tutte non manifestamente infondate ed anche rilevanti, giacché coinvolgono la norma processuale la cui applicazione nel procedimento in questione è stata richiesta dal pubblico ministero.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 ss., legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenute le questioni esaminate rilevanti e non manifestamente infondate;

Solleva per violazione degli artt. 3, comma 1, e 111, comma 2, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 459, comma 1, c.p.p. nella parte in cui non prevede l'applicabilità del procedimento per decreto ai reati punibili a richiesta del comandante di Corpo o di altro ente superiore da cui dipende il militare colpevole previsti dall'art. 260, comma 2, c.p.m.p.;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il processo fino all'esito del giudizio di legittimità costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri, e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della camera dei deputati.

Così deciso in Torino, il 14 marzo 2001

Il giudice per le indagini preliminari: ROBERTI

N. 329

*Ordinanza emessa il 26 febbraio 2001 dal tribunale di Torino
nel procedimento civile vertente tra Regio S.a.s. e Gest.A.R. S.a.s.*

Locazione di immobili urbani - Morosità del conduttore - Termine per la sanatoria - Non concedibilità (nel regime ordinario) ai conduttori di immobili ad uso diverso da abitazione - Ingiustificata discriminazione rispetto ai conduttori di immobili ad uso abitativo - Violazione del diritto di azione e difesa del conduttore di immobile ad uso non abitativo.

- Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 55.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL GIUDICE

Letti gli atti, a scioglimento della riserva, che precede, osserva:

I N F A T T O

La S.a.s. «Regio», quale proprietaria e locatrice di un immobile sito in Torino, destinato ad uso bar-ristorante, ha proposto, con citazione e intimazione di sfratto per morosità, 7 luglio 2000, domanda contro la conduttrice dell'immobile, S.a.s. «Gestar», per sentirla condannare al rilascio dell'immobile, in conduzione.

La società convenuta si costituiva, adducendo che essa non doveva essere considerata morosa per un più complesso rapporto di dare e avere, vertente tra le parti e in subordine invocava il termine dell'art. 55, legge n. 392/1978 per sanare la morosità.

All'udienza del 15 febbraio 2001 l'attrice, intimante lo sfratto, si opponeva alla concessione del termine, perché la possibilità di concessione di tale termine era ristretto all'ambito degli immobili locati per uso abitazione e non era prevista per quelli destinati ad uso diverso. Questo giudice si riservava per emettere, d'ufficio, la presente ordinanza di rimessione della presente questione incidentale dell'art. 55 legge 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui non prevede la possibilità, del conduttore di un contratto di locazione di immobile ad uso diverso da abitazione, di ottenere dal giudice la concessione del termine di sanatoria, previsto da tale norma solo per i contratti locatizi ad uso abitazione.

OSSERVATO IN DIRITTO

Con la sentenza di Cass. sez. un. civ. 28 aprile 1999 n. 272, i giudici di legittimità hanno affermato che nel regime ordinario delle locazioni urbane, fissato dalla legge n. 392/1978, la disciplina dell'art. 55, relativa alla concessione di un termine per il pagamento dei canoni locatizi scaduti e per la sanatoria del relativo inadempimento, non opera in tema di immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo, perché il legislatore, nel dettare la disciplina della sanatoria in questione, ha limitato la portata della sua previsione al solo ambito delle ipotesi di inadempimento per morosità, di cui all'art. 5 della stessa legge, e perché il citato art. 55 è incluso tra le norme di natura processuale, che non sono, di per sé, idonee a dilatare, ermeneuticamente, l'ambito di applicazione ad una norma di natura sostanziale.

Ad avviso di questo giudice remittente la norma dell'art. 55, legge n. 392/1978, il cui ambito di applicazione nel diritto vivente è ristretto alle sole locazioni ad uso abitativo, induce forti dubbi di costituzionalità in rapporto all'art. 3 e 24 della Costituzione.

Allo stato attuale la norma, sospettata di incostituzionalità, discrimina tra due situazioni, quella del conduttore di un immobile ad uso abitativo da quella del conduttore di un immobile ad uso commerciale che secondo questo giudice remittente sono perfettamente omogenee (e si pensi che uno stesso immobile potrebbe essere affittato, secondo i casi, ad uso abitazione o ad uso diverso da abitazione). Anche un imprenditore può trovarsi, come ogni altro abitatore di immobile, in momentanea difficoltà economica e la possibilità di avere un termine per

poter sanare la sua morosità locatizia potrebbe essere decisivo per l'esistenza stessa della sua impresa e quindi per la sua stessa qualità della vita (peraltro l'art. 34, legge n. 392/1978 esclude il diritto all'indennità di fine rapporto locatizio, ad uso diverso, per il conduttore inadempiente).

Se quindi il legislatore ha considerato solo l'abitatore di immobile portatore della possibilità di ottenere la sanatoria dell'art. 55, legge n. 392/1978, ha secondo il giudice remittente discriminato sul piano costituzionale, due soggetti trovantisi in posizioni legali omogenee sia ai fini dei diritti della personalità (tra cui *latu sensu* si fa rientrare tra i costituzionalisti il diritto all'abitazione) sia ai fini sociali, perché se è ritenuta cosa socialmente grave perdere, anche temporaneamente, il luogo dell'abitazione, è altrettanto, se non più grave (art. 41, secondo comma della Costituzione) perdere temporaneamente il luogo, ove si esercita l'impresa.

Inoltre, secondo questo giudice, è palese la violazione del diritto di azione e di difesa del conduttore di immobile ad uso diverso, garantito dall'art. 24 della Costituzione, a tutti coloro, che vengono a trovarsi in una determinata situazione delineata *ex lege*.

Infatti, come ammonisce lo stesso giudice nomofilache, la norma dell'art. 55, legge n. 392/1978 è norma processuale, che non può incidere con interpretazione estensiva su un diritto sostanziale. E allora sul piano costituzionale dell'art. 24 della Costituzione non deve negarsi la stessa tutela processuale ad un conduttore solo perché «diverso» da un altro.

La questione prospettata a questa ecc.ma Corte dal giudice remittente è rilevante per il giudizio in corso, in quanto se fosse ritenuta fondata la questione, questo giudice potrebbe concedere al conduttore richiedente il termine di grazia, che altrimenti, stando al diritto vivente, non deve concedere.

P. Q. M.

Ritiene di sollevare la presente questione incidentale dell'art. 55, legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non prevede, in violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, la possibilità, del conduttore di un contratto di locazione di immobile ad uso diverso da abitazione, di ottenere dal giudice la concessione del termine di sanatoria, previsto da tale norma solo per i contratti locatizi ad uso abitazione.

Va, quindi, disposta la sospensione del presente giudizio e vanno disposti, a cura della cancelleria, gli incumbenti, di cui all'art. 23, n. 87/1993.

Torino, addì 26 febbraio 2001

Il giudice: TOSCANO

01C0445

NN. da 330 a 337

Ordinanze — di identico contenuto — emesse il 15 gennaio 2001 dal tribunale di Milano su atti relativi rispettivamente a: Cela Skender (r.o. 330/2001), Jaramillo Jorge (r.o. 331/2001), Mena Vera Pedro Pablo (r.o. 332/2001), Tetaj Viktor (r.o. 333/2001), Frroku Aleksander (r.o. 334/2001), Rexhepi Kujtim (335/2001), Lezo Hamit (r.o. 336/2001), Cani Azbi (r.o. 337/2001).

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, per impossibilità di eseguire l'espulsione con immediatezza - Procedimento di convalida da parte dell'autorità giudiziaria - Applicazione della disciplina di cui agli artt. 737 e seguenti cod. proc. civ. - Inidoneità di tale procedura ad assicurare la pienezza del contraddittorio e dell'esplicazione delle difese - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione del diritto di difesa - Contrasto con il principio di inviolabilità della libertà personale.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 10, 13 e 24.

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, per impossibilità di eseguire l'espulsione con immediatezza - Procedimento di convalida da parte dell'autorità giudiziaria - Accertamento concreto da parte del giudice della sussistenza dell'impossibilità di attuare l'accompagnamento immediato - Esclusione - Incidenza sui poteri d'indagine del giudice.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 10 e 111.

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, per impossibilità di eseguire l'espulsione con immediatezza - Procedimento di convalida da parte dell'autorità giudiziaria - Accertamento da parte del giudice sulle allegate ragioni idonee a configurare il divieto di espulsione e conseguentemente sulla mancanza del presupposto per il trattenimento - Incidenza sui poteri di indagine del giudice.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 10 e 111.

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, per impossibilità di eseguire l'espulsione con immediatezza - Obbligo di dare avviso al difensore d'ufficio o di fiducia, contestualmente alla comunicazione al giudice dall'inizio del trattenimento - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 3; d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 20.
- Costituzione, artt. 3, 10 e 24.

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, per impossibilità di eseguire l'espulsione con immediatezza - Convalida da parte dell'autorità giudiziaria - Mancata previsione di limite massimo anche per il cumulo successivo di vari periodi di trattenimento fondati sul medesimo decreto di espulsione - Conseguente impedimento per il giudice di accertare il superamento di tale limite - Lesione del principio di ragionevolezza e di parità di trattamento di situazioni identiche.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5.
- Costituzione, artt. 3, 10 e 13.

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, per impossibilità di eseguire l'espulsione con immediatezza - Procedimento di convalida da parte dell'autorità giudiziaria - Obbligo di provvedere alla convalida con un unico contestuale atto - Conseguente sottrazione al giudice del potere di determinare il ragionevole termine massimo anche cumulo del trattenimento - Lesione del principio di ragionevolezza e di parità di trattamento di situazioni identiche - Lesione del principio di riserva di giurisdizione.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 10, 13 e 111.

F A T T O

Con decreto pronunciato ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 286/1998, il prefetto di Pistoia disponeva l'espulsione, con accompagnamento alla frontiera, nei confronti dello straniero Cela Skender (nato in Albania il giorno 20 aprile 1974).

Tale decreto prefettizio veniva notificato alla persona interessata in data 12 dicembre 2000.

Con decreto del questore di Milano, poi, veniva disposto il «trattenimento» di tale persona nel centro di via Corelli in Milano, poiché il questore aveva ritenuto sussistente il presupposto relativo alla mancanza di vettore, alla necessità di accertamenti ulteriori e di acquisire un documento per l'espatrio. Questo decreto veniva notificato in data 12 gennaio 2001.

Gli atti relativi alla notifica dei sopra menzionati provvedimenti amministrativi venivano infine depositati presso la cancelleria del tribunale in data 13 gennaio alle ore 11,40.

Questo giudice, a norma dell'art. 14 del d.lgs. citato, è ora chiamato a convalidare il provvedimento di «trattenimento», in esito a un'udienza camerale, trattata secondo il rito disciplinato dagli artt. 737 e ss. c.p.c. (espressamente richiamati dall'art. d.lgs. n. 286/1999).

Il procedimento come attualmente disciplinato dalla legge suscita tuttavia gravi dubbi di legittimità costituzionale di questo giudizio di convalida, segnatamente rispetto ai poteri del giudice e delle garanzie della persona «trattenuta».

La legge in tema di immigrazione e di condizione delle persone straniere, per esempio all'art. 13, comma 8, d.lgs. n. 286/1998, sancisce solennemente che la persona straniera «comunque presente . . . nel territorio dello Stato» (e quindi anche a chi vi soggiorni in modo non conforme alle leggi) gode di tutti i diritti fondamentali dell'essere umano, come espressamente stabilito anche dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998; «allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti». Ciò è stato confermato anche dalla recente sentenza 8-16 giugno 2000, n. 198, di codesta onorevole Corte.

Muovendo dalla condizione giuridica dello straniero anche irregolarmente soggiornante nel territorio italiano, considerando la natura reale del «trattenimento», esaminando poi le norme costituzionali rilevanti in materia, si potranno forse meglio delineare i dubbi di legittimità costituzionale della normativa che dovrebbe essere oggi applicata dallo scrivente.

La giurisprudenza costituzionale, sin dalla sentenza n. 120 del 1967, ha affermato che «se è vero che l'articolo 3 si riferisce espressamente ai soli cittadini, è anche certo che il principio di uguaglianza vale pure per lo straniero quando trattasi di rispettare [...] diritti fondamentali».

Anche altre recenti pronunce, pur dichiarando la non fondatezza dei dubbi prospettati in quanto alle lamentate lacune si sarebbe dovuto sopperire con una diversa interpretazione da parte dei giudici di merito, hanno riaffermato che anche in capo alla persona straniera comunque presente sul territorio italiano vanno riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana, e in particolare quello di difesa ex art. 24 Costituzione.

Infatti, la sentenza 8-22 giugno 2000, n. 227, ha affermato che la persona straniera ha sempre diritto a conoscere, nella sua lingua, i provvedimenti coercitivi o comunque pregiudizievoli adottati nei suoi confronti (nella specie, il provvedimento prefettizio di espulsione), trattandosi fra l'altro di un diritto garantito, oltre che implicitamente dall'art. 24 della Costituzione, anche dall'art. 1 del protocollo n. 7 alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo dall'Italia con la legge 9 aprile 1990, n. 98; dall'art. 13 del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, fatto a New York il 19 dicembre 1966, ratificato con la legge 25 ottobre 1977, n. 881).

La sentenza 8-16 giugno 2000, n. 198, aveva precedentemente enunciato affermazioni analoghe, fornendo una interpretazione adeguatrice dell'art. 13, comma 8 del d.lgs. n. 286/1998, e rinnovando espressamente l'affermazione che «lo straniero (anche irregolarmente soggiornante) gode di tutti i diritti fondamentali della persona umana, fra i quali quello di difesa, il cui esercizio effettivo implica che il destinatario di un provvedimento, variamente restrittivo della libertà di autodeterminazione, sia messo in grado di comprenderne il contenuto e il significato».

Così pure aveva stabilito codesta onorevole Corte con la sentenza 12-19 gennaio 1993, n. 10, respingendo l'eccezione già allora sollevata dall'Avvocatura di Stato, secondo cui il rispetto del principio di uguaglianza non impone una assoluta identità di trattamento normativo per situazioni oggettivamente diversificate; in tale occasione la Corte aveva anche ricordato che «il diritto dell'imputato ad essere immediatamente e dettagliatamente informato nella lingua da lui conosciuta della natura e dei motivi dell'imputazione contestata gli dev'esser considerato un diritto soggettivo perfetto, direttamente azionabile», ricordando altresì il principio della effettiva partecipazione dell'imputato allo sviluppo della sequenza procedimentale come intrinsecamente connesso al diritto di difesa di cui all'art. 24 Costituzione, e sottolineando che tale principio va riferito a tutte le fasi del processo.

Pertanto, qualunque essere umano, e dunque anche ogni persona straniera, comunque presente nel territorio italiano, come ha espressamente proclamato codesta onorevole Corte, «gode di tutti i diritti fondamentali della persona umana».

Trattandosi di misura notevolmente afflittiva, il cui contenuto è assolutamente comparabile alla custodia in carcere, appare evidente che anche al «trattenimento» presso i cosiddetti centri di prima accoglienza devono applicarsi le garanzie previste dai diritti fondamentali della persona umana.

Dunque, dovendosi riconoscere per gli argomenti innanzi svolti, che il principio di eguaglianza vale anche per tutti gli stranieri, è inevitabile individuare nel regime penalistico, per esempio dell'arresto, il *tertium comparationis* necessario ai fini del controllo di ragionevolezza e di uguaglianza, in relazione all'art. 3 Costituzione.

Sorgono pertanto i seguenti dubbi di legittimità costituzionale.

L'art. 14, comma 4, t.u. n. 286/1998 dispone che il giudice debba osservare per la convalida la procedura di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c.. Tale procedura si applica normalmente, e per la sua stessa natura, a oggetti sostanziali che non incidono su diritti o non incidono in posizione di contrasto, tanto che è destinata a concludersi con provvedimenti strutturalmente revocabili modificabili e quindi inidonei a passare in giudicato. Queste caratteristiche strutturali danno origine a procedimenti camerali semplificati rispetto ai quali risulta ragionevole la forte attenuazione delle garanzie del contraddittorio e delle prove così come l'impugnabilità attraverso semplice reclamo. Ebbene, in tale parte il menzionato art. 14, comma 4, pare essere in contrasto con gli artt. 3, 10, 13 e 24 Costituzione, poiché deve dubitarsi che una simile procedura «leggera», possa consentire, in modo efficace e concreto, il riconoscimento della dignità della persona trattenuta (anche se straniera) e la esplicazione dei suoi diritti di piena difesa, diritti previsti anche dalla Convenzione europea 4 novembre 1950 per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955 n. 848, oltre che dal protocollo n. 7 alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo dall'Italia con la legge 9 aprile 1990, n. 98) e dal patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, fatto a New York il 19 dicembre 1966, (ratificato con la legge 25 ottobre 1977, n. 881), e dunque oggetto di doverosa applicazione in forza dell'art. 10 Costituzione. D'altro canto gli artt. 3 e 13 vengono in considerazione per il fatto che la Costituzione impone che la convalida (di atti restrittivi della libertà personale) da parte dell'autorità giudiziaria assuma ragionevoli forme procedurali al fine di rendere effettiva l'inviolabilità della medesima libertà al di fuori dei tassativi casi di legge.

Lo stesso art. 14, comma 4, t.u. risulta inoltre in contrasto con gli artt. 3, 10 e 111 della Costituzione (per ragioni analoghe a quelle già illustrate) nella parte in cui non consente al giudice procedente di svolgere autonomi e approfonditi accertamenti sulla concreta sussistenza delle ragioni che sole giustificano, a norma del medesimo art. 14 t.u., il «trattenimento». La assoluta genericità delle motivazioni addotte dal questore mediante la barratura di riquadri accanto a parafrasi dell'art. 14, comma 1, t.u., invero, esclude che il giudice possa seriamente valutare la fondatezza e la permanente sussistenza dell'impossibilità di accompagnamento immediato. Per esempio, mancando ogni elemento circa il vettore concretamente scelto, il giudice non potrà apprezzare se la discrezionalità amministrativa abbia avuto qualche ruolo nella durata della indisponibilità del vettore medesimo.

In proposito, mette conto sottolineare che, in tema di misure custodiali, la giurisprudenza costituzionale ha più volte affermato che esse devono ancorarsi a una rigorosa gamma di presupposti (gravi indizi di colpevolezza relativi a delitti puniti con pene superiori a precisi limiti edittali; solo allora possono aver rilievo le esigenze cautelari, comunque nei limiti dettati dai principi di proporzionalità e adeguatezza). Già con la sentenza n. 39/1970, per esempio, codesta onorevole Corte ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 220 TULPS, che prevedeva l'arresto in flagranza per reati puniti con la sola pena pecuniaria. Anche con la sentenza n. 1/1980 — pronunciata dunque in anni che poi si sarebbero detti di piombo — si sono individuati limiti di contenuto per la legislazione in materia di coercizione personale, ed è legittima la sensazione che la Corte intendesse allora escludere la possibilità di dar corso alla privazione della libertà personale in ambiti diversi dal processo penale.

Nel caso del «trattenimento», per converso, la fattispecie di base (l'illecito amministrativo rappresentato dall'ingresso illegale in Italia) risulta sicuramente caratterizzata da un disvalore giuridico e sociale parecchio minore rispetto a quello dei delitti che consentono l'applicazione di misure coercitive. Risulta perciò difficile sussumere nel precetto costituzionale della ragionevolezza un istituto, come la detenzione amministrativa in esame, che non solo si fonda su presupposti di gravità espressamente valutata minore dal legislatore (si tratta, come detto, di un mero illecito amministrativo) ma per giunta consente che tali presupposti siano unicamente enunciati in forma per lo più affatto generica nel decreto che dispone il «trattenimento» medesimo, senza possibilità di riscontro da parte del giudice.

Ancora, l'art. 14, comma 4, t.u. risulta inoltre in contrasto con l'art. 3 e con l'art. 111. della Costituzione nella parte in cui non consente al giudice procedente di svolgere autonomi accertamenti sulla concreta sussistenza di allegare ragioni che legalmente (come per esempio nel caso di una donna in stato iniziale di gravidanza o nel caso di chi abbia richiesto la sanatoria), escludono sia pure temporaneamente l'espellibilità e dunque sarebbero tali da travolgere anche il «trattenimento» che su quel presupposto si fonda (poiché, disapplicato quel decreto prefettizio, anche il decreto questorile risulterebbe caducato).

L'art. 14, comma 3, del medesimo t.u., e del pari l'art. 20 del regolamento (d.P.R. n. 394/1999) omettono di imporre che il questore (contestualmente alla trasmissione degli atti alla cancelleria del giudice della convalida) provveda anche a informare dell'avvenuto inizio del «trattenimento» (ossia dell'inizio della detenzione amministrativa) il difensore di fiducia eventualmente nominato dallo straniero o quello di ufficio desumibile dagli elenchi apposti. Ciò pare in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, poiché l'omissione del tempestivo avviso non consente alla parte afflitta dalla misura di approntare le opportune difese col suo patrono con adeguata ponderazione.

In proposito, non è inutile ricordare che all'iniziale mancata previsione di assistenza obbligatoria di difensore si è posto rimedio solo col decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del novembre 1999, norme di attuazione del testo unico sull'immigrazione. Tuttavia, l'articolo 20 del regolamento dispone (diversamente dall'art. 386, comma 2, c.p.p.) che solo lo straniero venga avvisato che nell'udienza di convalida sarà assistito da un difensore d'ufficio. Ma ciò significa che il difensore d'ufficio sarà designato solo successivamente, dal giudice, e avvisato più tardi dalla cancelleria, all'ultimo momento, come pure quello di fiducia. Appare allora evidente che il difensore non ha potuto colloquiare preventivamente con il suo assistito, né ha potuto predisporre un ricorso contro l'espulsione che, pur in presenza dei presupposti, avesse una qualche possibilità di accoglimento.

Il «trattenuto» vede perciò frustrata l'esperibilità dell'unico rimedio che abbia qualche *chance* di utilità, ossia appunto il ricorso contro l'espulsione. Grave risulta perciò la menomazione concreta del diritto di difesa sotto il profilo della effettività.

L'art. 14, comma 5, del medesimo t.u. omette di prevedere un termine massimo del «trattenimento» o detenzione amministrativa, in quanto esclude che il giudice possa accertare se la stessa persona trattenuta, in forza del medesimo decreto di espulsione, sia già stata «trattenuta» in precedenza per il periodo massimo di venti giorni, eventualmente prorogati. Ciò pare violare l'art. 3 della Costituzione.

L'art. 14 inoltre impone al giudice di provvedere, con un unico atto, a convalidare il «trattenimento» e autorizzare il protrarsi di tale detenzione amministrativa fino al limite di venti giorni, prorogabili poi di altri dieci. Ciò rende evidente che al giudice, in contrasto con gli artt. 3, 13 e 111 della Costituzione, è precluso di apprezzare nel caso concreto quale sia la durata, secondo una ragionevole stima, dell'allegata impossibilità di accompagnamento immediato alla frontiera. Reputa invece il remittente che una norma rispettosa dei diritti costituzionali fondamentali non possa che devolvere al giudice della fattispecie la relativa valutazione, onde consentire il migliore possibile temperamento, nel caso concreto, delle esigenze di tutela delle frontiere da un lato, e del sacrificio della libertà personale della persona «trattenuta» dall'altro. Si osservi in proposito che un periodo di venti giorni di detenzione amministrativa è pari al quadruplo del minimo editto della (analogamente afflittiva) pena dell'arresto.

Le questioni sopra sollevate risultano rilevanti per la decisione sulla convalida del «trattenimento», in quanto:

l'adozione di una diversa procedura, e segnatamente di quella prevista dal codice di procedura penale per l'analogo caso dell'arresto, garantirebbe alla persona trattenuta la possibilità di svolgere compiutamente le proprie difese, dopo un approfondito esame della situazione da parte della persona «trattenuta» e del suo difensore; ciò non è invece attualmente possibile;

la piena esplicazione del diritto di difesa, da un lato, e i poteri istruttori d'ufficio del giudice, consentirebbero a quest'ultimo di estendere il proprio controllo a elementi ulteriori rispetto alle mere enunciazioni contenute negli atti amministrativi sottoposti al suo vaglio solo formale ed estrinseco nonché alle allegazioni della persona «trattenuta»; ciò non è invece attualmente possibile;

l'immediato avviso al difensore avrebbe consentito il previo incontro di costui con la persona «trattenuta» e quindi il libero e pieno esercizio di ogni ragionevole difesa; ciò non è invece attualmente possibile;

l'esistenza di un limite massimo di cumulo di periodi anche successivi di «trattenimento» consentirebbe al giudice di verificarne il concreto rispetto nel caso presente; ciò non è invece attualmente possibile;

il potere di determinare con prudente apprezzamento il tempo dell'allegata impossibilità di accompagnamento coattivo consentirebbe al giudice di contenere in un termine anche inferiore ai venti giorni la durata massima del «trattenimento»; ciò non è invece attualmente possibile.

Qualora venisse riconosciuta fondata anche una sola delle censure qui illustrate, sarebbe allora possibile accertare l'insussistenza delle condizioni necessarie per la convalida e per il mantenimento della detenzione amministrativa, e nell'ultimo caso sarebbe inoltre possibile limitare il sacrificio della libertà personale della persona «trattenuta».

Accertata la non manifesta infondatezza delle questioni e considerata la loro rilevanza ai fini della decisione, vanno pertanto adottati i provvedimenti di cui alla parte dispositiva.

Inoltre, non potendosi procedere alla convalida del «trattenimento», deve disporsi il rilascio immediato della persona «trattenuta».

P. Q. M.

Letti ed applicati gli artt. 134 Cost., 11 legge n. 87/1953;

Dichiara non manifestamente infondate e rilevanti ai fini del decidere le questioni di legittimità costituzionale del decreto legislativo 286/1998, relativamente all'art. 14 e in particolare:

art. 14, comma 4, laddove applica alla convalida del «trattenimento» la disciplina degli artt. 737 e ss. c.p.c., ossia una procedura manifestamente inidonea ad assicurare la pienezza del contraddittorio e dell'esplicazione delle difese;

art. 14, comma 4, laddove esclude che il giudice possa concretamente accertare la sussistenza dell'asserita impossibilità di attuare l'accompagnamento immediato;

art. 14, comma 4, laddove esclude che il giudice possa procedere ad accertamenti sulle allegare ragioni idonee a configurare il divieto di espulsione, e conseguentemente la mancanza del presupposto per il «trattenimento»;

art. 14, comma 3, e art. 20 del regolamento decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, laddove non contengono l'obbligo di dare avviso al difensore, d'ufficio o di fiducia, contestualmente alla comunicazione al giudice dell'inizio del «trattenimento»;

art. 14, comma 5, laddove non prevede il limite massimo anche per il cumulo successivo di vari periodi di «trattenimento» fondati sul medesimo decreto di espulsione, e conseguentemente impedisce al giudice di accertare se quel limite sia stato superato;

art. 14, comma 4, laddove impone al giudice di provvedere con unico contestuale atto alla convalida, e perciò gli sottrae il potere di determinare il ragionevole termine massimo anche cumulato del «trattenimento» tenendo conto delle concrete circostanze del caso e bilanciando i contrapposti interessi della tutela delle frontiere e quelli di libertà personale della persona straniera;

In riferimento ai parametri costituzionali rappresentati, rispettivamente:

dagli artt. 3, 10, 13 e 24 Costituzione, che impongono la ragionevolezza della discrezionalità legislativa anche nella scelta della procedura da adottarsi per la restrizione e la convalida della restrizione della libertà personale, e assicurano il diritto di difesa anche a tutte le persone;

dagli artt. 3, 10 e 111 Costituzione, che prevedono l'obbligo del giudice di espletare ogni opportuna indagine per accertare la verità, nella specie relativamente alla sussistenza dell'impossibilità di accompagnamento immediato;

dagli artt. 3, 10 e 111 Costituzione, che prevedono l'obbligo del giudice di espletare ogni opportuna indagine per accertare la verità, nella specie relativamente all'esistenza delle allegare cause ostative all'espulsione;

dagli artt. 3, 10 a 24 Costituzione, che assicurano anche a tutte le persone il diritto di piena difesa;

dall'artt. 3, 10 e 13 Costituzione, che impongono la ragionevolezza e la parità di trattamento di situazioni identiche, relativamente alla irragionevolezza della assenza di previsione di un limite di cumulabilità di periodi successivi di coercizione personale;

dall'artt. 3, 10 a 13 Costituzione, che impongono la ragionevolezza e la parità di trattamento di situazioni identiche, relativamente alla irragionevolezza della assenza di previsione di un limite di cumulabilità di periodi successivi di coercizione personale;

dall'artt. 3, 10, 13 e 111 Costituzione, che impongono la ragionevolezza e la parità di trattamento di situazioni identiche, nonché la devoluzione al giudice della valutazione del caso concreto, nella specie in relazione agli apprezzamenti di merito circa la durata massima prevedibile dell'impossibilità di accompagnamento immediato; oltre che per gli argomenti meglio illustrati in motivazione;

Sospende pertanto il procedimento di convalida in corso;

Dispone che, a cura della cancelleria, tutti gli atti del presente giudizio siano tempestivamente trasmessi alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza; sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, e che ne venga data comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati della Repubblica, oltre che al difensore della persona «trattenuta»;

Dispone che la persona «trattenuta» venga immediatamente rilasciata.

Milano, addì 15 gennaio 2001.

Il giudice: ZUGARO

01C0446

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651593/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Ministero del Tesoro - *Provvedimento 1° febbraio 2001 (G.U. n. 78 del 3 aprile 2001)*
Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

	Lire	Euro		Lire	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	508.000	262,36	- annuale	106.000	54,74
- semestrale	289.000	149,25	- semestrale	68.000	35,11
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	416.000	214,84	- annuale	267.000	137,89
- semestrale	231.000	110,00	- semestrale	145.000	74,88
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:			Tipo F - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	115.500	59,65	- annuale	1.097.000	566,55
- semestrale	69.000	35,63	- semestrale	593.000	306,25
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	107.000	55,26	- annuale	982.000	507,16
- semestrale	70.000	36,15	- semestrale	520.000	268,55
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:					
- annuale	273.000	140,99			
- semestrale	150.000	77,46			

Integrando con la somma di L. 150.000 (€ 77,46) il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della <i>serie generale</i>	1.500	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi ed esami»</i>	2.800	1,45
Prezzo di vendita di un fascicolo <i>indici mensili</i> , ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
<i>Supplementi ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
<i>Supplementi straordinari</i> per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	162.000	83,66
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	105.000	54,22
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	8.000	4,13

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	1.300.000	671,39
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	1.500	0,77
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	4.000	2,07

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	474.000	244,80
Abbonamento semestrale	283.000	146,15
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	1.550	0,80

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite
☎ 06 85082149/2221/2276 - Fax 2520

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 85082242

Numero verde
☎ 800-864035



* 4 1 1 1 1 0 0 1 9 0 0 1 *

L. 9.000
€ 4,65